

Regione  
Toscana

Repubblica Italiana



# BOLLETTINO UFFICIALE

## della Regione Toscana

PARTE SECONDA n. 5 del 01-02-2023

Supplemento n. 17

mercoledì, 01 febbraio 2023

Firenze

Bollettino Ufficiale: piazza dell'Unità Italiana, 1 - 50123 Firenze

E-mail: [redazione@regione.toscana.it](mailto:redazione@regione.toscana.it)

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in tre parti separate.

**L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.**

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

# Sommario

<b>Sommario</b> .....	<b>2</b>
<b>SEZIONE I</b> .....	<b>9</b>
<b>GIUNTA REGIONALE</b>	
- Dirigenza-Decreti .....	10
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Nord	
<b>DECRETO 23 gennaio 2023, n. 785 - certificato il 23 gennaio 2023</b>	
R.D. 523/1904 - L. 37/1994 - L.R. 80/2015 - Pratica idraulica	
n. 3522 - Pratica SIDIT n. 87/2023. Concessione idraulica	
per la regolarizzazione di due tubazioni di rete gas metano in	
attraversamento del Fosso Freddanello (TN 37692), utilizzando	
il ponte esistente sito, in Loc. Sant'Alessio, via dei Dorini nel	
Comune di Lucca LU).	
.....	10
<b>DECRETO 23 gennaio 2023, n. 811 - certificato il 23 gennaio 2023</b>	
R.D. 523/1904, L. 37/1994, L.R. 80/2015. Pratica idraulica	
n. 3279, pratica Sidit n. 2390/2022. Integrazione del decreto	
dirigenziale n. 25570 del 23.12.2022.	
.....	20
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno	
Superiore .....	
<b>DECRETO 23 gennaio 2023, n. 817 - certificato il 23 gennaio 2023</b>	
T.U. 11/12/1933 n. 1775, art. 7 e Regolamento 61/R/2016	
- Rinnovo della concessione di derivazione d'acqua superficiale	
pubblica dal corso d'acqua Torrente Ciuffenna in Comune di	
Terranuova Bracciolini (AR), loc. Molino di Montelungaccio,	
per uso agricolo rilasciata dalla Provincia di Arezzo con De-	
terminazione Dirigenziale n. 36/AD del 02/03/2012 - Pratica	
SIDIT 5822/2020 (Codice locale: Rin001_CSU2011_00003).	
Approvazione del disciplinare di concessione.	
.....	24
<b>DECRETO 23 gennaio 2023, n. 823 - certificato il 23 gennaio 2023</b>	
R.D. 1775/33 - Regolamento Regione Toscana n. 61/r del	
16/08/2016 e s.m.i. - Approvazione della variante sostanziale	
alla concessione di derivazione di acque sotterranee pubbliche	
nel Comune di Chiusi della Verna (AR), Loc. Pagliarese - Cor-	
salone, per uso produzione beni e servizi e antincendio, rilascia-	
ta con decreto dirigenziale di rinnovo n. 6812 del 08/05/2018.	
Procedimento/Pratica SiDIT n. 6162/2022-2075/2020 (Codice	
locale n. ACS2004_00074).	
.....	28

<p>DECRETO 23 gennaio 2023, n. 830 - certificato il 23 gennaio 2023 RD 523/1904-LR 80/2015. Rinuncia alla concessione rilasciata con con Decreto Dirigenziale n. 20412 del 12/12/2019. Pratica SiDIT 214/2019.</p> <p>.....</p>	32
<p>DECRETO 23 gennaio 2023, n. 831 - certificato il 23 gennaio 2023 RD 523/1904-LR 80/2015. Rinuncia alla concessione di porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Torrente Corsalone, Loc. Campi in Comune di Bibbiena (AR). Pratica SiDIT 60/2019.</p> <p>.....</p>	35
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Sud</p>	
<p>DECRETO 23 gennaio 2023, n. 833 - certificato il 23 gennaio 2023 Pratica SiDIT n. 3978/2022 - Concessione di area demaniale di mq 855 per taglio in alveo di vegetazione arborea e arbustiva (tip. 8.3), lungo tratti del Botro della Fonte (TS39101), dei suoi affluenti (TS38856, TS38993) e dell'affluente del fosso delle Macerine (TS38878, TS38882), ed autorizzazione per taglio di vegetazione arborea e arbustiva nelle pertinenze dei fossi predetti e degli affluenti del Botro della Fonte (TS38812, TS39006, TS39021, TS39121, TS39187), dell'affluente del fosso delle Macerine (TS38927), del fosso delle Scopaie (TS39447) e dei suoi affluenti (TS39547, TS39693), del Botro delle Coste (TS38815) e del Botro delle Capannacce (TS39062), in località Monteverdi nel comune di Civitella Paganico (GR).</p> <p>.....</p>	37
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Centrale</p> <p>.....</p>	
<p>DECRETO 23 gennaio 2023, n. 874 - certificato il 24 gennaio 2023 T.U. 11/12/33 n. 1775, sulle acque pubbliche - Concessione di derivazione di ACQUE SOTTERRANEE ubicata in Comune di LAMPORECCHIO, Loc. MASTROMARCO - LAMPORECCHIO - , per uso CIVILE. Approvazione del Disciplinare di concessione. - Pratica n. 5316. - Procedimento SIDIT 284/2023.</p> <p>.....</p>	50
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Superiore</p> <p>.....</p>	
<p>DECRETO 23 gennaio 2023, n. 876 - certificato il 24 gennaio 2023 T.U. 11/12/33 n. 1775, sulle acque pubbliche - Rinnovo della concessione di derivazione di acqua pubblica dal corso d'acqua Torrente Parce in Loc. Sant'Albino in Comune Montepulciano (SI), per uso civile rilasciata con DGRT n. 9457 del 31/10/1991 - Pratica SIDIT n. 720/2016 (codice locale: Rin001_PC0000354SI). Approvazione del Disciplinare di concessione.</p> <p>.....</p>	54
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Sud</p>	

<p>DECRETO 23 gennaio 2023, n. 878 - certificato il 24 gennaio 2023          Pratica SIDIT n. 1248/2021 - T.U. n. 1775 del 11/12/1933          - Concessione per la derivazione di acque pubbliche sotterranee ad uso agricolo, mediante un pozzo ubicato nel Comune di Montalcino (SI) in loc. Semiti tramite elettropompa sommersa.</p> <p>.....</p>	66
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Centrale .....</p>	
<p>DECRETO 23 gennaio 2023, n. 883 - certificato il 24 gennaio 2023          T.U. 11/12/33 n. 1775, sulle acque pubbliche - Concessione di derivazione di ACQUE SOTTERRANEE ubicata in Comune di Quarrata, per uso civile. Approvazione del Disciplinare di concessione - Pratica n. 6677 Procedimento SIDIT n. 289/2023.</p> <p>.....</p>	70
<p>DECRETO 23 gennaio 2023, n. 893 - certificato il 24 gennaio 2023          Rinuncia Pratica n. 2689 numeri SIDIT Pratica 97505/2020 e Procedimento 384/2023.</p> <p>.....</p>	74
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Inferiore .....</p>	
<p>DECRETO 23 gennaio 2023, n. 894 - certificato il 24 gennaio 2023          GCVI - T.U. 11/12/1933 n. 1775. GCVI - Acque - Pratica SIDIT 5107/2022 (codice locale 3201) Rinuncia alla concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee nel Comune di Castellina Marittima (PI) con mantenimento pozzo ad uso domestico potabile.</p> <p>.....</p>	78
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Superiore .....</p>	
<p>DECRETO 23 gennaio 2023, n. 896 - certificato il 24 gennaio 2023          RD nr. 523/1904 - LR nr. 80/2015. Concessione porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Torrente Faella, in Comune di Castelfranco Piandiscò (AR) per l'esecuzione di 13582 impianti in fibra ottica. Pratica SiDIT 5124/2022.</p> <p>.....</p>	82
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Sud</p>	
<p>DECRETO 23 gennaio 2023, n. 912 - certificato il 24 gennaio 2023          Pratica SiDIT n.1772/2882 del 2022. Concessione per la realizzazione di un guado e posa in opera di condotta per acquedotto aziendale sul Fosso del Quercecchio (TS27341), in località Podere Osteriaccia, nel comune di Montalcino (SI) - Cod. Locale n. 2354 - Concessionario: Podere Osteriaccia Soc. Agr. a r.l.</p> <p>.....</p>	88
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Superiore .....</p>	



<p>DECRETO 23 gennaio 2023, n. 914 - certificato il 24 gennaio 2023  R.D. 1775/1933 - Regolamento Regione Toscana n. 61/r del  16/08/2016 e s.m.i. - Procedimento/Pratica SiDIT n. 5534/2022-  870/2016; Codice locale n. RIN001_21261_SI. Rinnovo di con-  cessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee per uso  agricolo nel Comune di Montepulciano (SI), Località Il Greppo.</p>	98
<p>DECRETO 23 gennaio 2023, n. 918 - certificato il 24 gennaio 2023  R.D. 1775/1933 - Regolamento Regione Toscana n. 61/r del  16/08/2016 e s.m.i. - Procedimento/Pratica SiDIT n. 5512/2022-  742/2016; Codice locale n. RIN001_PC0000992SI. Rinnovo e  contestuale voltura di concessione di derivazione di acque pub-  bliche sotterranee nel Comune di Sinalunga (SI), Via G. Rossa.</p>	103
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno  Centrale</p>	
<p>DECRETO 23 gennaio 2023, n. 919 - certificato il 24 gennaio 2023  T.U. 11/12/33 n. 1775, sulle acque pubbliche - Concessione di  derivazione di ACQUE SOTTERRANEE ubicata in Comune di  PRATO, Loc. Madonnino, per uso AGRICOLO. Approvazione  del Disciplinare di concessione. Pratica n. 33423. - Procedi-  mento SIDIT 267/2023.</p>	108
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno  Superiore</p>	
<p>DECRETO 23 gennaio 2023, n. 922 - certificato il 24 gennaio 2023  T.U. 11/12/1933 n. 1775, sulle acque pubbliche - Concessione  di derivazione di acqua pubblica sotterranea da un pozzo ubica-  to in Comune di Civitella in Val di Chiana (AR), Via di Pescaio-  la, per uso civile. Approvazione del Disciplinare di concessione.  Pratica Sidit n. 3771/2022 (codice locale: CSA2022_00009).</p>	112
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Nord</p>	
<p>DECRETO 23 gennaio 2023, n. 924 - certificato il 24 gennaio 2023  R.D.523/1904 - L.37/1994 - L.R.41/2018 - Pratica idraulica n.  3651 - Pratica SIDIT n. 223/2023. Concessione ed Autoriz-  zazione idraulica per la realizzazione di rete in fibra ottica in  varie località del Comune di Pescaglia (LU).</p>	117
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Sud</p>	
<p>DECRETO 23 gennaio 2023, n. 926 - certificato il 24 gennaio 2023  Pratica SIDIT n.135253/2020 (25794/2017) - T.U. 11/12/1933  n. 1775 - Rinnovo della concessione Demaniale Idrica, rilascia-  ta dalla Provincia di Grosseto con Determinazione Dirigenzia-  le n.3997 del 13/11/2008 e successivo Decreto Dirigenziale di  voltura n.1481 del 06/02/2020 per la derivazione di acque pub-  bliche sotterranee mediante un pozzo nel Comune di Manciano  (GR), in Loc. Marsiliana, per uso civile.</p>	126

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Superiore . . . . .	
DECRETO 23 gennaio 2023, n. 937 - certificato il 24 gennaio 2023 T.U. 11/12/33 n.1775 - Concessione di acque pubbliche sotterranee per uso Civile - N.2 Pozzi siti in Comune di Monteriggioni (SI), Loc. Castellina Scalo, NCT foglio 1 particelle 1299 (P1) e 1666 (P2). Pratica: Sidit 215-21; locale4514; ex_175SI - Rinnovo e Voltura Concessione.	
. . . . .	130
DECRETO 23 gennaio 2023, n. 974 - certificato il 24 gennaio 2023 RD 523/1904-LR 80/2015. Concessione porzione di alveo del fosso delle Morticine (Id. MV20231) nel Comune di Scarperia e San Piero - sez. cens A (FI), occupato da condotta di scarico per acque reflue e meteoriche (diametro 800 mm). Pratica SiDIT 17665/2019.	
. . . . .	135
DECRETO 23 gennaio 2023, n. 978 - certificato il 24 gennaio 2023 T.U. 11/12/33 n. 1775 - Rinnovo concessione di acque pubbliche con captazione da n. 1 pozzo ubicato nel comune di Poggibonsi (SI) - Concessione n. 4611 (ex 20762 SI) - Sidit Pratica 5042/2016 - Procedimento 6034/2022.	
. . . . .	141
DECRETO 23 gennaio 2023, n. 979 - certificato il 24 gennaio 2023 T.U. 11/12/33 n. 1775 - Rinnovo Concessione di acque pubbliche con captazione da n. 1 pozzo ubicato nel comune di Poggibonsi (SI) - Concessione n. 4588 (ex 906 SI) - Sidit Pratica 4856/2016 - Procedimento 6366/2022.	
. . . . .	145
DECRETO 23 gennaio 2023, n. 988 - certificato il 24 gennaio 2023 RD nr. 523/1904 - LR nr. 80/2015. AUT_2399632 - Concessione porzione di area demaniale di vari corsi d'acqua, nei comuni di Castel San Niccolò e Montemignaio per la "Ricostruzione di elettrodotto aereo a media tensione DX2022004, denominato "CENTRALINA", rientrante nel "Progetto Resilienza". Pratica: SiDIT 2384/2022	
. . . . .	149
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Inferiore . . . . .	
DECRETO 23 gennaio 2023, n. 989 - certificato il 24 gennaio 2023 R.D. 523/1904. L.R. 80/2015. Pratica SIDIT 4117-2022. Concessione per utilizzo del demanio idrico con contestuale autorizzazione idraulica per attraversamento dei corsi dacqua Fossa Chiara, Canale emissario di Bientina e Fosso Nuovo con condotta fognaria per collettamento scarico zona artigianale (III stralcio) via Nazario Sauro Navacchio - Cascina nel Comune di Cascina (PI). Richiedente: Acque S.p.A. (prat. I15F0337).	
. . . . .	156
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Superiore . . . . .	

<p>DECRETO 24 gennaio 2023, n. 1001 - certificato il 25 gennaio 2023  T.U. 11/12/1933 n. 1775, sulle acque pubbliche - Concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea da un pozzo ubicato in Comune di Chiusi (SI), Loc. Stazione, per uso civile. Approvazione del Disciplinare di concessione. Pratica Sidit n. 3301/2022 (codice locale: CSA2022_00008).</p>	166
<p>.....</p>	
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Nord  DECRETO 24 gennaio 2023, n. 1003 - certificato il 25 gennaio 2023  R.D.523/1904 - L.37/1994 - L.R.41/2018 - Pratica idraulica n. 3640 - SIDIT n. 250/2023. Concessione ed Autorizzazione idraulica per la realizzazione di rete in fibra ottica in varie località del Comune di Zeri (MS).</p>	171
<p>.....</p>	
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Superiore  DECRETO 24 gennaio 2023, n. 1004 - certificato il 25 gennaio 2023  T.U. 11/12/33 n. 1775 - Concessione di acque pubbliche con captazione da n. 1 pozzo ubicato nel comune di Firenze (FI), in terreni individuati al N.C.T foglio di mappa n. 124 particella n. 27 - Sidit n. 4529/21</p>	181
<p>.....</p>	
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Nord  DECRETO 24 gennaio 2023, n. 1005 - certificato il 25 gennaio 2023  R.D. 523/1904 - L. 37/1994 - Reg. 60/R/2016 - L.R. 41/2018 - L.R. 50/2021 - Pratica idraulica n. 3551 - Pratica SIDIT n. 253/2023. Concessione idraulica in sanatoria relativa alla regolarizzazione di scarichi di acque reflue con recapito in vari corsi d'acqua del Reticolo Idrografico tramite procedura semplificata ai sensi dell'art. 4 comma 4 della L.R. 50/2021, siti nel Comune di San Romano in Garfagnana (LU).</p>	185
<p>.....</p>	
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Superiore  DECRETO 24 gennaio 2023, n. 1006 - certificato il 25 gennaio 2023  RD nr. 523/1904 - LR nr. 80/2015. Concessione porzione di area demaniale del torrente Levisone (Id. MV16912) nel Comune di Scarperia e San Piero (FI) per l'esecuzione di ponteggio provvisorio per intervento di miglioramento funzionale del "Ponte di Sasso" situato lungo viale Kennedy. Pratica SIDIT 52/2023.</p>	191
<p>.....</p>	
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Nord  DECRETO 24 gennaio 2023, n. 1009 - certificato il 25 gennaio 2023  R.D. 523/1904, L.R. 41/2018, L.R.50/2021. Pratica idraulica n. 3587, pratica Sidit n. 254/2023. Concessione di aree demaniali, di pertinenza di vari corsi d'acqua, nel comune di Comano (MS), occupate dagli scarichi n. 151-152-153-155-156-158-159-161-163-165-167.</p>	198
<p>.....</p>	

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Superiore . . . . .	
DECRETO 24 gennaio 2023, n. 1025 - certificato il 25 gennaio 2023	
R.D. 1775/1933, artt. 7 e 95. Voltura/Subentro nella titolarità della concessione di derivazione di acque pubbliche nel Comune di Sansepolcro, Via Senese Aretina Km 180,97, per uso civile, rilasciata dalla Provincia di Arezzo con D.D. n. 172/DS del 02/04/2015. Pratica SiDIT n. 1934/2020 (Codice locale n. ACS2001_00015).	
. . . . .	206
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Inferiore . . . . .	
DECRETO 24 gennaio 2023, n. 1058 - certificato il 25 gennaio 2023	
Pratica SIDIT 1206/2022 (codici locali PI663-PI701-PI2031) GCVI - Acque. Concessione di derivazione acque pubbliche sotterranee nel Comune di Santa Croce Sull'Arno (PI). Richiedente CONCERIA SETTEBELLO SPA.	
. . . . .	209
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Superiore . . . . .	
DECRETO 26 gennaio 2023, n. 1187 - certificato il 26 gennaio 2023	
R.D. 1775/1933, artt. 7 e 95. Voltura/Subentro nella titolarità della concessione di derivazione di acque pubbliche nel Comune di Chiusi (SI), Località Quattro Poderi, per uso agricolo, rilasciata dalla Provincia di Siena con disposizione dirigenziale n. 2536 del 30/09/2014. Pratica SiDIT n. 860/2016 (Codice locale n. 21362_SI).	
. . . . .	216

**SEZIONE**

**I**



**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

**Responsabile di settore Enzo DI CARLO**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

**Numero adozione: 785 - Data adozione: 23/01/2023**

Oggetto: R.D. 523/1904 - L. 37/1994 - L.R. 80/2015 - Pratica idraulica n. 3522 - Pratica SIDIT n. 87/2023. Concessione idraulica per la regolarizzazione di due tubazioni di rete gas metano in attraversamento del Fosso Freddanello (TN 37692), utilizzando il ponte esistente sito , in Loc. Sant'Alessio, via dei Dorini nel Comune di Lucca LU)

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. Sono esclusi dalla pubblicazione gli allegati A, D nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 23/01/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD000612

## IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014”;

RICHIAMATO il Regolamento emanato con D.P.G.R. 12 agosto 2016 n. 60/R “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della Legge Regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, e successiva modifica con regolamento emanato con D.P.G.R. 08/08/2017 n. 45/R;

VISTA la D.G.R.T. n. 1414 del 17/12/2018 – Disposizioni in materia di concessioni per l’occupazione del Demanio idrico – Modifiche alla D.G.R.T. 888/2017 “Determinazione dei canoni per l’uso del demanio idrico”;

VISTA la D.C.R.T. n. 103 del 06/12/2022: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 28 luglio 2021, n.81.";

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell’articolo 5 della Legge Regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)”;

TENUTO CONTO che, a seguito di sopralluogo effettuato in data 15/09/2021, è stata riscontrata la presenza di alcune interferenze da regolarizzare del corso suddetto con l’emissione dei conseguenti atti, la cui natura giuridica ed i cui riferimenti sono menzionati nell’allegato A, facente parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTA l’istanza presentata dalla Società GESAM Reti S.p.A. con sede legale in viale Nottolini, 34 Lucca, codice fiscale/partita IVA 01581890462, per la richiesta di concessione idraulica per l’uso a titolo esclusivo e temporaneo dell’area appartenente al Demanio dello Stato Ramo Idrico relativa alla regolarizzazione di due tubazioni di rete gas metano in attraversamento del Fosso Freddanello (TN 37692), utilizzando il ponte esistente sito, in Loc. Sant’Alessio, via dei Dorini nel Comune di Lucca LU), recepita al protocollo Regionale AOGRT al n. 0383082 del 07/10/2022 con la quale è

stata trasmessa la documentazione progettuale costituita dai seguenti elaborati a firma dell' Ing. Alessio Dinelli, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lucca al n. A875:

- Relazione tecnica-descrittiva;
- Tavola Unica (Stato di fatto – corografia – catastale – foto – planimetria – sezioni e prospetti);

PRESO ATTO che la concessione richiesta comporta l'occupazione di area demaniale;

DATO ATTO che la richiesta è volta ad ottenere l'uso a titolo esclusivo e temporaneo dell'area appartenente al Demanio dello Stato - Ramo idrico relativa alla regolarizzazione di due tubazioni di rete gas metano in attraversamento del Fosso Freddanello (TN 37692), utilizzando il ponte esistente sito, in Loc. Sant'Alessio, via dei Dorini nel Comune di Lucca (LU) – individuato al NCEU al Foglio 103, ponte adiacente part. 248-466 del Comune di Lucca;

PRESO ATTO che il richiedente ha provveduto al versamento di € 100,00 (euro cento/00) del 14/10/2022 tramite bonifico bancario su conto IBAN IT89 0076 0102 8000 0103 1575 820 intestato alla Regione Toscana per oneri istruttori, ed aver assolto all'imposta di bollo sulla domanda con marca da bollo da € 16,00 (euro sedici/00) avente Id. n. 01170348121140 del 22/09/2022;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Francesco Scatena, nominato con Ordine di servizio n. 23 del 25/11/2022;

CONSIDERATO CHE le condizioni di cui all'art. 3 comma 5 della L.R. 41/18 sono state verificate dal tecnico progettista;

DATO ATTO che la concessione dell'area demaniale può essere assentita con assegnazione diretta in quanto rientra tra quelle previste dall'art. 13 del Regolamento 60/R/2016 e successiva modifica;

VISTO in particolare l'art. 24 comma 6 del succitato Regolamento, ai sensi del quale la Concessione è rilasciata senza il disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra la Regione Toscana, in qualità di Amministrazione concedente (di seguito denominata "Concedente") e Concessionario;

RILEVATO che gli elaborati progettuali nella loro stesura finale, quelli che descrivono l'esecuzione delle opere per la richiesta in oggetto, ed ai quali si riferisce il seguente atto sono quelli sopra riportate che, a seguito della verifica della completezza della documentazione, è stato assegnato alla Pratica idraulica il n. 3522 – Pratica SIDIT n. 87/2023;

CONSIDERATO che:

- gli interventi previsti rientrano tra quelli autorizzabili ai sensi dell'art. 3 comma 2 della L.R. 41/2018;
- il progetto delle opere in oggetto presenta i requisiti per essere autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate;
- la realizzazione dei lavori in oggetto è disciplinata dal Capo VII del R.D 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, per il mantenimento delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche, prescrizioni tecniche particolari e prescrizioni generali di seguito riportate e le disposizioni disciplinate dal Capo VII del R.D. 523/1904 e dalla normativa nazionale e regionale di riferimento:



**PRESCRIZIONI TECNICHE:**

- le opere dovranno risultare così come descritte in relazione e rappresentate negli elaborati grafici presenti;

**PRESCRIZIONI TECNICHE PARTICOLARI:**

- Il rilascio della concessione per gli attraversamenti è condizionato al regime concessorio dei ponti/condotture di regimazione corsi d'acqua esistenti, pertanto, qualora gli stessi dovessero essere rimossi o adeguati anche le condotte potranno essere conseguentemente modificate a totale onere del richiedente la concessione;

**PRESCRIZIONI GENERALI:**

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art.2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;
- dovrà provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'area demaniale e delle opere autorizzate anche in caso di danni dipendenti dal regime idraulico del fosso interessato;
- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere la Concessione né subconcedere, anche parzialmente, il bene oggetto di

concessione;

- il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;
- l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica in particolare nei casi di:
  - a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari e nel presente Decreto;
  - b) violazione del divieto di cessione della Concessione e di sub-concessione anche parziale dell'area;
  - c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;
- Al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- Alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca, rinuncia, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, i luoghi, nel termine assegnato;
- Qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che su istanza di questi l'Amministrazione concedente non ritenga di esonerarlo, nel qual caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'amministrazione;
- Per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

PRESO ATTO di tutta la documentazione tecnica, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, consistente in: Tavola Unica (All. B), Relazione tecnico-descrittiva (All. C), Domanda Autorizzazione idraulica e Dichiarazione compatibilità idraulica (All. D);

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 19 (diciannove) la durata della concessione, che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del termine di concessione;

DATO ATTO che eventuali successive modifiche in merito all'ammontare di tale aliquota saranno comunicate dall'Amministrazione regionale, rimanendo comunque ferma la validità dell'impegno assunto dal concessionario in merito a tale versamento per tutta la durata della concessione;

DATO ATTO che il canone demaniale annuo per l'uso richiesto (Usò 11.0 – Attraversamenti sotterranei o utilizzando manufatti esistenti), determinato secondo D.G.R.T. n. 1414 del 17/12/2018 "Disposizioni in materia di concessioni per l'occupazione del demanio idrico - Modifiche alla D.G.R.T. n. 888/2017" e D.G.R.T. n. 1555/2022, è determinato in € 300,00 (euro trecento/00) applicando la riduzione del canone concessorio nella misura del 20% (art. 29 c.5 del Regolamento di attuazione dell'art. 5 della L.R. n. 80 del 28 dicembre 2015, approvato con D.P.G.R. n. 60/R del

12/08/2016 e successiva modifica con D.P.G.R. n. 45/R dell'11/08/2017) l'importo risulta pari ad € 240,00 (euro duecentoquaranta/00) e secondo la rivalutazione al tasso di inflazione del 7,10 % l'importo ammonta ad € 257,04 (euro duecentocinquantesette/04) per un totale del canone demaniale di € 514,08 (euro cinquecentoquattordici/08) per n. 2 (due) attraversamenti;

TENUTO CONTO che, con nota Prot. n. 0395216 del 17/10/2022 è stato sospeso il procedimento in attesa del versamento delle indennità pregresse richieste e indicato che, solo a seguito della corresponsione delle indennità pregresse e del ricevimento dell'atto emesso dalla Polizia Idraulica, la cui natura giuridica ed i cui riferimenti sono menzionati nell'allegato A, facente parte integrante e sostanziale del presente atto, si sarebbe potuto riattivare lo stesso;

CONSIDERATO che con nota protocollo di cui sopra è stato richiesto al soggetto istante, per il rilascio della Concessione, di effettuare il versamento di € 2.895,04 (euro duemilaottocentonovantacinque/04) quale indennità occupazione arretrate incluso interessi legali (anni 2017-2018-2019-2020-2021-2022), versamento di € 482,50 (euro quattrocentottantadue/50) quale imposta regionale arretrata incluso interessi legali;

DATO ATTO che il richiedente ha provveduto in data 18/10/2022 ad effettuare il versamento con bonifico bancario su conto IBAN n. IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018 di:

- € 2.895,04 (euro duemilaottocentonovantacinque/04) quale indennità occupazione arretrate incluso interessi legali (anni 2017-2018-2019-2020-2021-2022);

DATO ATTO che il richiedente ha provveduto in data 18/10/2022 ad effettuare il versamento su conto IBAN IT70 0J076 0102 8000 0001 1899 580 di:

- € 482,50 (euro quattrocentottantadue/50) quale imposta regionale arretrata incluso interessi legali;

CONSIDERATO che con nota protocollo AOOGR Prot. 0437729 del 15/11/2022 è stato richiesto al soggetto istante, per il rilascio della Concessione, di effettuare il versamento di € 514,08 (euro cinquecentoquattordici/08) quale deposito cauzionale pari ad una annualità del canone demaniale, versamento di € 17,04 (euro diciassette/04) quale integrazione Imposta regionale anno 2022 rivalutata al tasso d'interesse corrente, € 34,08 (euro trentaquattro/08) quale integrazione canone anno 2022 rivalutato al tasso d'interesse corrente;

DATO ATTO che il richiedente ha provveduto in data 17/11/2022 ad effettuare il versamento con bonifico bancario su conto IBAN n. IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018 di:

- € 34,08 (euro trentaquattro/08) quale integrazione canone anno 2022 rivalutato al tasso d'interesse corrente;
- € 514,08 (euro cinquecentoquattordici/08) quale deposito cauzionale pari ad una annualità del canone demaniale;

DATO ATTO che il richiedente ha provveduto in data 17/11/2022 ad effettuare il versamento su conto IBAN IT70 0J076 0102 8000 0001 1899 580 di:

- € 17,04 (euro diciassette/04) quale integrazione Imposta regionale anno 2022 rivalutata al tasso d'interesse corrente;

DATO ATTO che l'imposta di bollo di € 16,00 (euro sedici/00) da apporre sul presente atto è stata assolta con marca da bollo Id. n. 01201198640226 del 17/03/2022;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F);

#### DECRETA

1. DI RILASCIARE a favore della Società Società GESAM Reti S.p.A. con sede legale in viale Nottolini, 34 Lucca, codice fiscale/partita IVA 01581890462, la concessione per l'uso a titolo esclusivo e temporaneo dell'area appartenente al Demanio dello Stato Ramo Idrico relativa alla regolarizzazione di due tubazioni di rete gas metano in attraversamento del Fosso Freddanello (TN 37692), utilizzando il ponte esistente sito, in Loc. Sant'Alessio, via dei Dorini nel Comune di Lucca LU) – individuato al NCEU al Foglio 103, ponte adiacente part. 248-466 del Comune di Lucca, ai soli fini idraulici ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e degli artt. 2, 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati allegati alla Pratica idraulica n. 3522 – Pratica SIDIT n. 87/2023;
2. DI PRENDERE ATTO di tutta la documentazione tecnica, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, consistente in: Tavola Unica (All. B), Relazione tecnico-descrittiva (All. C), Domanda Autorizzazione idraulica e Dichiarazione compatibilità idraulica (All. D);
3. DI DISPORRE che il mantenimento delle opere sia sottoposta alle prescrizioni tecniche, prescrizioni tecniche particolari e prescrizioni generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
4. DI STABILIRE che la concessione ha durata di anni 19 (diciannove) secondo le condizioni e le clausole previste in premessa e che il canone di concessione, pari a € 514,08 (euro cinquecentoquattordici/08), soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni che verranno emanate dalla Regione Toscana, da pagarsi entro il 31 Dicembre dell'anno di riferimento, sino alla scadenza della presente concessione anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione;
5. DI INVIARE il presente atto tramite pec alla Società richiedente;
6. DI DARE ATTO che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

*Allegati n. 4*

- A Estremi/Natura Giuridica Atto citato*  
*053dbfb5cc5d67cb5fbde1e71bd93c658dc3a077b8303231eff80710fa9e9615*
- B Tavola Unica*  
*3513c6b188ed28006685d9f012456ae53c3818d86d0db797f5b1079d4e63a315*
- C Relazione tecnico-descrittiva*  
*d8a302c2feb141e32d97a495eb8bda048e4cea00d9cc5d765bef0477600d5a87*
- D Domanda Autorizzazione idraulica e Dichiarazione Compatibilità idraulica*  
*c114e06c415298d1789fa3f013b0b8e0c2a1afa78e728d28d0c0ff19dceabb35*

### **Relazione tecnico-descrittiva**

relativa ai lavori di scavalamento Rio Freddanello, con 2 tubazioni di rete gas metano in Frazione di S. Alessio nel comune di Lucca.

Le opere citate in oggetto traggono origine dalla necessità della Scrivente di regolarizzare gli atti concessori relativi allo scavalamento con 2 tubazioni di rete gas metano nella Frazione di S. Alessio, in via Dorini, il tutto come visionato in sopralluogo congiunto tra la scrivente ed i tecnici incaricati del Vs. Ente, dove la strada interseca con un ponte il corso del Rio Freddanello.

In questo contesto, sono state posate 2 condotte.

1. La condotta alimentata in bassa pressione in acciaio rivestito avente DN 100 risulta in fregio al cordolo esterno della struttura posizionata sul lato Sud/Ovest.
2. L'altra Condotta, alimentata in media pressione, in acciaio rivestito del DN 100, risulta posizionata in guaina di acciaio DN 200 sotto la soletta in cls armato e posta sul lato Nord/Est della struttura originaria del ponte costruita in pietrame e laterizio.

Entrambe le tubazioni sia prima che dopo la struttura del ponte percorrono in senso longitudinale il sottosuolo della via comunale dei Dorini.

Nel punto in cui le tubazioni, intersecano il corso d'acqua, è stato previsto uno spostamento sul piano verticale, per portare le condotte al piano di posa attuale del manufatto prefabbricato.

Tali opere sono state eseguite senza compromettere la tenuta idraulica del manufatto né senza apportare alcuna modifica alla sezione attuale del canale, alle strutture e luci libere di flusso e con le modalità indicate nell'elaborato grafico relativo.

Lucca, 04/10/22





**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

**Responsabile di settore Enzo DI CARLO**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

**Numero adozione: 811 - Data adozione: 23/01/2023**

Oggetto: R.D. 523/1904, L. 37/1994, L.R. 80/2015. Pratica idraulica n. 3279, pratica Sidit n. 2390/2022. Integrazione del decreto dirigenziale n. 25570 del 23.12.2022.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 23/01/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD001010



## IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L.R. 2/1971 " Istituzione dei tributi propri della Regione" emanata ai sensi dell'art. 2 della legge 16/05/1970 n. 281 con cui è istituita l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione, e s.m. e i.;

VISTA la L. 37/1994 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs 112/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il D.Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di Consorzi di Bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R.91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994” e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

RICHIAMATA la D.G.R.T. 1341/2015 “Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell'art. 9 comma 4) della L.R. 22/2015”;

RICHIAMATO il Regolamento emanato con DPGR 60/R/2016 “Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, e successiva modifica con regolamento emanato con D.P.G.R. 08/08/2017 n. 45/R;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010 n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni) modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014”;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della L.R. 28 dicembre 2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri”;

RICHIAMATA la D.G.R.T 1414/2018 “Disposizioni in materia di concessioni per l'occupazione del demanio idrico - Modifiche alla D.G.R.T. 888/2017”;

VISTA la L.R. 7/2020 “Disposizioni in materia di rischio alluvioni – Modifiche alla L.R. 41/2018”;

RICHIAMATA la D.C.R.T. 103/2022 "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 28 luglio 2021, n.81";

RICHIAMATA la D.G.R.T 1555/2022 "Aggiornamento dei canoni per l'uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del d.p.g.r. n. 60/R/2016";

CONSIDERATO che in seguito alla pubblicazione della delibera regionale n. 1219 del 02/11/2022 relativa all' "Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l'annualità 2022, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80", si è reso necessario chiedere alla Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. (C.F./p.Iva:08936640963-sede legale in via Gaetano Negri n.1 – Milano), con pec protocollata con n. 0508367 del 28.12.2022, l'aggiornamento dei canoni e degli indennizzi dovuti, al tasso di inflazione del 7,1%, per la concessione relativa ad un'area demaniale di pertinenza del Fosso dei Loghi, nel comune di Massa (MS), rilasciata alla società con proprio decreto n. 17530 del 06.09.2022;

DATO ATTO che con la stessa pec è stata richiesta anche la costituzione di una garanzia finanziaria, a copertura delle spese di ripristino dei luoghi, ai fini della rimozione dell' opera realizzata nonché a copertura delle spese per l'esecuzione dei lavori necessari, pari a € 4.721,60;

PRESO ATTO che con pec n. 0005993 del 04.01.2023 la Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. ha trasmesso a questo Settore le ricevute dei pagamenti degli importi richiesti e la dichiarazione sostitutiva relativa al pagamento dell'imposta di bollo per il decreto mediante marca da bollo da € 16,00 che ha l'id:01210287490761 e la data del 24.11.2022;

DATO ATTO che nel proprio decreto n.25570 del 23.12.2022 "R.D. 523/1904, L 37/1994, L.R. 80/2015. Pratica idraulica n. 3279, pratica Sidit n. 2390/2022. Proroga concessione ed autorizzazione idraulica per realizzare un attraversamento di cantiere sul Fosso dei Loghi, nel comune di Massa (MS)", si accoglieva la richiesta di proroga presentata dalla Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A.(C.F./p.Iva:08936640963-sede legale in via Gaetano Negri n.1 a Milano) e conseguentemente si concedeva una proroga di 6 mesi, erroneamente a partire dal 05/01/2022, della concessione rilasciata con proprio decreto n. 17530 del 06.09.2022, ai sensi e per gli effetti della del R.D. 523/1904 L.R. 80/2015, dell'area demaniale dei Fosso dei Loghi, nel comune di Massa (MS) sulla quale realizzare un attraversamento di cantiere;

DATO ATTO che nel decreto n.25570 del 23.12.2022, per un mero errore materiale, veniva concessa la proroga a partire dal 05/01/2022 e non dal 05/01/2023;

RITENUTO di rettificare il predetto decreto, limitatamente alla data di scadenza della concessione;

tutto ciò premesso e considerato,

#### DECRETA

- di confermare la concessione rilasciata alla Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A.(C.F./p.Iva:08936640963-sede legale in via Gaetano Negri n.1 – Milano) con proprio decreto n. 17530 del 06.09.2022 "R.D. 523/1904, L 37/1994, L.R. 80/2015. Pratica idraulica n. 3279,

pratica Sidit n. 2390/2022. Concessione ed autorizzazione idraulica per realizzare un attraversamento di cantiere sul Fosso dei Loghi, nel comune di Massa (MS)”;

- di confermare la proroga di 6 mesi, a partire dal 05/01/2023, dell’area demaniale rilasciata in concessione di pertinenza del Fosso dei Loghi, nel comune di Massa (MS), sulla quale realizzare un attraversamento di cantiere, stabilita con proprio decreto n. 25570 del 23.12.2022;

- di confermare le condizioni e le prescrizioni precedentemente stabilite con il decreto n. 17530 del 06.09.2022;

- di dare atto che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l’art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi; il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;

- di notificare il presente atto all’indirizzo pec del tecnico incaricato dalla Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A.;

- di dare atto che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso nei confronti dell’autorità giudiziaria competente, nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

**Responsabile di settore Gennarino COSTABILE**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

**Numero adozione: 817 - Data adozione: 23/01/2023**

Oggetto: T.U. 11/12/1933 n. 1775, art. 7 e Regolamento 61/R/2016 - Rinnovo della concessione di derivazione d'acqua superficiale pubblica dal corso d'acqua Torrente Ciuffenna in Comune di Terranuova Bracciolini (AR), loc. Molino di Montelungaccio, per uso agricolo rilasciata dalla Provincia di Arezzo con Determinazione Dirigenziale n. 36/AD del 02/03/2012 - Pratica SIDIT 5822/2020 (Codice locale: Rin001\_CSU2011\_00003).  
Approvazione del disciplinare di concessione.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 23/01/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD000899

## IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici";

VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii.;

VISTO il D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana 25 gennaio 2005 n. 6 "Approvazione del piano di tutela delle acque";

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";

VISTA la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 "Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56";

VISTA la L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri";

VISTA la delibera della Giunta regionale 23/02/2016 n. 122, "Delibera per il subentro nei procedimenti ai sensi dell'art.11bis comma 2 della L.R.22/2015 in materia di difesa del suolo";

VISTI i regolamenti della Regione Toscana:

- 21 aprile 2015, n. 51/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 25 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni";

- 16 agosto 2016, n. 61/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 25 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015";

VISTA la delibera della Giunta regionale 21/01/2019 n. 58, pubblicata nel Burt il 30/01/2019, recante "Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l'individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di gestione delle Acque delle autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana";

VISTA la delibera della Giunta Regionale 1 ottobre 2018 n. 1068 "Delibera di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque per l'annualità 2018";

VISTO l'art. 1 della L.R. 16 aprile 2019, n. 19 recante "Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2019 - 2021" con il quale è stata abrogata l'imposta regionale sulle concessioni di acque pubbliche, prevista dalla lettera b) del comma 2 dell'art. 1 della L.R. n. 2 del 20/12/1971, a partire dall'anno di imposta 2019;

VISTA la delibera della Giunta Regionale n. 1219 del 02/11/2022 recante "Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l'annualità 2022 ai sensi dell'art.6, comma 2 della L. R. 28/12/2015 n.80";

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 36/AD del 02/03/2012 della Provincia di Arezzo con la quale venne accordata a Guasconi Laura la concessione di derivazione superficiale di acqua pubblica dal corso d'acqua Torrente Ciuffenna in Comune di Terranuova Bracciolini (AR), loc. Molino di Montelungaccio, subordinatamente alle condizioni e obblighi stabiliti nel disciplinare Rep. 68/2012 sottoscritto in data 28/02/2012 per la durata di anni dieci decorrenti dalla data del decreto di concessione e pertanto con scadenza al 01/03/2022;

VISTA la domanda presentata in data 13/12/2021 dall'impresa individuale Guasconi Laura (PIVA 01370180513), per il rinnovo della concessione di derivazione di acqua pubblica rilasciata con n. 36/AD del 02/03/2012 sopra richiamata, per il prelievo dal corso d'acqua Torrente Ciuffenna in Comune di Terranuova Bracciolini (AR), loc. Molino di Montelungaccio, in misura non superiore a 1,8 l/s e per un fabbisogno annuo massimo di 2400 mc corrispondente ad una portata media di 0,076 l/s, per uso agricolo per

l'irrigazione di circa 20000 mq di terreno contraddistinto catastalmente al Fg. 28 P.lle 23, 26 (parte) e 240 coltivato a seminativo;

VISTI gli esiti dell'istruttoria svolta dall'Ufficio di Arezzo del Genio Civile Valdarno Superiore e ritenuto che, a seguito dell'esperita istruttoria, le caratteristiche della derivazione possono essere così sintetizzate:

- la quantità di acqua da derivare è fissata in misura non superiore a 1,8 l/s per un fabbisogno annuo massimo di 2400 mc corrispondente ad una portata media di 0,076 l/s, per uso agricolo;
- il concessionario corrisponderà annualmente, il canone di concessione di derivazione definito per l'anno 2022, a norma della L.R.80/2015 e delle D.G.R. n. 1068/2018 e n. 1219 del 02/11/2022 pari a € 28,00 (*euro ventotto virgola zero centesimi*).

CONSIDERATO che la richiedente ha versato in data 04/01/2023 l'importo di € 28,00 tramite bonifico su c/c postale intestato a Regione Toscana, codice IBAN IT41 X 07601 02800 001031581018, a titolo di cauzione ai sensi dell'art. 60 DPGRT 61/R/2016 e DGRT 1068 del 01/10/2018, a garanzia del pagamento del canone di concessione di derivazione delle acque e degli obblighi assunti con il presente atto che sarà restituita al termine della concessione senza rinnovo;

DATO ATTO che la titolare dell'impresa Sig.ra Guasconi Laura ha sottoscritto in data 14/01/2023 il Disciplinare di concessione, conservato agli atti e allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;

DATO ATTO CHE il Disciplinare in questione è conforme allo schema tipo approvato con Delibera G.R.T. n. 194 del 16/03/2016;

CONSIDERATO che l'imposta di bollo del presente atto e del disciplinare di concessione sono stati assolti mediante bonifico su C/C postale intestato a Regione Toscana IBAN IT89O0760102800001031575820;

Tutto ciò premesso e considerato

#### DECRETA

1. di rilasciare, entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, alla impresa individuale Guasconi Laura (P.IVA 01370180513), per la durata di anni dieci (10) decorrenti dalla data di scadenza della previgente determinazione di concessione e pertanto con validità fino al 01/03/2032, il rinnovo della concessione di derivazione di acqua pubblica dal corso d'acqua Torrente Ciuffenna in Loc. Montelungaccio nel Comune di Terranuova Bracciolini (AR) per uso agricolo per l'irrigazione di circa 20000 mq di terreno identificato al NCT del comune di Loro Ciuffenna al Fg. 28 p.lle 23, 26 (parte) e 240 coltivato a seminativo, per un fabbisogno annuo di 2400 mc e una portata media di 0,076 l/s sulla base della quale è calcolato il canone di concessione;
2. di approvare il Disciplinare, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), sottoscritto in data 14/01/2023 dalla titolare dell'impresa, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;
3. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito nel Disciplinare di Concessione richiamato ed approvato al precedente punto 2;
4. di dichiarare che, ai sensi delle D.G.R. n. 1068/2018 e n. 1219/2022 il canone per la concessione di derivazione d'acqua è stabilito nella misura di € 28,00 (*euro ventotto virgola zero centesimi*);
5. di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Terranuova Bracciolini;
6. di dare atto, altresì, che, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

*Allegati n. 1*

*A*

*Disciplinare di concessione*

*0c1f2d29caac26e1c9281992ad4fdc8c07f1f35182eaf3d2dfc8d113ba724d72*



**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

**Responsabile di settore Gennarino COSTABILE**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

**Numero adozione: 823 - Data adozione: 23/01/2023**

Oggetto: R.D. 1775/33 - Regolamento Regione Toscana n. 61/r del 16/08/2016 e s.m.i. - Approvazione della variante sostanziale alla concessione di derivazione di acque sotterranee pubbliche nel Comune di Chiusi della Verna (AR), Loc. Pagliarese - Corsalone, per uso produzione beni e servizi e antincendio, rilasciata con decreto dirigenziale di rinnovo n. 6812 del 08/05/2018. Procedimento/Pratica SiDIT n. 6162/2022-2075/2020 (Codice locale n. ACS2004\_00074).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 23/01/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD000888



## IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici”;

VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii.;

VISTO il D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana 25 gennaio 2005 n. 6 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”;

VISTA la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56”;

VISTA la L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;

VISTI i regolamenti della Regione Toscana:

- 21 aprile 2015, n. 51/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 25 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni”;

- 16 agosto 2016, n. 61/R “Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 25 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015” e ss. mm. e ii;

VISTE le delibere della Giunta Regionale del 1 ottobre 2018 n. 1068 "Delibera di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque per l'annualità 2018" e del 2 novembre 2022 n. 1219 "Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l'annualità 2022”;

RICHIAMATO il Decreto Dirigenziale n. 6812 del 08/05/2018, con il quale è stato rilasciato alla Società Lincoln Electric Italia S.r.l. il rinnovo della concessione di derivazione d’acqua sotterranea pubblica mediante l’utilizzo di n. 2 pozzi ubicati in Loc. Pagliarese - Corsalone su terreno distinto al catasto del Comune di Chiusi della Verna (AR) al Fg. 95 Particelle 40 e 306, per un fabbisogno annuo di 20.000 mc e una portata media di 0,63 l/s, destinati ad uso per uso produzione beni e servizi e antincendio, con scadenza fissata al 29/11/2027;

VISTA l’istanza acquisita al protocollo in data 14/11/2022 al numero 432409, con cui la Società Lincoln Electric Italia S.r.l., con sede in Rivoli Veronese (VR), (C.F. 02356780102), ha presentato domanda di variante sostanziale alla concessione di derivazione di acque sotterranee pubbliche sopra richiamata, con richiesta di variazione in aumento del prelievo da 20.000 mc/anno a 30.000 mc/anno, con mantenimento delle destinazioni d’uso produzione beni e servizi e antincendio;

CONSIDERATO che la variazione in aumento del prelievo costituisce variante sostanziale alla concessione ai sensi di quanto disposto dall’art. 69 c. 3 lettera b) del d.p.g.r. 61/R/2016;

CONSIDERATO che l’avviso di istruttoria della richiesta di variante sostanziale alla concessione, comprensivo dei principali dati, è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune interessato nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e che a seguito di tali pubblicazioni non sono pervenute opposizioni;

CONSIDERATO che il parere dell'Autorità di Bacino Distrettuale competente, acquisito al protocollo in data 01/12/2022 al numero 0467734, è risultato favorevole;

VISTI gli esiti dell'istruttoria svolta dall'Ufficio e le caratteristiche della derivazione che possono essere così sintetizzate:

- la nuova quantità di acqua da derivare, sulla quale è calcolato il canone di concessione, è fissata in misura della portata media di 0,95 l/s, per un fabbisogno complessivo di 30.000 metri cubi annui, destinati ad uso produzione beni e servizi e antincendio;

CONSIDERATO che la variante sostanziale alla concessione di derivazione comporta l'adeguamento del canone di concessione;

CONSIDERATO CHE il richiedente ha versato in data 27/02/2018 la somma di euro € 4.734,00 (*euro quattromilasettecentotrentaquattro virgola zero centesimi*) tramite bonifico su C/C postale IBAN IT41 X 07601 02800 001031581018 intestato a Regione Toscana, a titolo di cauzione a garanzia del pagamento del canone di concessione di derivazione d'acqua pubblica ai sensi dell'art. 60 della D.P.G.R. 61/R/2016 e della D.G.R.T. n. 889 del 07/08/2017 e degli obblighi assunti con il disciplinare di concessione, somma che sarà restituita alla scadenza della concessione senza rinnovo;

RITENUTA l'istanza presentata meritevole di approvazione;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il titolare di posizione organizzativa "Procedure tecnico autorizzative in materia di acqua - Valdarno Superiore", Ing. Carmelo Cacciatore;

DATO ATTO che l'imposta di bollo relativa al presente atto è stata regolarmente assolta;

#### DECRETA

1. di accogliere la richiesta presentata dalla Società Lincoln Electric Italia S.r.l., con sede in Rivoli Veronese (VR), (C.F. 02356780102), di variante sostanziale alla concessione di derivazione di acqua sotterranea rinnovata con Decreto Dirigenziale n. 6812 del 08/05/2018, consistente nella variazione in aumento del prelievo da 20.000 mc/anno a 30.000 mc/anno mediante l'utilizzo di n. 2 pozzi ubicati in Loc. Pagliarese - Corsalone su terreno distinto al catasto del Comune di Chiusi della Verna (AR) al Fg. 95 Particelle 40 e 306, per un fabbisogno annuo di 30.000 mc e una portata media di 0,95 l/s, per uso produzione beni e servizi e antincendio;
2. di stabilire che la scadenza della concessione rimane confermata alla data del 29/11/2027;
3. di apportare conseguentemente le seguenti modifiche al disciplinare allegato al Decreto n. 6812 del 08/05/2018:

Art. 2 - QUANTITA' ED USO DELL'ACQUA DA PRELEVARE, c. 4, da "Nell'anno civile non potrà essere prelevato un volume eccedente di 20.000 metri cubi dai due pozzi; la portata media di concessione su cui calcolare il canone è pari a 0,63 (zero virgola sessantatre) litri al secondo." modificato in: "Nell'anno civile non potrà essere prelevato un volume eccedente di 30.000 metri cubi dai due pozzi; la portata media di concessione su cui calcolare il canone è pari a 0,95 (zero virgola novantacinque) litri al secondo.";

Art. 7 - CANONE, da "c. 1. Ai sensi del DPGR 61/R/2016 e della delibera di Giunta regionale n. 889 del 7/8/2017, il canone annuo è stabilito in 2.367,00 (euro duemilatrecentosessantasette virgola zero), salvo successivi aggiornamenti a seguito di delibera della Giunta regionale. Per gli anni successivi a quello del rilascio di concessione, il canone aggiornato nell'importo definito dalla Giunta sulla base del tasso di inflazione programmato, dovrà essere corrisposto entro il 31 dicembre anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della risorsa, salvo il diritto di rinuncia; c. 2. Con la stessa scadenza e decorrenza del canone il Concessionario verserà anche l'imposta regionale sulle concessioni statali del demanio idrico, pari al 10% del canone di concessione di derivazione, per un importo (calcolato sulla base degli importi

stabiliti per l'anno 2017) pari a € 236,70 (euro duecentotrentasei virgola settanta).” modificato in: “c. 1. Il canone annuale è determinato ai sensi della DGRT 1068/2018, aggiornato al tasso di inflazione del 7,1% così come stabilito dalla Del.G.R. n. 1219 del 02/11/2022 (Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l'annualità 2022); c. 2. L'importo del canone annuale è pari a € 2.843,51”;

4. di trasmettere il presente provvedimento al Concessionario e al Comune di Chiusi della Verna;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

**Responsabile di settore Gennarino COSTABILE**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

**Numero adozione: 830 - Data adozione: 23/01/2023**

Oggetto: RD 523/1904-LR 80/2015. Rinuncia alla concessione rilasciata con con Decreto Dirigenziale n. 20412 del 12/12/2019. Pratica SiDIT 214/2019

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 23/01/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD000834

## IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 93 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994";

VISTA la D.C.R.T. n. 81 del 28/07/2021: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 29 aprile 2020, n. 28.";

VISTA la L.R. 22 del 03.03.2015 "Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, 56 (Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e Fusioni di comuni) modifiche alle Leggi regionali 32/2002, 67/2003, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014";

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell'8/8/2017;

VISTA la DGRT n. 888 del 07/08/2017 "determinazione dei canoni per l'uso del demanio idrico";

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)."

PREMESSO che con Decreto n. 20412 del 12/12/2019 la Regione Toscana ha rilasciato a Birindelli Srl, C.F. 02333280481, con sede legale nel Comune di Vinci, Viale Togliatti n. 79, l'autorizzazione e concessione ai sensi del R.D. 523/1904 per l'occupazione di porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Rio dei Morticini, loc. Sovigliana nel Comune di Vinci, presso la particella 1924 del Foglio 53 con l'opera n. 1116 – piattaforma removibile.

VISTA l'istanza del richiedente Birindelli Srl di rinuncia alla concessione sopra citata, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 485898 del 15/12/2022 presentata dal soggetto sopra citato;

DATO ATTO che il richiedente non ha allegato la documentazione tecnica in quanto già in possesso dell'Ufficio;

VISTO in particolare l'art. 37 del succitato Regolamento, ai sensi del quale il concessionario può rinunciare alla concessione anticipatamente rispetto alla scadenza prevista nell'atto di concessione;

CONSIDERATO che sono state valutate sussistere le condizioni favorevoli, per quanto attiene gli aspetti amministrativo-contabili, alla cessazione anticipata della concessione demaniale in quanto risultano regolarmente pagati i canoni 2019-2020 e 2021 (Codice Sidit n. 214/2019, Codice Locale 1486\_1);

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Piero Paliotta nominato con Ordine di Servizio n. 19 del 14/11/2022;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016.

DATO ATTO che l'imposta di bollo virtuale sul presente atto, che sarà assolta a cura dell'Amm.ne Regionale, è stata anticipata dal richiedente a mezzo bonifico sul conto corrente postale codice IBAN IT 89 O 07601 02800 001031575820.

Tutto ciò premesso e considerato

## DECRETA

1. di autorizzare il richiedente Birindelli Srl, C.F. 02333280481, con sede legale nel Comune di Vinci, Viale Togliatti n. 79, alla cessazione anticipata della Concessione demaniale per:

- opera n. 1116 - costruzione di una piattaforma removibile, con occupazione di porzione di area

demaniale del corso d'acqua denominato Rio dei Morticini, loc. Sovigliana nel Comune di Vinci, presso la particella 1924 del Foglio 53 .

2. di dare atto che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;

3. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento all'indirizzo pec [alessio.gabrielli@ingpec.eu](mailto:alessio.gabrielli@ingpec.eu).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

**Responsabile di settore Gennarino COSTABILE**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

**Numero adozione: 831 - Data adozione: 23/01/2023**

Oggetto: RD 523/1904-LR 80/2015. Rinuncia alla concessione di porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Torrente Corsalone, Loc. Campi in Comune di Bibbiena(AR). Pratica SiDIT 60/2019

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 23/01/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD000915

## IL DIRIGENTE

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 Nuove norme sul procedimento amministrativo e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014”;

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell’8/8/2017;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri).”

PREMESSO che con decreto n. 2846 del 5/3/2019 è stata rilasciata la concessione alla ditta Agnolozzi srl per ripristino della strada di servizio esistente nell’area appartenente al Demanio Idrico del T. Corsalone, ai fini del suo utilizzo per l’attività estrattiva di cui la ditta era esercente, per una durata di anni 9;

VISTA l’istanza presentata dalla Società Agnolozzi srl c.f. 01808980518, con sede legale in Comune di Bibbiena(AR), loc. Fornace in data 29/11/2022 assunta al protocollo con il n. 463493 di cessazione anticipata della concessione di porzione di area demaniale del corso d’acqua denominato Torrente Corsalone, Loc. Campi in Comune di Bibbiena(AR), per l’ utilizzo ‘viabilità’ esistente in dx idrografica;

PRESO ATTO che la Società ha comunicato con l’istanza sopra citata, la conclusione dell’attività estrattiva;

VISTO in particolare l’art. 37 del succitato Regolamento, ai sensi del quale il concessionario può rinunciare alla concessione anticipatamente rispetto alla scadenza prevista nell’atto di concessione;

CONSIDERATO che sono state valutate sussistere le condizioni favorevoli, per quanto attiene gli aspetti amministrativo-contabili, alla cessazione anticipata della concessione demaniale in quanto risultano regolarmente pagati i canoni annualità 2020 – 2021 e 2022, nonché l’imposta sulle concessioni per gli anni 2021 e 2022;

DATO ATTO che dal sopralluogo effettuato risulta che le lavorazioni eseguite sono state realizzate regolarmente e con buon esito e che pertanto l’istanza di rinuncia può essere accolta;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Piero Paliotta nominato con Ordine di Servizio n. 19 del 14/11/2022.

Tutto ciò premesso e considerato

## DECRETA

1. di prendere atto, per le motivazioni espresse in narrativa, della rinuncia da parte della soc. Agnolozzi srl c.f. 01808980518, con sede legale in Comune di Bibbiena(AR), loc. Fornace, della concessione rilasciata con decreto n. 2846 del 5/3/2019 riguardante il ripristino della viabilità di servizio lungo la sponda destra del torrente Corsalone in loc. Campi in Comune di Bibbiena (AR) con occupazione di suolo demaniale;
2. di accogliere la richiesta di rinuncia e conseguentemente autorizzare, ai sensi dell’art. 37 del Regolamento 60/R/2016 la cessazione anticipata della concessione succitata e l’archiviazione dell’istanza di concessione di suolo del demanio idrico richiamata in premessa e assunta al protocollo n. 463493 del 29/11/2022;
3. di notificare il presente atto all’indirizzo pec: agnolozzisrl@pec.it.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all’autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE





**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

**Responsabile di settore Renzo RICCIARDI**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

**Numero adozione: 833 - Data adozione: 23/01/2023**

Oggetto: Pratica SiDIT n. 3978/2022 - Concessione di area demaniale di mq 855 per taglio in alveo di vegetazione arborea e arbustiva (tip. 8.3), lungo tratti del Botro della Fonte (TS39101), dei suoi affluenti (TS38856, TS38993) e dell'affluente del fosso delle Macerine (TS38878, TS38882), ed autorizzazione per taglio di vegetazione arborea e arbustiva nelle pertinenze dei fossi predetti e degli affluenti del Botro della Fonte (TS38812, TS39006, TS39021, TS39121, TS39187), dell'affluente del fosso delle Macerine (TS38927), del fosso delle Scopaie (TS39447) e dei suoi affluenti (TS39547, TS39693), del Botro delle Coste (TS38815) e del Botro delle Capannacce (TS39062), in località Monteverdi nel comune di Civitella Paganico (GR).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 23/01/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD000881

## IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”;

VISTA la Legge 241/1990 e ss.mm.ii., “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA la L. 37/1994 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs. n. 112 del 31/03/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTA la L.R. 23 luglio 2009 n. 40 “Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell’attività amministrativa”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTA la D.C.R.T. n. 57 del 11/06/2013 “Individuazione del reticolo idrografico e di gestione ai sensi dell’articolo 22, comma 1, lettera e), della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994)”;

VISTA la L.R. 22/2015 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56” che dispone in ordine al trasferimento alla Regione Toscana della gestione del demanio idrico e dell’introito dei relativi proventi;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l’art. 2, lett. i);

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 463 del 12/02/2016 con il quale si approva lo schema del decreto di concessione delle aree demaniali;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 60/R del 12/08/2016 “Regolamento in attuazione dell’art. 5 della LR 80/2015, recante disciplina per il rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni.” (d’ora in avanti, “Regolamento”);

VISTA la D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017 avente ad oggetto “Determinazione dei canoni per l’uso del Demanio Idrico – revoca della D.G.R.T. n.1138 del 15/11/2016”con cui sono stati rideterminati sia i canoni da applicare alla varie tipologie di concessioni per l’utilizzo delle aree demaniali, sia i nuovi importi per quanto concerne gli oneri istruttori oltre alle modalità di pagamento e riscossione;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1414 del 17/12/2018, con la quale si introducono alcune modifiche nell’applicazione dei canoni di specifiche occupazioni demaniali e si confermano per il resto, i canoni per l’uso del demanio idrico fissati dalla precedente DGRT 888/2017;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1219 del 02/11/2022 “Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l’annualità 2022, ai sensi dell’articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80” con la quale si dispone che per l’annualità 2022 l’aggiornamento dei canoni di concessione sia fatto al tasso di inflazione del 7,1%;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014”;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 25 luglio 2018, n. 42/R “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)”;

VISTO l’art. 1, comma 1, della L.R. n. 2/1971, che ha istituito l’imposta regionale sulle concessioni statali per l’occupazione e l’uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell’ambito della Regione, attualmente commisurata al 50% del canone di concessione dei beni del demanio idrico e delle relative aree, il cui versamento deve essere effettuato, ai sensi dall’art. 2 della L.R. n. 2/1971, entro il 31 dicembre dell’anno in cui deve essere versato il canone di concessione;

VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale del 6 dicembre 2022 “Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 28 luglio 2021, n. 81”;

VISTA l’istanza di concessione presentata da Tenuta di Monteverdi di Giannuzzi Savelli Paolo Enrico E C. S.A.S. Società Agricola, avente sede legale in Roma, via Claudio Monteverdi 16, C.F. 06830600588, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 0386330 del 11/10/2022;

DATO ATTO che il progetto allegato all’istanza, redatto dallo Studio Agroforestale Dott. Gloria Bonfiglioli e Dott. Gianluca Renieri e contenente la relazione tecnica e le planimetrie di intervento, prevede l’esecuzione in area demaniale di mq 855 di taglio in alveo di vegetazione arborea e arbustiva lungo tratti del Botro della Fonte (TS39101), dei suoi affluenti (TS38856, TS38993) e dell’affluente del fosso delle Macerine (TS38878, TS38882), nonché di taglio di vegetazione arborea e arbustiva nelle pertinenze dei fossi predetti e degli affluenti del Botro della Fonte (TS38812, TS39006, TS39021, TS39121, TS39187), dell’affluente del fosso delle Macerine (TS38927), del fosso delle Scopaie (TS39447) e dei suoi affluenti (TS39547, TS39693), del Botro delle Coste (TS38815) e del Botro delle Capannacce (TS39062), in località Monteverdi nel Comune di Civitella Paganico (GR);

ACCERTATO che i corsi d’acqua sopracitati, riportati nel Reticolo Idrografico e di Gestione del Territorio Toscano di cui alla L.R.T. 79/2012 - (C.T.R. tav. n° 307130), risultano acqua pubblica ai sensi del DCRT 57/2013 e ss.mm.ii.;

RICHIAMATO il contributo istruttorio trasmesso a questo Settore dal Consorzio 6 Toscana Sud, acquisito agli atti con prot. n. 422416 del 07/11/2022, nel quale non vengono rilevati motivi ostativi ai fini della manutenzione del corso d’acqua;

CONSIDERATO che:

- il taglio da realizzare presenta i requisiti per essere autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate;
- la realizzazione dei lavori è disciplinata dal Capo VII del R.D. 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

ACCERTATO che la concessione richiesta comporta l’occupazione di aree demaniali, individuate nell’elaborato cartografico allegato al presente atto sotto la lettera “A”, quale parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che la concessione di cui trattasi è rilasciata senza procedura di assegnazione in concorrenza in quanto rientra in uno dei casi previsti dall'art. 13 del suddetto Regolamento;

RITENUTO che, ai sensi dell'art. 24, comma 6, del Regolamento, la concessione possa essere accordata senza il disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra amministrazione concedente e concessionario;

VISTA la nota di richiesta di adempimenti preliminari al rilascio della concessione, trasmessa al richiedente con prot. n. 0466760 del 01/12/2022;

DATO ATTO che, ai fini dell'uso previsto e dell'esercizio delle attività, il Concessionario è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;

DATO ATTO inoltre che ai sensi dell'art. 22 del Regolamento, il Concessionario si obbliga a:

- a) assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltre che delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati, a propria cura e spese;
- b) consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque; consentire, inoltre, l'accesso al personale del consorzio di bonifica di riferimento per espletare le attività manutentive di competenza;
- c) sollevare fin d'ora la Concedente e il consorzio di bonifica competente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- d) rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo indenne la Regione da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- e) non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi, e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- f) assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;
- g) non cedere né sub concedere, neppure parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- h) assumere gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni e delle aree demaniali interessate, nonché delle opere e degli impianti ivi presenti.

Inoltre il concessionario:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto concesso e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dall'uso dell'area;
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato in generale per effetto del presente atto, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- dovrà farsi carico di ogni atto ed onere necessario per procedere all'eventuale occupazione e/o interferenza con i terreni e le proprietà private e/o pubbliche limitrofe;

DATO ATTO che, per l'occupazione dell'area assegnata dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

➤ PRESCRIZIONI TECNICHE:

- l'intervento di taglio dovrà attenersi ai criteri di gestione della vegetazione erbacea, arbustiva ed arborea indicati nei paragrafi 3.1.2 e 3.1.3 dell'Allegato A alla D.G.R. della Toscana n. 1315 del 28/10/2019, privilegiando il taglio degli alberi morti, deperienti o mal conformati presenti nelle pertinenze idrauliche;
- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica delle opere di difesa presenti nel tratto del corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione degli interventi dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative. Gli interventi finiti dovranno risultare conformi ai disegni allegati all'istanza;
- al termine di ogni giornata lavorativa eventuali materiali di risulta, detriti ed opere provvisorie, dovranno essere allontanati dal cantiere che interessa le pertinenze fluviali;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli, mentre in condizioni di meteo avverse, in particolare con codice allerta arancione o rosso del Centro Funzionale Regionale – [www.cfr.toscana.it](http://www.cfr.toscana.it), dovranno essere interrotti per tutta la durata dell'avviso;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna contenute nel Piano Ittico Provinciale e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- prescrizioni su interventi di taglio di alberature:
  - gli interventi siano effettuati nel rispetto del R.D. 523/1904, con particolare riferimento all'art. 96 lett. "c";
  - siano richiesti eventuali pareri/nulla osta a altri Organi competenti in materie ambientali e di taglio vegetazione e ne siano rispettate le possibili prescrizioni riportate;
  - si prenda espressamente atto di quanto riportato nella seguente normativa vigente:
    - Delibera della Giunta Regionale della Toscana n. 1315 del 28/10/2019 "Direttive regionali per la manutenzione dei corsi d'acqua e per la protezione e conservazione dell'ecosistema toscano";
    - L.R. 39/2000 "Legge forestale della Toscana" e ss.mm.ii;
    - L.R. 30/2015 "Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010";
    - D.P.G.R. 48/R/2003 "Regolamento Forestale";
- non devono essere alterate le sezioni idrauliche dei corsi d'acqua presenti nell'area interessata dai tagli;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree che hanno visto il passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- in caso di terreno bagnato è vietato il transito per mezzi pesanti su argini, sponde e relative pertinenze.

➤ **PRESCRIZIONI GENERALI:**

- la presente autorizzazione riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;
- la presente autorizzazione ha validità di tre anni dalla data del rilascio, pena la decadenza del presente atto senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio; la stessa può essere rinnovata una sola volta per un periodo massimo di tre anni su richiesta presentata dall'interessato almeno 30 giorni prima della scadenza dell'autorizzazione;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente è tenuto a comunicare tempestivamente a questo Genio Civile e al Consorzio 6 Toscana Sud la data di inizio dei lavori in narrativa, il nominativo del tecnico responsabile dei lavori / direzione lavori, con relativo recapito telefonico e postale e la ditta esecutrice (nel caso in cui i lavori siano affidati a più imprese devono essere comunicati i dati di tutte le imprese esecutrici e la suddivisione temporale o per fasi o per aree delle lavorazioni affidate a ciascuna di esse); inoltre entro 60 giorni dal termine dei lavori dovrà provvedere a comunicare la data di fine lavori e trasmettere contestualmente anche l'attestazione dal quale risulti che le opere o gli interventi siano stati realizzati ed ultimati in conformità al progetto ed eventuali varianti autorizzate e nel rispetto delle condizioni espresse nel presente provvedimento autorizzativo;

DATO ATTO che, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5 del Regolamento, la presente concessione demaniale può essere rilasciata per un massimo di dodici mesi dalla data di inizio dei lavori, in ogni caso ricompresi nel triennio decorrente dalla data del presente decreto;

CONSIDERATO che, come espressamente previsto all'art. 23 del Regolamento, alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, rinuncia, revoca o decadenza, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, le aree e i luoghi occupati nel termine assegnato dall'Amministrazione concedente e che in caso contrario si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo valutare, d'ufficio o su istanza del concessionario, l'acquisizione al demanio dei manufatti realizzati dal concessionario medesimo, qualora non derivi alcun onere per la Regione e senza che possa essere riconosciuto alcun compenso o indennizzo a favore del concessionario;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 25 del Regolamento, il rinnovo della concessione è ammissibile solo nei casi di cui all'art. 13, comma 1 lettere a), b), c) e g) e la concessione non è rinnovabile tacitamente alla scadenza, la domanda di rinnovo deve essere presentata, almeno trenta giorni prima della scadenza della concessione, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 14 e fino al rilascio della nuova concessione e solo qualora abbia presentato domanda di rinnovo nel termine predetto il richiedente può continuare ad utilizzare l'area con le medesime modalità e condizioni della concessione in scadenza, previo pagamento di un corrispettivo commisurato al canone, salvo conguaglio al rilascio della concessione;

VISTA la stima effettuata dallo Studio Agroforestale Dott. Gloria Bonfiglioli e Dott. Gianluca Renieri allegata all'istanza di concessione, dalla quale risulta un volume legnoso ritraibile medio di 51 mc/ha dal diradamento delle fustaie di conifere (3,34 mc totali) e di 25 mc/ha per la creazione della fascia parafuoco (0,5 mc totali), per un totale di 3,84 mc. Questo volume corrisponde a circa 27 q totali di materiale legnoso ritraibile per un valore medio di macchiatico di 0,8 euro/q che, applicato ad una quantità totale stimata di 27 q, su una superficie di 0,0855 ha, fornisce un valore stimato di 22 euro;

CONSIDERATO quanto previsto dalla DGRT 888/2017 e ss.mm.ii., pur ritenuta congrua la stima effettuata dal tecnico suddetto, viene determinato in € 53,55 il canone demaniale minimo dovuto per l'uso taglio di vegetazione (tip. 8.3) sulla superficie di mq 855;

TENUTO CONTO che la concessione è rilasciata a titolo oneroso e temporaneo e che il soggetto richiedente, in ottemperanza agli adempimenti preliminari richiesti con la nota sopracitata:

- ha provveduto al versamento del canone di concessione, pari ad € 53,55;
- ha assolto agli obblighi relativi all'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 642/1972, come da documentazione conservata agli atti (attestazione pagamento di € 16,00 con F24 del 10/10/2022, protocollo n. B0538714302101022 – 0006228);

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865, allegato F;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016, all. B;

DATO ATTO che per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento si applicano le disposizioni legislative e regolamentari, statali e regionali, vigenti in materia;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., è il Dirigente del Settore Genio Civile Toscana Sud;

Tutto ciò premesso e considerato

#### DECRETA

1. di rilasciare a Tenuta di Monteverdi di Giannuzzi Savelli Paolo Enrico E C. S.A.S. Società Agricola, avente sede legale in Roma, via Claudio Monteverdi 16, C.F. 06830600588, la concessione di area demaniale di mq 855 per taglio in alveo di vegetazione arborea e arbustiva (tip. 8.3) lungo tratti del Botro della Fonte (TS39101), dei suoi affluenti (TS38856, TS38993) e dell'affluente del fosso delle Macerine (TS38878, TS38882), in località Monteverdi nel Comune di Civitella Paganico (GR), così come rappresentato nell'elaborato cartografico facente parte integrante e sostanziale del presente decreto (allegato "A"), per la durata massima di dodici mesi continuativi a partire dalla data di comunicazione dell'inizio dei lavori, in ogni caso ricompresi nel triennio decorrente dalla data del presente decreto;
2. di autorizzare ai soli fini idraulici, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e degli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904, l'esecuzione del taglio in alveo di vegetazione arborea e arbustiva dei fossi sopracitati e nella fascia di larghezza di 10 metri a partire dalle sponde del Botro della Fonte (TS38812, TS39006, TS39021, TS39121, TS39187), del Botro delle Coste (TS38815), dell'affluente del fosso delle Macerine (TS38927), del botro delle Capannacce (TS39062), del fosso delle Scopaie (TS39447) e dei suoi affluenti (TS39547, TS39693), in località Monteverdi nel Comune di Civitella Paganico (GR), per il periodo indicato nel punto precedente, così come rappresentato nell'elaborato cartografico facente parte integrante e sostanziale del presente atto (allegato "A");
3. di dare atto che il concessionario, per effetto del presente provvedimento, risulta soggetto agli obblighi di cui all'art. 22 del Regolamento, alle prescrizioni generali e tecniche, nonché alle disposizioni in materia di rinnovo e cessazione della Concessione di cui agli articoli 23 e 25 del Regolamento, distintamente evidenziate in narrativa;
4. di dare atto che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;

5. di dare atto che il richiedente è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente concessione non possono iniziare i lavori;
6. di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura di Euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte del Concessionario, in caso d'uso, di provvedere alla sua registrazione;
7. di trasmettere il presente provvedimento all'indirizzo PEC del soggetto istante e del Tecnico incaricato.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso dinanzi all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

Il Dirigente



*Allegati n. 1*


*A*


*Cartografia*


*f2c397965fc10ca4f0b66bd6e1ad72ab3f5799b2f96eb5b0ecbe3b3b6e2174a6*


**Allegato A**

Pratica SiDIT n. 3978/2022 - Concessione di area demaniale di mq 855 per taglio in alveo di vegetazione arborea e arbustiva (tip. 8.3), lungo tratti del Botro della Fonte (TS39101), dei suoi affluenti (TS38856, TS38993) e dell'affluente del fosso delle Macerine (TS38878, TS38882), ed autorizzazione per taglio di vegetazione arborea e arbustiva nelle pertinenze dei fossi predetti e degli affluenti del Botro della Fonte (TS38812, TS39006, TS39021, TS39121, TS39187), dell'affluente del fosso delle Macerine (TS38927), del fosso delle Scopaie (TS39447) e dei suoi affluenti (TS39547, TS39693), del Botro delle Coste (TS38815) e del Botro delle Capannacce (TS39062), in località Monteverdi nel comune di Civitella Paganico (GR).











**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO CENTRALE

**Responsabile di settore Fabio MARTELLI**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

**Numero adozione: 874 - Data adozione: 23/01/2023**

Oggetto: T.U. 11/12/33 n. 1775, sulle acque pubbliche - Concessione di derivazione di ACQUE SOTTERRANEE ubicata in Comune di LAMPORECCHIO, Loc. MASTROMARCO - LAMPORECCHIO - , per uso CIVILE. Approvazione del Disciplinare di concessione. - Pratica n. 5316. - Procedimento SIDIT 284/2023

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 24/01/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD001006

## IL DIRIGENTE

VISTO il D.L.vo 31.03.1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali" in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle provincie, sulle unioni e fusioni di comuni";

VISTA la Legge Regionale 3 marzo 2015 n. 22;

VISTO il R.D n. 1775 del 11/12/1933 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici " e s.m.i;

VISTO il D.lgs n. 152 del 03/04/2006 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii;

VISTA la L.R. 28/12/2015, n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri ";

VISTA la L.R. 28/12/2015, n. 81 "Legge di stabilità per l'anno 2016";

VISTO il DPGR 16 agosto 2016, n. 61/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11 commi 1 e 2 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al d.p.g.r. 51/R/2015." e ss.mm.ii.

VISTA la D.G.R. n. 1341 del 29/12/2015 "Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell'art.9 comma 4 della L.R. 22/2015";

CONSIDERATO CHE con domanda presentata alla Regione Toscana in data 04/02/2019 prot. n. 51555, il richiedente FUEL DRIVE di Corsi Maurizio ha fatto richiesta di concessione di derivazione di ACQUE SOTTERRANEE ubicata in Comune LAMPORECCHIO, Loc. MASTROMARCO, per uso CIVILE per una portata media di 0,06 litri al secondo;

CONSIDERATO CHE, allegata all'istanza di concessione sopracitata, è stata trasmessa la documentazione progettuale conservata agli atti dello scrivente settore;

DATO ATTO che la procedura di valutazione Ex-ante è stata svolta e che le risultanze sono contenute nel disciplinare approvato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTI gli esiti dell'istruttoria svolta dal Genio Civile Valdarno Centrale;

CONSIDERATO CHE il richiedente ha versato la cauzione ai sensi del vigente normativa;

DATO ATTO CHE il richiedente FUEL DRIVE di Corsi Maurizio ha sottoscritto il Disciplinare (ALL A) allegato al presente atto che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;

DATO ATTO CHE il Disciplinare che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto in questione è conforme allo schema tipo approvato con Delib. G.R.T n. 194 del 16/03/2016;

PRESO ATTO CHE il Responsabile del procedimento amm.vo è il Dott. Michele Caramelli;

Tutto ciò premesso e considerato

#### DECRETA

1. di rilasciare, entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, a FUEL DRIVE di Corsi Maurizio, con decorrenza dalla data del presente atto per 30 anni, la concessione di derivazione di ACQUE SOTTERRANEE ubicata in Comune di LAMPORECCHIO, Loc. MASTROMARCO, nel terreno individuato nel foglio catastale n. 20 dalla particella n. 846, per una portata media di 0,06 litri al secondo, sulla base della quale sarà calcolato il canone di concessione;
2. di approvare il Disciplinare (ALL A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, conservato agli atti del settore scrivente e allegato al presente decreto, contenente gli obblighi e le condizioni di cui è vincolata la concessione di acque pubbliche in merito al precedente punto;
3. di dare atto, fino da ora, che la validità della presente concessione è subordinata alla messa in atto degli interventi di risparmio idrico, obbligatoriamente da realizzarsi entro due anni dalla data del presente decreto, qualora gli stessi non fossero già stati messi in atto;
4. di prendere atto che il Disciplinare (ALL A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto in questione è conforme allo schema tipo approvato con Delib. G.R.T n. 194 del 16/03/2016;
5. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito nel Disciplinare di Concessione richiamato e approvato al precedente punto 2;
6. di dichiarare che il canone è stabilito nella misura di € 254,47;
7. di trasmettere il presente provvedimento al Concessionario e al Comune di LAMPORECCHIO;
8. di dare atto che avverso il presente provvedimento sono esperibili, nei modi ed alle condizioni specificamente previsti dalla legge, i seguenti ricorsi:
  - ricorso gerarchico entro 30 giorni dalla notifica del presente atto presso la scrivente Amministrazione Regionale;
  - per le materie di cui all'art. 140 del R.D 1775/33, ricorso al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche;
  - per le materie di cui all'art. 143 del R.D 1775/33, ricorso al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche;
  - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

IL DIRIGENTE



*Allegati n. 1*

*A*

*DISCIPLINARE 5316*

*c45440b78c4455cf9d812ef311140658695baae4731b5f76fe64b9a363b560ad*



**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

**Responsabile di settore Gennarino COSTABILE**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

**Numero adozione: 876 - Data adozione: 23/01/2023**

Oggetto: T.U. 11/12/33 n. 1775, sulle acque pubbliche - Rinnovo della concessione di derivazione di acqua pubblica dal corso d'acqua Torrente Parce in Loc. Sant'Albino in Comune Montepulciano (SI), per uso civile rilasciata con DGRT n. 9457 del 31/10/1991 - Pratica SIDIT n. 720/2016 (codice locale: Rin001\_PC0000354SI). Approvazione del Disciplinare di concessione.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 24/01/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD001040

## IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici”;

VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii.;

VISTO il D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana 25 gennaio 2005 n. 6 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”;

VISTA la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56”;

VISTA la L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;

VISTA la delibera della Giunta regionale 23/02/2016 n. 122, “Delibera per il subentro nei procedimenti ai sensi dell’art.11bis comma 2 della L.R.22/2015 in materia di difesa del suolo”;

VISTI i regolamenti della Regione Toscana:

- 21 aprile 2015, n. 51/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 25 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni”;

- 16 agosto 2016, n. 61/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 25 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015”;

VISTA la delibera della Giunta regionale 21/01/2019 n. 58, pubblicata nel Burt il 30/01/2019, recante “Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l'individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di gestione delle Acque delle autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana”;

VISTA la delibera della Giunta Regionale 1 ottobre 2018 n. 1068 “Delibera di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque per l’annualità 2018”

VISTO l’art. 1 della L.R. 16 aprile 2019, n. 19 recante “Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2019 - 2021” con il quale è stata abrogata l’imposta regionale sulle concessioni di acque pubbliche, prevista dalla lettera b) del comma 2 dell’art. 1 della L.R. n. 2 del 20/12/1971, a partire dall’anno di imposta 2019;

VISTA la delibera della Giunta Regionale n. 1219 del 02/11/2022 recante “Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l’annualità 2022 ai sensi dell’art.6, comma 2 della L. R. 28/12/2015 n.80”.

RICHIAMATA la DGRT n. 9457 del 31/10/1991 con la quale venne rilasciata alla Terme di Montepulciano S.p.A. la concessione di derivazione d’acqua superficiale dal corso d’acqua Torrente Parce, in Loc. Sant’Albino in Comune Montepulciano (SI), subordinatamente all’osservanza delle condizioni e degli obblighi contenute nel Disciplinare di concessione Rep. 461 sottoscritto in data 06/06/1986 per la durata di anni 30 con decorrenza dalla data del decreto di concessione e pertanto con scadenza fissata al 30/10/2021;

VISTA la domanda presentata in data in data 07/04/2022 con la quale la Terme di Montepulciano S.p.A. (C.F. e P.I. 00063920524) ha chiesto il rinnovo della concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale dal corso d’acqua Torrente Parce sopra richiamata, per una portata massima di 1 l/s e una portata media di 0,274 l/s per un fabbisogno annuo di 8.640 mc per uso civile per l'irrigazione delle aree verdi esterne e del Parco Termale;

CONSIDERATO che la richiesta di rinnovo della concessione di derivazione superficiale presentata dalla Società Terme di Montepulciano S.p.A. in applicazione di quanto previsto dall’art. 88, comma 1, della L.R.

30/2015 e s.m.i., è stata sottoposta al procedimento di incidenza ambientale (VincA), in quanto il prelievo è effettuato sul Torrente Parce immissario del lago di Montepulciano, appartenente alla Rete Natura e tutelato quale ZSC/ZPS “Lago di Montepulciano”;

VISTO il provvedimento di valutazione di incidenza rilasciato ai sensi dell’art. 88 c. 2 della L.R. 30/2015, di cui al prot. 509051 del 28/12/2022, allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale (allegato B), con il quale il Settore Tutela della Natura e del Mare ha espresso la propria valutazione ritenendo di poter escludere possibili incidenze sul SIC/ZPS lago di Montepulciano a condizione del rispetto delle misure di mitigazione contenute nella stessa nota sopra menzionata e riportate nell’art. 4 “Ulteriori prescrizioni” del Disciplinare di concessione;

VISTI gli esiti dell’istruttoria svolta dall’Ufficio di Arezzo del Genio Civile Valdarno Superiore e ritenuto che, a seguito dell’esperita istruttoria, le caratteristiche della derivazione possono essere così sintetizzate:

- la quantità di acqua da derivare è fissata nella misura massima di 1 l/s e una portata media di 0,274l/s per un fabbisogno annuo di 8640 mc per uso civile per l’irrigazione delle aree verdi esterne e del Parco Termale;
- il concessionario corrisponderà annualmente, il canone di concessione di derivazione definito per l’anno 2022, a norma della L.R.80/2015 e delle D.G.R. n. 1068/2018 e n. 1219 del 02/11/2022 pari a € 100,87 (*euro cento virgola ottantasette centesimi*).

CONSIDERATO che la Società richiedente in data 16/01/2023 ha provveduto al versamento della somma di euro € 100,67, tramite bonifico su c/c postale intestato a Regione Toscana, codice IBAN IT41 X 07601 02800 001031581018, a titolo di cauzione a garanzia del pagamento del canone di concessione di derivazione delle acque e degli obblighi assunti con il presente atto, somma che sarà restituita al termine della concessione senza rinnovo;

DATO ATTO che il Sig. Goldoni Marco in qualità di legale rappresentante della Terme di Montepulciano S.p.A. ha sottoscritto con modalità digitale in data 19/01/2023 il Disciplinare di concessione conservato agli atti e allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all’oggetto;

CONSIDERATO che l’imposta di bollo del presente atto e del disciplinare di concessione è stata assolta mediante bonifico su C/C postale intestato a Regione Toscana IBAN IT89O0760102800001031575820 in data 16/01/2023;

DATO ATTO che il Disciplinare in questione è conforme allo schema tipo approvato con Delibera G.R.T n. 194 del 16/03/2016;

Tutto ciò premesso e considerato

#### DECRETA

1. di rilasciare, entro i limiti di disponibilità dell’acqua e fatti salvi i diritti di terzi, alla Terme di Montepulciano S.p.A (C.F. e P.I. 00063920524), per la durata di anni dieci (10) con decorrenza dalla data di scadenza della concessione originaria con nuova scadenza pertanto fissata al 30/10/2031, il rinnovo della concessione di derivazione di acqua pubblica dal corso d’acqua Torrente Parce, in località Sant’Albino in Comune Montepulciano (SI), per uso civile per l’irrigazione delle aree verdi esterne e del Parco Termale, per un fabbisogno annuo di 8640 mc e per una portata media pari a 0,274 l/s sulla base della quale è stato calcolato il canone di concessione;
2. di approvare il Disciplinare sottoscritto con modalità digitale in data 19/01/2023 dal legale rappresentante della Società conservato agli atti dell’ufficio scrivente e allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all’oggetto;
3. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito nel Disciplinare di Concessione richiamato e approvato al precedente punto 2;
4. di stabilire che la concessione è subordinata al rispetto delle prescrizioni espresse dal provvedimento di Valutazione di Incidenza Ambientale dal Settore Tutela della Natura e del Mare ai fini della tutela della ZSC/ZPS “Lago di Montepulciano”, allegato al presente decreto quale parte integrante e sostanziale (allegato B);

5. di dichiarare che, ai sensi della L.R.80/2015 e delle D.G.R. n. 1068/2018 e n. 1219 del 02/11/2022, il canone per la concessione di derivazione d'acqua è stabilito nella misura di € 100,87 (*euro cento virgola ottantasette centesimi*);
6. di trasmettere il presente provvedimento al Concessionario, al Comune di Montepulciano e al Settore Tutela della Natura e del Mare;
7. di dare atto, altresì, che, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

*Allegati n. 2*

*A*            *Disciplinare di concessione*  
*2f22092068efdedd776cef75917b09b271e4c5b7802f025bde570f67cc465870*

*B*            *Valutazione di Incidenza Ambientale*  
*96c6cfded64f7f387381871f536cf3b9a0404a00e26d6541f6377ca4575ea2e3*



REGIONE TOSCANA  
Giunta Regionale

**Direzione Ambiente ed Energia**  
**SETTORE Tutela della Natura e del Mare**

Al Settore Genio Civile Valdarno Superiore  
e p.c. Gruppo Carabinieri Forestale Siena

**Oggetto: L.R. 30/2015 – Procedimento di Screening di Incidenza Ambientale relativo al rinnovo della concessione di derivazione di acque pubbliche superficiali per uso civile dal Torrente Parce, immissario del Lago di Montepulciano, in loc. Sant’Albino, nel Comune di Montepulciano (SI).  
Pratica Genio Civile Rin001\_PC000354SI. Proponente: Terme di Montepulciano s.p.a..  
ZSC/ZPS “Lago di Montepulciano”.**

#### IL DIRIGENTE

**Visto** il Decreto dirigenziale n. 5783 del 01/12/2015 del Direttore del Centro direzionale con il quale la sottoscritta è stata nominata responsabile del Settore “Tutela della Natura e del Mare”;

#### **Richiamati:**

- il D.P.R. n. 357/1997;
- la L.R. n. 30/2015;
- la D.G.R. 644/2004;
- la D.G.R. 454/2008;
- la D.G.R. 1223/2015;

**Viste** la D.G.R. n. 1346 del 29/12/2015 avente ad oggetto: “Primi indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di valutazione di incidenza e di nulla osta” e la D.G.R. 13 del 10/01/2022, avente ad oggetto: “Atto di indirizzo e coordinamento per l’armonizzazione e la semplificazione dei procedimenti relativi alla valutazione di incidenza in recepimento delle Linee guida nazionali”;

**Vista** l’istanza prot. n. 2022/200537 del 16/05/2022 relativa alla richiesta di valutazione di incidenza per il rinnovo di una concessione di derivazione di acqua pubblica ai fini civili dal Torrente Parce, nel Comune di Montepulciano, presentata dalla sig.ra Rosanna Cresti, legale rappresentante di Terme di Montepulciano s.p.a., e trasmessa dal Settore Genio Civile Valdarno Superiore della Regione Toscana, nella sua qualità di Ente preposto all’autorizzazione;

**Preso atto** delle risultanze dell’attività istruttoria conservata agli atti del Settore competente;

**Considerate** le seguenti motivazioni:

- la richiesta di rinnovo riguarda una concessione rilasciata dalla Regione Toscana con D.G.R. 9457 del 31/10/1991;
- il punto di prelievo è esterno alla ZSC/ZPS “Lago di Montepulciano” e situato circa 13 km a monte del punto di ingresso del Torrente Parce nel sito stesso (Foglio 140 part. 267); poiché il prelievo è a carico del Torrente Parce, immissario del Lago di Montepulciano e interno al sito nell’ultimo tratto di valle, l’attività potrebbe influire sullo stato di conservazione del sito e, pertanto, è stata attivata la procedura della valutazione di incidenza di cui all’art. 88 della L.R. 30/2015;
- il proponente richiede il rinnovo della concessione senza variazione rispetto alla concessione in scadenza, con portata massima di prelievo di 1 l/s per circa 100 giorni nel periodo maggio-settembre, per un totale di 8.640 mc/anno, al fine di irrigare le aree verdi annesse allo stabilimento termale, per 1 ettaro di superficie; l’opera di presa esistente è costituita da una briglia in cemento (altezza circa 70 cm) in modo da poter assicurare il prelievo ad una sufficiente distanza dal fondo e limitare la torbidità; l’acqua, prelevata subito a monte della briglia, viene condotta attraverso una tubatura ad un pozzetto e poi ai 5 serbatoi di accumulo, aventi una capacità complessiva di 100 mc; negli ultimi 3-4 anni non è stata più prelevata acqua dal torrente, utilizzando per l’irrigazione il prelievo dalla sorgente La Vena, oggetto di altra concessione intestata al proponente, le cui acque vengono anch’esse accumulate in serbatoi; il proponente specifica che intende riorganizzare il sistema di utilizzo delle acque, riservando le acque derivate dalla sorgente per i servizi igienici e altri usi compatibili all’interno dello stabilimento, in modo da ridurre il prelievo complessivo dall’acquedotto idropotabile, e destinando le acque derivate dal torrente Parce per l’irrigazione delle aree verdi del Parco Termale; per questa riorganizzazione il proponente ritiene quindi indispensabile mantenere la derivazione dal torrente Parce e riconfermare la quantità di prelievo già autorizzata in precedenza;
- il proponente specifica inoltre che l’attività restituisce al torrente un quantitativo significativo di acqua: le acque di sfioro dei serbatoi di accumulo del prelievo dalla sorgente (per un quantitativo stimato dal proponente in 1.500-2.000 mc/anno) e le acque termali provenienti dalle piscine, di cui all’autorizzazione allo scarico rilasciata dalla Regione Toscana Decreto AUA n. 1897 del 19/04/2016 (allegato all’istanza); il quantitativo di queste ultime non è chiaramente specificato dal proponente (in relazione tecnica sono riportati sia valori di 2.000-5.000 mc/anno che di 4.000-6.000 mc/anno), ma può essere desunto dal Decreto AUA, rilasciato per una portata di scarico di 2.500 mc/anno; sulla base di questi dati, il proponente ritiene che il quantitativo richiesto è paragonabile al contributo di acqua riversata in alveo;
- la D.G.R. 644/2004 individua tra le criticità della ZSC/ZPS potenzialmente correlate all’intervento in oggetto, le *“Forti escursioni del livello delle acque, in buona parte dovuti alle attività agricole, che condizionano anche fortemente gli uccelli nidificanti, ma possono favorire alcuni tipi di vegetazione di interesse conservazionistico”* e l’ *“Inquinamento delle acque”*; tra le criticità esterne al sito, la delibera individua l’ *“Inquinamento dei canali affluenti al lago”*; tra gli obiettivi di conservazione la delibera segnala il *“Miglioramento della qualità delle acque e riduzione dei fenomeni di interrimento”*, la *“Conservazione/incremento delle specie animali di interesse”*, il *“Mantenimento/ampliamento degli habitat dulcacquicoli di maggiore interesse floristico-vegetazionale (le praterie e i boschetti igrofili, di particolare importanza, sono presenti solo su superfici modeste)”*;
- la Provincia di Siena, con D.C.P. n. 25 del 23/06/2015, ha adottato il Piano di Gestione della ZSC/ZPS Lago di Montepulciano che fino al momento della sua approvazione, costituisce riferimento per il procedimento della Valutazione di Incidenza come espressamente previsto dalla delibera di adozione;
- il Piano di Gestione della ZSC/ZPS Lago di Montepulciano individua tra le principali criticità del sito l’alterazione dei regimi idrici naturali, dovuta anche all’utilizzo idrico a fini irrigui, e l’inquinamento delle acque, accentuato dalle piccole dimensioni delle specchio lacustre, che ricevono dagli immissari le acque di un bacino idrico caratterizzato da aree agricole intensive e centri abitati importanti (es. Chianciano Terme, Sant’Albino, Montallese ecc.); il Piano di Gestione puntualizza in particolare che il lago ha problematiche derivanti dal forte carico organico, dalla torbidità e dalla scarsa ossigenazione, oltre che da presenza di pesticidi (presenza rilevata da ARPAT anche nel ciclo di monitoraggio 2016-2018); l’Azione 1 del Piano è



volta a mitigare queste criticità prevedendo la realizzazione di un protocollo di gestione dei livelli concordato fra gli enti competenti, finalizzato a mantenere adeguati livelli idrici nel lago e consentirne le naturali oscillazioni stagionali e conseguentemente i naturali processi ecologici, mentre l'Azione 2 dello stesso Piano è finalizzata a garantire la sostenibilità del prelievo idrico dall'ecosistema lacustre e dai canali afferenti, in attesa della stesura del protocollo di cui all'Azione 1 e in attesa di un nuovo modello di bilancio idrico o aumento delle conoscenze in tal senso, prevedendo specifici indirizzi gestionali quali condizione minima per evitare incidenze negative sul sito;

- la D.G.R. 1223/2015, successiva al Piano di Gestione della ZSC/ZPS, prevede una serie di misure di conservazione anche in materia di risorse idriche, in gran parte già contenute e sviluppate nel Piano di Gestione, volte in particolare alla ricognizione e alla mitigazione delle criticità in atto rispetto al regime idrico e alla qualità delle acque e a perseguire il buono stato ecologico dei corpi idrici del sito, anche attraverso il risparmio idrico e fonti alternative (misure INC\_J\_03, IA\_J\_05, RE\_J\_13, IA\_H\_01, MO\_H\_03, DI\_J\_02);
- il Piano di Gestione delle Acque del Distretto Appennino settentrionale 2021-2027 riporta obiettivi di stato ambientale e le misure di gestione per tutti i corpi idrici significativi del Distretto, tra cui il Lago di Montepulciano (scheda corpo idrico cod. WISE IT09N002AR002LA) e il suo affluente Torrente Parce (scheda corpo idrico cod. WISE IT09CI\_N002AR618fi); secondo il Piano, il Lago di Montepulciano ha uno stato ecologico "sufficiente" (senza miglioramenti rispetto al Piano precedente) e uno stato chimico "buono" (con miglioramento rispetto al Piano precedente), con obiettivo per lo stato ecologico che viene considerato già raggiunto come obiettivo meno stringente; secondo lo stesso Piano il Torrente Parce risulta invece avere stato ecologico "scarso" (senza miglioramenti rispetto al Piano precedente) e stato chimico "non buono" (con peggioramento rispetto al Piano precedente), con l'obiettivo di Piano 2021-2027 per lo stato ecologico che viene considerato già raggiunto come obiettivo meno stringente, mentre l'obiettivo di raggiungere lo stato chimico "buono" viene prorogato al 2027;
- sia il lago che il torrente Parce si trovano inoltre in condizione di criticità ai sensi della D.G.R. 894/2016;
- in relazione alle specie e agli habitat del sito, l'intervento in oggetto potrebbe influire sugli habitat e le specie più strettamente acquatici e sensibili al regime idrologico e alla qualità delle acque apportate dagli immissari;
- per il tratto soggetto al prelievo idrico in istanza, la bibliografia disponibile non riporta segnalazioni specifiche; in particolare l'Atlante dei Pesci della Provincia di Siena non segnala la presenza di fauna ittica, in quanto si tratta del tratto di monte, caratterizzato da portate non sufficienti; circa 2,5 km più a valle tuttavia, è segnalato il cavedano italiano e, nel tratto finale del torrente fino all'ingresso nel lago di Montepulciano, viene rilevata anche la presenza del barbo tiberino e della rovela, specie protette su tutto il territorio dall'art. 79 della L.R. 30/2015 e inserite in All. II della Direttiva Habitat (specie non ancora inserite nel Formulario del sito); l'Atlante degli Anfibi della Provincia di Siena, pur non riportando segnalazioni specifiche per il Torrente Parce, segnala nel quadrato UTM di 10x10 km in cui ricade la zona interessata dal prelievo (QN27), la presenza del tritone crestato e della raganella, tra le specie rigorosamente protette su tutto il territorio dall'articolo 79 della L.R. 30/2015, oltre a tritone punteggiato, rospo comune e rane verdi, tra le specie comunque protette dalla stessa legge;
- secondo la Carta della Rete ecologica del Piano paesaggistico regionale (D.C.R. 37/2015), il Torrente Parce è identificato come elemento strutturale "*corridoio fluviale*" e costituisce quindi un elemento di connessione importante con il sito; in base alle criticità individuate, per questo elemento della rete ecologica il PIT prevede indirizzi volti al mantenimento dei livelli di minimo deflusso vitale, alla riduzione delle captazioni idriche, alla tutela degli habitat ripariali di interesse regionale/comunitario e delle relative fitocenosi;
- l'Autorità di Distretto Appennino Settentrionale, nel proprio parere rilasciato ai sensi dell'art. 96 del D. Lgs. n. 152/2006 e trasmesso dal Settore Genio Civile valdarno Superiore (parere prot. 213268 del 24/05/2022), rileva che ai fini del Piano Stralcio Bilancio Idrico del fiume Arno, approvato con D.P.C.M. 20/02/2015, la

AOGRT / AD Prot. 0509051 Data 28/12/2022 ore 16:12 Classifica P.130.040 Il documento è stato firmato da GILDA RUBERTI in data 28/12/2022 ore 16:12.

richiesta ricade nell'interbacino della Chiana, classificato a deficit idrico molto elevato (C4 – art. 20), e che ai sensi del Piano di Gestione delle Acque 2021-2027 il corpo idrico interessato risulta in stato ecologico “scarso” e stato chimico “non buono”; su queste basi l’Autorità conclude che *“tenuto conto che trattasi di rinnovo, per quanto di competenza, ai soli fini del bilancio idrico, si rilascia parere favorevole. Si precisa anche che nel periodo estivo (giugno-settembre), a garanzia del rilascio del D.M.V., nel tratto fluviale in questione, dovrà comunque essere garantita un a portata non inferiore al D.M.V., pari a 2 l/s. In tal senso, l’opera di presa, per portate inferiori a tale valore non dovrà permettere la derivazione”*;

- i risultati preliminari della valutazione ex-ante (VEXA), svolta dal Settore Genio Civile Toscana Sud calcolano un impatto per prelievo singolo pari al 6% della portata naturale media estiva, corrispondente a una intensità di impatto “Moderata” secondo la tab. 3 della Direttiva “Derivazioni”; l’impatto per cumulo di prelievi non viene in questo caso considerato ai fini della VEXA poiché il prelievo in oggetto è quello più a monte di tutti gli altri; applicando i criteri di cui al paragrafo 4.2 della Direttiva “Derivazioni” riguardanti i rinnovi di concessioni, il rischio ambientale per il prelievo in oggetto risulta quindi “Basso” (cioè è presumibile che la derivazione non comporti rischi per la qualità del corpo idrico, subordinatamente alle eventuali prescrizioni necessarie ad adeguare la derivazione e/o le sue opere alle norme ambientali vigenti o comunque finalizzate a mitigarne gli impatti; secondo le conclusioni dell’analisi VEXA, il rinnovo può quindi essere assentito con prescrizioni limitate al rispetto del DMV/DE, ed in particolare che *“sarà prescritto l’esercizio della derivazione con possibilità di effettuare il prelievo solo per portate maggiori a 2 l/s misurati presso l’opera di presa”*;
- considerato che tra i Settori Tutela della Natura e del Mare e Genio Civile Valdarno Superiore sono stati svolti incontri tecnici finalizzati alla stesura di un protocollo per la gestione dei livelli idrici del lago fondato sulle ultime conoscenze ed esperienze di gestione acquisite, e considerato in particolare quanto previsto dall’Azione 2 del Piano di Gestione della ZSC/ZPS Lago di Montepulciano, relativamente ai dati utili alla valutazione della presente istanza, e visti i nuovi dati disponibili relativamente alle portate e alle modellazioni idrologiche, come riportate nell’analisi VEXA condotta dal Settore Genio Civile e disponibili nel relativo portale VEXA del Servizio Idrologico Regionale, si rileva che:
  - il Piano di Gestione della ZSC/ZPS Lago di Montepulciano (così come i Piani di Gestione di altri siti Natura 2000 del territorio senese), individua per le specie acquatiche o comunque legate ai corpi idrici superficiali presenti nel sito una soglia di sostenibilità dei prelievi idrici cumulati corrispondente ad un valore massimo del 20% della portata del corso d’acqua al momento del prelievo, valore confrontabile con la soglia di impatto per cumulo dei prelievi “Lieve” contenuta nella *“Metodologia per la valutazione delle derivazioni idriche da acque superficiali”* dell’Autorità di Distretto (Delibera CIP 3/2017, All. A, così come modificata dal Decreto 56/2018), alla quale la Regione Toscana ha dato attuazione con D.G.R. 58/2019;
  - la Direttiva “Derivazioni” descrive la classe di intensità di impatto “Lieve” come di seguito: *“L’impatto della derivazione non produce effetti significativi sullo stato ambientale del corpo idrico/dei corpi idrici, in quanto non determina un’alterazione significativa dello stato attuale degli elementi di qualità ambientale o superiore alle loro naturali variazioni in condizioni indisturbate”*;
  - riguardo la quantificazione dei prelievi cumulati sul Torrente Parce, sulla base dei dati disponibili, risultano ad oggi attive, compresa quella oggetto di rinnovo, 5 concessioni pluriennali per un prelievo autorizzato massimo di circa 400.000 mc/anno di cui 3 concessioni attive nel periodo primaverile-estivo (maggio-settembre); non sono state considerate in questa sede le ulteriori 6 concessioni di prelievo indiretto dal torrente, di cui una intestata allo stesso proponente, relative alla sorgente della Vena (oggetto di altra istanza attualmente sospesa per determinazione delle portate della sorgente stessa); annualmente vengono inoltre concesse licenze di attingimento per un quantitativo stimabile (sulla base del quantitativo massimo autorizzato nel 2021), in circa 25.000 mc complessivi; per quanto riguarda la valutazione degli effetti cumulativi del prelievo, la valutazione VEXA ha tenuto conto dell’unica concessione attualmente in essere sul Torrente Parce a monte della richiesta di rinnovo, mentre le restanti concessioni e attingimenti annuali sono tutti posti a valle o non attivi nel periodo estivo;

- il Torrente Parce per gran parte del suo corso fino alla ZSC/ZPS Lago di Montepulciano si presenta completamente spoglio di vegetazione ripariale e quindi soggetto a notevole evaporazione e riscaldamento delle acque; nel punto di prelievo il torrente possiede ancora una fascia boscata riparia, tuttavia in alcuni tratti, tra cui il punto di prelievo, la stessa risulta in parte asportata, come desumibile dalle ortofoto e foto satellitari disponibili; i prelievi idrici accentuano queste criticità, causando, per diminuzione della portata, una concentrazione degli inquinanti e un ulteriore riscaldamento a danno delle comunità vegetali e animali potenzialmente presenti e, di conseguenza, una diminuzione della sua capacità autodepurativa a scapito della qualità delle acque recapitate nella ZSC/ZPS Lago di Montepulciano;
- la sostenibilità dei prelievi idrici è quindi tra i presupposti necessari al mantenimento/ripristino nel lago e nei corpi idrici afferenti, interni o esterni alla ZSC/ZPS, di condizioni ecologiche idonee per le specie e gli habitat presenti, per garantire la funzionalità del corridoio ecologico e, più in generale, dei processi ecologici connessi (depurazione delle acque ecc.), che influenzano direttamente lo stato ecologico del lago;
- il punto di derivazione in istanza è esterno alla ZSC/ZPS Lago di Montepulciano e si ritiene che la classe di intensità di impatto cumulato “Lieve” ( $\leq 25\%$ ) della Direttiva “Derivazioni”, riferita al periodo di prelievo, possa costituire, allo stato attuale delle conoscenze, un riferimento sufficientemente cautelativo a cui tendere per escludere impatti significativi sulla ZSC/ZPS e sulle specie tutelate presenti nel Torrente Parce, fermo restando il rispetto del DMV/DE riferito al periodo di prelievo e misurato all’opera di presa; per l’istanza in oggetto il valore-soglia per la classe di impatto cumulato “Lieve” risulta rispettato, non essendo presenti altre derivazioni nel tratto omogeneo di riferimento, né altre derivazioni a monte;
- l’obiettivo di raggiungere progressivamente la classe “Lieve” per tutti i prelievi sul corso d’acqua, unito ad una generale necessità di riqualificazione ecologica, è particolarmente importante per il Torrente Parce, che attualmente apporta nel lago acque di scadente qualità compromettendo lo stato di conservazione della ZSC/ZPS oltre che degli habitat e delle specie del torrente stesso;
- per quanto riguarda il DMV/DE, i valori ad oggi disponibili, come riportati nell’analisi VEXA, di 2 l/s per i mesi estivi e di 6 l/s per i mesi non estivi, sembrano non essere sufficientemente rappresentativi del regime naturale annuale del corso d’acqua, discostandosi significativamente dalle portate naturali; le stesse Linee guida del Ministero dell’Ambiente e della Tutela della Natura e del Mare di cui al Decreto Direttoriale n. 30/STA/2017 riguardanti le metodologie di calcolo del deflusso ecologico, riportano tra le criticità delle metodologie utilizzate per il calcolo del DE quella di non tenere sufficientemente conto delle variazioni stagionali del regime delle portate naturali, prevedendo solo soglie per scale temporali ampie (annuali o, come nel caso del corso d’acqua in esame, limitate alla distinzione tra periodo estivo e non estivo); i valori di DE/DMV definiti per il tratto in oggetto del Torrente Parce sembrano complessivamente bassi rispetto alle portate naturali; si prende atto tuttavia di tali valori di DMV/DE attuali, in attesa del perfezionamento della metodologia di calcolo, che dovrà basarsi maggiormente sulle esigenze ecologiche dei corsi d’acqua;
- anche in attuazione della misura di conservazione IA\_J\_05 di cui alla D.G.R. 1223/2015, si ritiene opportuno procedere alla completa ricognizione dei prelievi in atto e alla quantificazione dei prelievi massimi derivabili dai corpi idrici afferenti alla ZSC/ZPS compatibili con gli obiettivi di conservazione del sito, procedendo ad una eventuale e graduale rimodulazione dei prelievi al fine di tendere progressivamente alla classe di impatto da prelievo cumulato “Lieve”, presupposto per il miglioramento dello stato ecologico del corso d’acqua e del lago stesso;

## ESPRIME

la seguente valutazione di esito positivo dello screening, effettuata in base alle informazioni fornite ed ai successivi approfondimenti istruttori:

- è possibile concludere in maniera oggettiva che l'intervento non determinerà incidenza significativa, ovvero non pregiudicherà il mantenimento dell'integrità del sito con riferimento agli specifici obiettivi di conservazione di habitat e specie, fatte salve le prescrizioni di cui al parere dell'Autorità di Distretto e all'analisi VEXA relative alla possibilità di effettuare il prelievo solo per portate maggiori a 2 l/s misurati presso l'opera di presa.

Si ricordano inoltre al Settore Genio Civile Valdarno Superiore le disposizioni generali, riferibili a tutti i prelievi idrici (concessioni e attingimenti) derivanti dalla L.R. 30/2015, dal Piano di Gestione della ZSC Lago di Montepulciano, dalle misure di conservazione di cui alla D.G.R. 1223/2015, dal Piano paesaggistico regionale per quanto riguarda i "corridoi fluviali", già segnalate nelle precedenti valutazioni di incidenza relative ad altre istanze di derivazione dal torrente Parce e di seguito riportate:

- la gestione complessiva delle captazioni idriche sul lago e sugli immissari dovrà garantire il mantenimento delle naturali dinamiche del lago di Montepulciano, con particolare riferimento all'oscillazione stagionale dei livelli, che dovrà per quanto possibile seguire la curva-modello concordata con il Settore Genio Civile Valdarno Superiore; in particolare i prelievi dovranno essere interrotti anche nei casi in cui si verifichi, a causa delle alte temperature estive, un'evaporazione tale da non garantire il mantenimento di un livello minimo di salvaguardia del Lago di Montepulciano compreso tra 100 e 120 cm, come previsto dalla curva-modello; a tal fine, vista l'assenza di un sistema automatico di misurazione dei livelli e considerate le criticità del lago legate alle elevate temperature, il livello del lago dovrà essere monitorato mediante la lettura dell'asta idrometrica presente, con cadenza almeno settimanale o maggiore qualora necessario;
- in attuazione degli indirizzi del piano paesaggistico regionale per i "corridoi fluviali" e al fine di garantire la tutela delle specie protette e particolarmente protette ai sensi dell'art. 79 della L.R. 30/2015 segnalate o potenzialmente presenti nel tratto in esame del Torrente Parce (barbo tiberino, rovello ecc.) dovrà essere rispettato quanto stabilito per il corso d'acqua dal Piano di Gestione delle Acque, in relazione agli obiettivi di qualità e alle misure in atto e da attuare, condizione minima per garantire anche il raggiungimento degli obiettivi di qualità del lago e il conseguente raggiungimento/mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie della ZSC/ZPS;
- la concessione dovrà essere rivista al momento in cui saranno disponibili i valori di Deflusso Ecologico definitivi stabiliti con i criteri di cui alla Direttiva "Deflussi ecologici" dell'Autorità di Distretto Appennino Settentrionale (Deliberazione CIP 4/2017);
- in attuazione della misura di conservazione IA\_J\_05 di cui alla D.G.R. 1223/2015, prima della prossima stagione irrigua, si ritiene opportuno effettuare una ricognizione dei prelievi in atto e la quantificazione dei prelievi massimi derivabili dai corpi idrici afferenti alla ZSC/ZPS compatibili con gli obiettivi di conservazione del sito, in collaborazione con il Settore scrivente, procedendo ad una eventuale e graduale rimodulazione al fine di tendere progressivamente alla classe di impatto cumulato "Lieve", presupposto per il miglioramento dello stato ecologico dei corsi d'acqua e del lago stesso;

#### PRECISA

- che il presente provvedimento viene rilasciato sulla base di quanto dichiarato dal richiedente, fatti salvi i diritti di terzi e senza che il provvedimento possa incidere sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali, nonché su eventuali rapporti contrattuali intercorrenti fra le parti;
- che, ai sensi della D.G.R. n. 13/2022, il presente provvedimento di Screening di Vinca ha validità quinquennale decorrente dalla data del suo rilascio;

**TRASMETTE**

il presente atto, oltre che al richiedente, ai seguenti destinatari:

- Gruppo Carabinieri Forestale Siena;

Settore Tutela della Natura e del Mare  
Il Dirigente  
(Ing. Gilda Ruberti)

*Ai sensi del quarto comma dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:*

- *giurisdizionale al T.A.R. della Toscana ai sensi del D. Lgs. 104/2010 e ss.mm. entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;*
- *straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 (centoventi) giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra.*

AOOGRT / AD Prot. 0509051 Data 28/12/2022 ore 16:12 Classifica P.130.040. Il documento è stato firmato da GILDA RUBERTI in data 28/12/2022 ore 16:12.



**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

**Responsabile di settore Renzo RICCIARDI**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

**Numero adozione: 878 - Data adozione: 23/01/2023**

Oggetto: Pratica SIDIT n. 1248/2021 - T.U. n. 1775 del 11/12/1933 - Concessione per la derivazione di acque pubbliche sotterranee ad uso agricolo, mediante un pozzo ubicato nel Comune di Montalcino (SI) in loc. Semiti tramite elettropompa sommersa.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 24/01/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD001072

## IL DIRIGENTE

## VISTI:

- il R.D. 11.12.1933, n. 1775;
- la legge n. 241 del 1990 “Nuove norme del procedimento amministrativo”, come modificata dalla legge n. 69 del 2009 e s.m.i.;
- il D.L.vo 31.03.1998, n. 112;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25/01/2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- il D. Lgs. Del 03/04/2006 n. 152, “Norme in materia ambientale”, artt. 95 e 96;
- i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015 e al D.P.G.R. 16/08/2016 n. 61/R/2016 e il successivo D.P.G.R. n. 46/R/2017 che approva modifiche ai Regolamenti 61/R/2016 e 51/R/2015;
- la L.R. n. 80 del 28/12/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la D.G.R. n. 1341 del 29/12/2015 “Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell’art. 9 comma 4 della L.R. 22/2015”;
- la D.G.R. 23/02/2016 n. 122 per il subentro nei procedimenti ai sensi dell’art. 11bis comma 2 della L.R. 22/2015 in materia di difesa del suolo;
- la Delibera n 1035 del 05/08/2019 “Disposizioni in materia di concessioni per l’utilizzo e per l’occupazione del demanio idrico e aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione”;
- la L.R. 16/04/2019 n. 19 “Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2019-2021”;
- la L.R. 29/12/2020 n. 45 “Legge di stabilità per l’anno 2023”;

VISTA l’istanza acquisita al protocollo della Regione Toscana n. 159162 in data 09/04/2021 della Soc. Agr. Eredi Fuligno (C.F. 00542060520) con la quale viene chiesta la concessione per derivazione di acqua pubblica sotterranea nel comune di Montalcino (SI), ad uso agricolo - Pratica SIDIT n.1248/2021;

VISTO il disciplinare, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione acqua pubblica, sottoscritto dalla Sig.ra Daniela Perino in qualità di legale rappresentate allegato A facente parte integrante e sostanziale;

## CONSIDERATO CHE:

- il prelievo interessa un pozzo individuato catastalmente nel Comune di Montalcino (SI) in loc. Semiti al foglio n. 88 particella n. 52
- la portata media di concessione è di 0,04 l/sec per un fabbisogno di 1500 mc annui;
- l’uso richiesto è agricolo ai sensi del D.P.G.R. 61/R/2016;
- a seguito degli accertamenti effettuati è possibile stabilire che le condizioni locali corrispondono a quanto riportato negli atti tecnici presentati a corredo della domanda di concessione;

ACCERTATA la regolarità tecnica attestante la correttezza dell’azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione dello stesso viene attestata.

## DATO ATTO:

- che il bollo è stato assolto ai sensi del D.P.R. 642/72;
- che a seguito dell’esperita istruttoria non sono emersi ulteriori elementi volti a determinare un provvedimento di diniego al rilascio dell’atto di concessione demaniale idrica;

- dell'assenza di conflitto di interessi da parte del Dirigente, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il Dirigente del Settore Genio Civile Toscana Sud;

Tutto ciò premesso e considerato

#### DECRETA

1. di rilasciare alla Soc. Agr. Eredi Fuligno (C.F. 005420620520) entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, la concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee ad uso agricolo, mediante un pozzo ubicato nel Comune di Montalcino (SI) in loc. Semiti, al foglio n.88 particella n.52, tramite elettropompa sommersa - Pratica SIDIT n.1248/2021;
2. di concedere il prelievo per una portata media di 0,04 litri al secondo per un fabbisogno stimato di 1500 mc annui;
3. di stabilire la durata della concessione in anni 10 (dieci) successivi e continui, decorrenti dalla data del decreto di concessione;
4. di dare atto che la concessione è subordinata alla corresponsione di un canone annuale;
5. di dare atto che l'esercizio della derivazione di acque pubbliche dovrà essere conforme al contenuto degli elaborati progettuali presentati a corredo dell'istanza ed avverrà secondo le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato al presente atto sotto la lettera A e che ne fa parte integrante e sostanziale, redatto in conformità allo schema approvato con Delibera G.R. n. 194 del 16/03/2016 e sottoscritto dal richiedente;
6. di dare altresì atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del concessionario;
7. di trasmettere il presente atto al concessionario;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



*Allegati n. 1*

**A**

**DISCIPLINARE**

*e1201e216386dbe326cf359a5904aba9087439b101a194bc4eaf6040fa0c3f17*



**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO CENTRALE

**Responsabile di settore Fabio MARTELLI**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

**Numero adozione: 883 - Data adozione: 23/01/2023**

Oggetto: T.U. 11/12/33 n. 1775, sulle acque pubbliche - Concessione di derivazione di ACQUE SOTTERRANEE ubicata in Comune di Quarrata, per uso civile. Approvazione del Disciplinare di concessione - Pratica n. 6677 - Procedimento SIDIT n° 289/2023.-

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 24/01/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD001008

## IL DIRIGENTE

VISTO il D.L.vo 31.03.1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali" in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle provincie, sulle unioni e fusioni di comuni";

VISTA la Legge Regionale 3 marzo 2015 n. 22;

VISTO il R.D n. 1775 del 11/12/1933 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici " e s.m.i;

VISTO il D.lgs n. 152 del 03/04/2006 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii;

VISTA la L.R. 28/12/2015, n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri ";

VISTA la L.R. 28/12/2015, n. 81 "Legge di stabilità per l'anno 2016";

VISTO il DPGR 16 agosto 2016, n. 61/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11 commi 1 e 2 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al d.p.g.r. 51/R/2015." e ss.mm.ii.

VISTA la D.G.R. n. 1341 del 29/12/2015 "Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell'art.9 comma 4 della L.R. 22/2015";

CONSIDERATO CHE con domanda in data 26/04/2018 presentata alla Regione Toscana, prot. n. 226447 il richiedente Poltrot di Mannelli Gionny e Daniele s.a.s. ha fatto richiesta di concessione di derivazione di ACQUE SOTTERRANEE ubicata in Comune Quarrata, nel terreno individuato nel foglio catastale n. 25 dalla particella n. 474, per uso civile per una portata media di 0,027 (zerovirgolozeroventisette) litri al secondo;

CONSIDERATO CHE, allegata all'istanza di concessione sopracitata, è stata trasmessa la documentazione progettuale conservata agli atti dello scrivente settore;

DATO ATTO che la procedura di valutazione Ex-ante è stata svolta e che le risultanze sono contenute nel disciplinare approvato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTI gli esiti dell'istruttoria svolta dal Genio Civile Valdarno Centrale;

CONSIDERATO CHE il richiedente ha versato la somma di euro 247,05, a titolo di cauzione ai sensi del vigente normativa;

DATO ATTO CHE il richiedente Poltromot di Mannelli Gionny e Daniele s.a.s. ha sottoscritto il Disciplinare (All. A) allegato al presente atto che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;

DATO ATTO CHE il Disciplinare che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto in questione è conforme allo schema tipo approvato con Delib. G.R.T n. 194 del 16/03/2016;

PRESO ATTO CHE il Responsabile del procedimento amm.vo è il Dott. Michele Caramelli;

Tutto ciò premesso e considerato

#### DECRETA

1. di rilasciare, entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, a Poltromot di Mannelli Gionny e Daniele s.a.s. C.F. 00172210478, meglio identificato nell'istanza citata di cui in premessa con decorrenza dalla data del presente atto per 30 (trenta) anni, la concessione di derivazione di ACQUE SOTTERRANEE ubicata in Comune di Quarrata, nel terreno individuato nel foglio catastale n. 25 dalla particella n. 474, per uso civile per una portata media di 0,027 (zerovirgoloazeroventisette) litri al secondo, sulla base della quale sarà calcolato il canone di concessione;
2. di approvare il Disciplinare (All. A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, conservato agli atti del settore scrivente e allegato al presente decreto, contenente gli obblighi e le condizioni di cui è vincolata la concessione di acque pubbliche in merito al precedente punto;
3. di dare atto, fino da ora, che la validità della presente concessione è subordinata alla messa in atto degli interventi di risparmio idrico, obbligatoriamente da realizzarsi entro due anni dalla data del presente decreto, qualora gli stessi non fossero già stati messi in atto;
4. di prendere atto che il Disciplinare (All. A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto in questione è conforme allo schema tipo approvato con Delib. G.R.T n. 194 del 16/03/2016;
5. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito nel Disciplinare di Concessione richiamato e approvato al precedente punto 2;
6. di dichiarare che, per l'anno 2022, il canone è stabilito nella misura di € 247,05;
7. di trasmettere il presente provvedimento al Concessionario e al Comune di Quarrata;
8. di dare atto che avverso il presente provvedimento sono esperibili, nei modi ed alle condizioni specificamente previsti dalla legge, i seguenti ricorsi:
  - ricorso gerarchico entro 30 giorni dalla notifica del presente atto presso la scrivente Amministrazione Regionale;
  - per le materie di cui all'art. 140 del R.D 1775/33, ricorso al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche;
  - per le materie di cui all'art. 143 del R.D 1775/33, ricorso al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche;
  - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

IL DIRIGENTE

*Allegati n. 1*

*A*            *6677\_Disciplinare*  
*26afe93bc7a827d8e18bf5aba07998657aceabca3feaeefa5216a83c5f7a558a*



**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO CENTRALE

**Responsabile di settore Fabio MARTELLI**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

**Numero adozione: 893 - Data adozione: 23/01/2023**

Oggetto: Rinuncia Pratica n.2689 numeri SIDIT Pratica 97505/2020 e Procedimento 384/2023

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 24/01/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD001168

## IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93, 2 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs n. 112 del 31/03/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la L.R. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l’art. 2 lett. i) e lett. g);

VISTA la L.R. 68/2016 art. 17 comma 1 punto a), nel quale l'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile prevista dall'articolo 2 della legge 16/05/1970, n. 281 è commisurata al 50% del canone di concessione;

VISTA la L.R. 57 del 13/10/2017, art 12 comma 1, con il quale per gli anni 2017 e 2018 l'imposta regionale sulle concessioni statali di beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, è stata ridotta del 100 per cento;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014”;

VISTE la L.R. 79/2012 “Disposizioni urgenti in materia di difesa dal rischio idraulico e tutela dei corsi d’acqua” e la D.C.R.T. n. 101 del 21/12/2016 con cui è stato individuato il reticolo idrografico e di gestione, aggiornato con D.C.R.T. n. 28 del 29/04/2020 “Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79”;

VISTO la D.C.R.T. n.81 del 28/07/2021 :”Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla L.R. n.79 del 27/12/2012 approvate con D.C.R.T. n.103 del 06/12/2022;

VISTA la L.R. n.22 del 03/03/2015 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della Legge n. 56 del 07/04/2014 (Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province sulle Unioni e Fusioni di Comuni) modifiche alle leggi regionali :32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/211 e 65/2014;

VISTA la D.G.R.T. n. 194 del 16/03/2016 recante “Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da DGR 29 dicembre 2015 n. 1341, ed ulteriori disposizioni per l'istruttoria ed il rilascio”;

VISTO il D.P.G.R. n. 60R del 12/08/2016 “Regolamento di attuazione dell'art. 5 della L.R. n. 80 del 28/12/2015”, e successive modifiche;

VISTO il D.P.G.R. n. 42/R del 25/07/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)”;

VISTA la D.G.R. n.1138 del 15/11/2016 "Determinazione dei canoni per l'uso del demanio idrico - revoca D.G.R. 813/2016";

VISTA la D.G.R. n.35 del 24/01/2017 "Prime disposizioni per la determinazione del canone 2017 in materia di concessioni acqua e suolo";

VISTA la D.G.R.T. n. 1555 del 27/12/2022 “Aggiornamento dei canoni per l'uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del d.p.g.r.n. 60/R/2016” e richiamato, per quanto non diversamente disposto, il contenuto delle delibere n.1414 del 17/12/2018 e n.229 del 24/02/2020

PREMESSO che con decreto dirigenziale n. 10461 del 17/07/2017 e con relativo disciplinare sottoscritto in data 30 novembre 2017 dall’Ufficio del Genio Civile Valdarno Centrale sede di Pistoia aveva rilasciato a Match Fuel srl la concessione di durata novennale per uso di area demaniale n.2689 per scarico acque piovane nel Fosso di Brusigliano nel Comune di Pistoia;

VISTA l’istanza di rinuncia acquisita presso la Regione Toscana in data 18 gennaio 2022 e le successive integrazioni 17 giugno 2022 al prot. 0247578 e prot. 318810 del 12/08/2022 , con cui viene manifestata da

parte dell'Amministratore Unico della Ditta Concessionaria Match Fuel S.r.l., come meglio identificati nell'allegato A al presente decreto, la volontà di rinunciare all'uso dell'area demaniale in questione, in quanto impossibilitati a realizzare l'opera concessionata;

PRESO ATTO che il richiedente ha provveduto ad effettuare il pagamento degli oneri istruttori di Euro 75 e corrisposto n. 1 marca da bollo virtuale per Euro 16,00;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Cecilia Nannicini e che l'istruttoria è stata affidata al tecnico Geom. Marco Molinaro;

DATO ATTO che è stato verificato lo stato dei luoghi, ed evidenziato che l'area risulta libera da manufatti;

DATO ATTO che, a seguito della verifica della completezza della documentazione, all'istanza è stato assegnato il numero di pratica 2689 corrispondente al numero di pratica SIDIT 97505/2020 procedimento SIDIT n.384/2023;

DATO ATTO altresì che a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, il Concessionario aveva costituito deposito cauzionale a favore della Regione Toscana (su IBAN IT41X0760102800001031581018) per l'importo di € 700,00, come da attestazione conservata in atti di questo Ufficio (versamento tramite conto corrente postale del 04/07/2017 identificativo disposizione q1Fdt1tZ040720171055459711);

VISTA la richiesta di restituzione del deposito cauzionale con ns prot.318810 presentata in data 10/08/2022 dall'Amministratore Unico Della Ditta Match Group S.r.l., per la restituzione della cauzione di Euro 700,00 a suo tempo corrisposta alla Regione Toscana a garanzia del pagamento del canone di concessione;

VISTE le attestazioni dei versamenti dovuti per l'occupazione demaniale, relative all'annualità 2017, all'annualità 2018, 2019, 2020, 2021;

DATO ATTO che il Richiedente ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 23 comma 1 del Regolamento D.P.G.R. 60/R/2016, come risultato dalle verifiche dello stato dei luoghi, nonché agli obblighi di cui all'art.22 dello stesso regolamento per ciò che concerne gli oneri di occupazione;

DATO ATTO che il Richiedente Match Fuel srl in data 28/12/2021 ha modificato il nome aziendale in Match Group srl mantenendo i soliti dati fiscali ed il medesimo amministratore Unico;

DATO ATTO che non risultano ulteriori oneri e obblighi del concessionario;

Tutto ciò premesso e considerato

#### DECRETA

1. di accogliere la richiesta di rinuncia e attestare la decadenza della concessione n. 2689 rilasciata a Match Fuel srl, dall'Ufficio del Genio Civile Valdarno Centrale sede di Pistoia con decreto dirigenziale 10461 del 17/07/2017 e con relativo disciplinare sottoscritto in data 30 novembre 2017 ;
2. di trasmettere il presente atto al richiedente, ed al Settore Politiche Fiscali e Riscossione della Regione Toscana, al fine di consentire l'avvio della procedura di restituzione della cauzione specificata in premessa;
3. di dare atto che l'allegato "A" contenente i dati identificativi del richiedente è parte integrante del presente decreto;
4. di dare, altresì, atto che, ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della L. 241/1990 e s.m.i., avverso il presente atto può essere proposto ricorso all'Autorità Giudiziaria competente o, in alternativa, al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal suo ricevimento.

IL DIRIGENTE



*Allegati n. 1*

*A*

*Dati Identificativi*

*eb5a6c549190c9dad9870d8aa87eb451910cff98d7aadb6eca8b8f5d622a4cd3*



**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO INFERIORE

**Responsabile di settore Francesco PISTONE**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

**Numero adozione: 894 - Data adozione: 23/01/2023**

Oggetto: GCVI - T.U. 11/12/1933 n. 1775. GCVI - Acque - Pratica SIDIT 5107/2022 (codice locale 3201) Rinuncia alla concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee nel Comune di Castellina Marittima (PI) con mantenimento pozzo ad uso domestico potabile.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 24/01/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD001176

## IL DIRIGENTE

## VISTI:

- il R.D. 11/12/1933, n. 1775;
- la L.R. 3/3/2015, n. 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56” artt. 2 e 11bis;
- la L.R. 28/12/2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, art. 10 c.1;
- il D.P.G.R. 19/08/2016 n. 61/R/2016 artt. 77 e 78; come modificato dal D.G.R. 31/07/2017 n. 830;
- la Determina del Dirigente del servizio Difesa del Suolo della Provincia di Pisa n. 542 del 16/02/2015 con la quale veniva rilasciata al Sig. MAXENTI FRANCO (per i dati identificativi relativi al soggetto richiedente si rinvia all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento), in qualità di titolare della ditta individuale omonima con sede Località Val di Perga nel Comune di Castellina Marittima (PI), Partita I.va 01373410495, la concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee da n. 1 pozzo, per un quantitativo pari a 1651 mc/anno ad uso agricolo, censito con numero derivazione 7557 al catasto georeferenziato della Regione Toscana, posto in località Val di Perga, in terreni individuati al C.T. del Comune di Castellina Marittima (PI) al Foglio n. 1 Particella n. 96, pratica n. 3201, oggi divenuta pratica Sidit 5107/2022;
- il Disciplinare di concessione contenente gli obblighi e prescrizioni cui attenersi nello svolgimento della concessione di cui alla pratica 3201, oggi divenuta pratica Sidit 5107/2022, sottoscritto dal richiedente in data 10/03/2015, repertoriato al Registro della Provincia di Pisa con il n. 336 del 18/03/2015;
- l’art. 10 del Disciplinare di concessione di cui alla pratica 3201 repertoriato al Registro della Provincia di Pisa con il n. 336 del 18/03/2015 che fissava la scadenza della concessione al 09/03/2025;
- l’istanza acquisita al protocollo n. 0434578 del 09/11/2021 con cui il Sig. MAXENTI FRANCO titolare della concessione pratica n. 3201, oggi divenuta pratica Sidit 5107/2022 (codice locale 3201), comunicava la rinuncia alla concessione di derivazione di acque pubbliche di cui alla pratica Sidit n. 5107/2022 ex pc 3201 e contestualmente l’intenzione di mantenere il pozzo, derivazione n. 7557, ad uso domestico potabile a servizio della sua abitazione e per irrigazione orto, in quanto il pozzo risulta ubicato nel terreno di pertinenza dell’abitazione di proprietà del richiedente;

## CONSIDERATO CHE:

- in data 03/01/2022 il Sig. MAXENTI FRANCO ha cessato l’attività come ditta individuale;
- il Concessionario ha provveduto al pagamento del canone di concessione per l’anno 2021 per un importo di € 77,36 con versamento su c/c postale della Regione Toscana n. 1031581018 effettuato in data 08/11/2021 ed è in regola con i pagamenti degli anni precedenti;
- il Concessionario ha provveduto al pagamento degli oneri istruttori per la rinuncia alla concessione per un importo di € 75,00 con bonifico banca Monte dei Paschi di Siena, ID transazione (CRO): A103913913201030487069070690IT in data 08/11/2021 sul conto corrente della Regione Toscana IT89O0760102800001031575820;
- il Concessionario ha assolto all’obbligo del pagamento del bollo pari ad € 16,00 per il rilascio del presente provvedimento tramite bollettino versato sul c/c postale della Regione Toscana n. 1020546857, in data 14/01/2023;

## RITENUTO:

- di accogliere l’istanza di rinuncia della concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee, pratica Sidit 5107/2022 (codice locale 3201), ad uso agricolo acquisita al protocollo n.

0434578 del 09/11/2021, presentata dal Sig. MAXENTI FRANCO, (per i dati identificativi relativi al soggetto richiedente si rinvia all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento);

- di archiviare gli atti relativi alla concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee ad uso agricolo, pratica Sidit 5107/2022 (codice locale 3201);
- che l'istanza di utilizzo ad uso domestico potabile del pozzo derivazione n. 7557 sia accoglibile per un quantitativo massimo pari a 700 mc/anno come stabilito da art. 20 del DPGR 61/R/2016;
- di ricordare che l'utilizzo di acque ad uso domestico potabile è subordinato all'ottenimento da parte dell'utilizzatore del pozzo del giudizio di idoneità al consumo umano rilasciato dalla AUSL territorialmente competente;

DATO ATTO CHE:

- il Responsabile del Procedimento è il Dott. Geol. Giovanni Testa funzionario con P.O. del Settore Genio Civile Valdarno Inferiore;

RILEVATA: la propria competenza ai sensi di legge;

Tutto ciò premesso e considerato

#### DECRETA

1. di accogliere a far data dal 09/11/2021 la RINUNCIA, acquisita al protocollo n. 0434578 del 09/11/2021, del Sig. MAXENTI FRANCO, (per i dati identificativi relativi al soggetto richiedente si rinvia all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento) in qualità di titolare della ditta individuale omonima con sede nel Comune di Castellina Marittima (PI), Partita I.va 01373410495, Ditta cessata in data 03/01/2022, alla concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee da n. 1 pozzo, ad uso agricolo per un quantitativo pari a 1651 mc/anno, pratica n. 3201 oggi Sidit 5107/2022 (codice locale 3201), ubicato in località Val di Perga, in terreni individuati al C.T. del Comune di Castellina Marittima (PI) al Foglio n. 1 Particella n. 96, punto di derivazione n. 7557 del catasto georeferenziato della Provincia di Pisa avente coordinate Gauss Boaga (EPSG 3003) x: 1.622.298; y: 4.808.059;
2. di archiviare gli atti relativi alla pratica n. 3201 oggi pratica Sidit 5107/2022 (codice locale 3201);
3. di accordare al richiedente il mantenimento del pozzo per il prelievo di acque ad uso domestico potabile;
4. di attribuire al pozzo domestico il numero 61425;
5. di ricordare che l'uso domestico potabile, disciplinato dall'art. 20 del DPGR 61/R/2016 e s.m.i. prevede un prelievo fino a 700 mc/anno e l'installazione e mantenimento di contatore volumetrico dei prelievi effettuati;
6. di ricordare che l'utilizzo delle acque ad uso potabile è subordinato all'ottenimento del giudizio di idoneità al consumo umano da parte della AUSL territorialmente competente;
7. di trasmettere il presente decreto al richiedente: Sig. MAXENTI FRANCO.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

*Allegati n. 1*

**A**

**DATI ANAGRAFICI**

*df9f4f0004f053569f620e0b66fb0a8aadd04e95e19258453d6f656eab7ed359*



**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

**Responsabile di settore Gennarino COSTABILE**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

**Numero adozione: 896 - Data adozione: 23/01/2023**

Oggetto: RD nr. 523/1904 - LR nr. 80/2015. Concessione porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Torrente Faella, in Comune di Castelfranco Piandiscò (AR) per l'esecuzione di 13582 impianti in fibra ottica. Pratica SiDIT 5124/2022

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 24/01/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD001197

## IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 93 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994";

VISTA la D.C.R.T. n. 103 del 6/12/2022: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 28 luglio 2021, n.81.";

RICHIAMATO l'art. 93 c. 1 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259/03 e s.m.i. recante il "Codice delle Comunicazioni Elettroniche" con cui è stato vietato alle pubbliche Amministrazioni di imporre oneri e canoni per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di telecomunicazione;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell'8/8/2017;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)."

VISTA l'istanza di concessione suolo del demanio idrico di cui alla pratica SiDIT n. 5124/2022, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 483369 del 14-12-2022 presentata da in nome e per conto della Società Open Fiber S.p.A., c.f. 09320630966, con sede legale in Comune di Milano, Viale Certosa, n. 2 e l'allegata documentazione progettuale a firma della società Italtel, costituita dai seguenti elaborati in formato digitale:

- Relazione tecnica;
- Corografia;
- Particolari costruttivi;
- Sezioni tipo;
- Planimetria.

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Piero Paliotta nominato con Ordine di Servizio n. 19 del 14/11/2022;

DATO ATTO che il progetto prevede:

- lavori nelle pertinenze del corso d'acqua denominato Torrente Faella, loc. in Comune di Castelfranco Piandiscò (AR), per l'esecuzione dell'opera/attività n. 13582 impianti in fibra ottica, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;

CONSIDERATO che le opere e attività sopra descritte comportano l'utilizzo di porzione di area del demanio idrico del suddetto corso d'acqua;

DATO ATTO che le suddette opere rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 comma 1 del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i e pertanto si può procedere ad assegnazione diretta dell'area demaniale senza procedura in concorrenza;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R, la concessione può essere rilasciata senza il disciplinare;

DATO ATTO che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra questa Amministrazione e il concessionario;

DATO ATTO che la documentazione progettuale che descrive l'esecuzione dei lavori e le caratteristiche più significative delle opere con evidenziate le aree demaniali impegnate e la finalità dell'occupazione, è quella agli atti del

procedimento n. 7053/2022;

ACCERTATO che:

- il progetto presenta i requisiti per essere autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate in quanto:
  - non altera il buon regime delle acque;
  - non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
  - non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
  - non vi è aggravio del rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
  - non vi è aggravio del rischio per le persone;
- la realizzazione dei lavori non è in contrasto con la disciplina dal Capo VII del R.D 523/1904 e con la normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

**PRESCRIZIONI TECNICHE:**

- gli eventuali scavi per l'installazione dei pozzetti non dovranno in alcun modo arrecare danno alle opere idrauliche esistenti ovvero essere posizionati ad una distanza di 4 m dal ciglio di sponda o dal piede arginale o dallo spigolo esterno della tombinatura;
- nel caso di utilizzo di tecnologia no – dig in presenza di opere idrauliche, il pozzo di lancio dovrà essere posizionato a non meno di 10 metri dal piede arginale;
- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica del corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua e dovranno essere comunque rimosse prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative.
- le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati da questo Ufficio;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree interessate dal passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- non è consentito il transito dei mezzi pesanti su argini imbibiti;

**PRESCRIZIONI GENERALI:**

- l'utilizzo di manufatti esistenti per l'attraversamento del corso d'acqua, è consentito con impegno da parte del richiedente di obbligarsi a propria cura e spese allo spostamento dei cavi in caso di adeguamento idraulico del manufatto esistente, se necessario;
- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione
- l'autorizzazione di cui al presente atto ha validità di anni 3 dalla data del presente atto a pena di decadenza senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente Ufficio salvo richiesta di rinnovo da presentarsi almeno 30



giorni prima della scadenza ;

- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio e fine lavori con un anticipo di almeno 5 giorni e trasmettere, entro sessanta giorni dal termine dei lavori, copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto;
- il Concessionario, ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti.

Il Concessionario si obbliga a proprie cure e spese:

- ad assumere la custodia delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di questo Ufficio e del Consorzio di Bonifica o altri da tali Enti individuati, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità civile e/o patrimoniale derivante dai danni che le opere oggetto di autorizzazione avessero a riportare per effetto di lavori di adeguamento e/o rimozione delle strutture di attraversamento e/o a seguito o per effetto di eventi di piena del corso d'acqua;
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- il Concessionario si obbliga sin d'ora di tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;
- l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica in particolare nei casi di.
  - a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari e nel presente Decreto;
  - b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
  - c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;
- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute.
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi.
- alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sotto indicato, revoca, rinuncia, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, i luoghi, nel termine assegnato.
- qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che su istanza di questi l'Amministrazione concedente non ritenga di esonerarlo, nel qual

caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'amministrazione.

- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati.

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F.

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 19 la durata della concessione che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che l'imposta di bollo relativa al presente atto è stata assolta dal richiedente con marca cartacea n.01201953970376 del 19/01/2023.

Tutto ciò premesso e considerato,

#### DECRETA

1. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai soli fini idraulici ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e dell' art. 93 del R.D. 523/1904 così come descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;
2. di stabilire che l'autorizzazione all'esecuzione delle opere ha validità di anni tre dalla data del presente atto;
3. di accordare, al richiedente Open Fiber S.p.A. la Concessione per l'occupazione di:
  - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Torrente Faella, in Comune di Castelfranco Piandiscò (AR), con l'opera n. 13582 impianti in fibra ottica;
4. di stabilire che la concessione ha durata di anni 19 dalla data del presente atto;
5. di dare atto che, ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 01/08/2003, n. 259 "Codice delle comunicazioni elettroniche", la concessione del demanio idrico necessario per i lavori di che trattasi è rilasciata a titolo gratuito;
6. di disporre che la realizzazione dell'opera e la gestione dell'area demaniale siano sottoposte alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
7. di dare atto che:
  - il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi

vigenti.

- il Concessionario è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente autorizzazione non possono iniziare i lavori.

8. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento all'indirizzo pec: [openfiber@pec.openfiber.it](mailto:openfiber@pec.openfiber.it).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

**Responsabile di settore Renzo RICCIARDI**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

**Numero adozione: 912 - Data adozione: 23/01/2023**

Oggetto: Pratica SiDIT n.1772/2882 del 2022. Concessione per la realizzazione di un guado e posa in opera di condotta per acquedotto aziendale sul Fosso del Quercecchio (TS27341), in località Podere Osteriaccia, nel comune di Montalcino (SI) - Cod. Locale n° 2354 - Concessionario: Podere Osteriaccia Soc. Agr. a r.l.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 24/01/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD000975

## IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 “*Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie*” e s.m.i.;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTA la legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 “*Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell’attività amministrativa*”;

VISTA la L. 37/94 “*Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche*”;

VISTO il D.Lgs. n. 112 del 31/03/1998 “*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali*”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la L.R. 79/2012 “*Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994*”;

VISTA la D.C.R.T. n. 57 del 11/06/2013 “*Individuazione del reticolo idrografico e di gestione ai sensi dell’articolo 22, comma 1, lettera e), della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994)*”;

VISTA la L.R. 22/2015 “*Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56*” che dispone in ordine al trasferimento alla Regione toscana della gestione del demanio idrico e dell’introito dei relativi proventi;

VISTA la L.R. 80/2015 “*Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri*”, ed in particolare l’art. 2 lett. i);

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 463 del 12/02/2016 con il quale si approva lo schema del decreto di concessione delle aree demaniali;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 60/R del 12/08/2016 e s.m.i. “*Regolamento in attuazione dell’art. 5 della LR 80/2015, recante disciplina per il rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni.*”, di seguito Regolamento;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 888 del 07/08/2017 con la quale si determinano i canoni per l’uso del demanio idrico a partire dall’anno 2017;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1414 del 17/12/2018 con la quale, si introducono alcune modifiche nell’applicazione dei canoni di specifiche occupazioni demaniali e si confermano per il resto, i canoni per l’uso del demanio idrico fissati dalla precedente DGRT 888/2017;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1035 del 05/08/2019 con la quale si dispone che la rivalutazione dei canoni di concessione per l’occupazione delle aree del demanio idrico sulla base del tasso di inflazione, prevista dall’art. n. 28 comma 7 del Regolamento, sia effettuata al tasso del 1,2%;

VISTA la L.R. 41/2018 “*Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE*

*relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014”;*

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 25 luglio 2018, n. 42/R “*Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)*”;

VISTO l’art. 1 comma 2 della L.R. n.2/1971, così come modificato dall’art.1 della L.R.74/2018, che commisura al 50% del canone l’imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio idrico e delle relative aree, il cui pagamento, ai sensi della decisione della Giunta Regionale n. 4 del 7/1/2020, verrà richiesto entro il 31 dicembre dell’anno in cui deve essere versato il canone;

VISTA la D.C.R.T. n. 81 del 28/07/2021 “*Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 29 aprile 2020, n. 28.*”;

VISTA l’istanza di concessione presentata dalla società *Podere Osteriaccia soc.agr. a r.l.*, con sede legale in via Roma, 13 nel Comune di Radda in Chianti (SI) – C.F. 01483630529, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 0184473 del 05/05/2022, e successive integrazioni con prot. 374975 del 03-10-2022, con la quale è stata trasmessa in allegato la documentazione progettuale costituita da un elaborato contenente:

- Relazione Tecnica;
- Corografia 1:10.000;
- Tavole Stato Attuale, Stato Progetto, Stato Sovrapposto;
- Documentazione Fotografica;
- Estratto di mappa catastale 1:2.000;

DATO ATTO che il progetto, redatto dal tecnico Ing. Loenzo Calvetti, prevede la realizzazione di un guado e posa in opera di condotta per acquedotto aziendale sul Fosso del Quercecchio (TS27341), in località Podere Osteriaccia, nel comune di Montalcino (SI), come da elaborato tecnico allegato all’istanza;

ACCERTATO che il Fosso del Quercecchio è riportato nel Reticolo Idrografico del Territorio Toscano di cui alla L.R.T. 79/2012, e risulta acqua pubblica ai sensi del DCRT 57/2013 e s.m.i.;

CONSIDERATO che:

- il progetto delle opere da realizzare presenta i requisiti per essere autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate;
- la realizzazione dei lavori è disciplinata dal Capo VII del R.D. 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

PREDISPOSTO l’elaborato cartografico allegato al presente atto sotto la lettera “A”, in cui viene individuato distintamente l’attraversamento del corso d’acqua sopra indicato, oggetto della presente concessione;

CONSIDERATO che, la concessione di cui trattasi è rilasciata senza procedura di assegnazione in concorrenza, in quanto rientra nel caso previsto dall’art. 13 comma 1 lett. “b” del suddetto Regolamento;

RITENUTO che, ai sensi dell’art. 24, comma 6 del Regolamento la concessione possa essere accordata senza il disciplinare;

VISTA la nota di richiesta di adempimenti preliminari al rilascio della concessione trasmessa al richiedente con prot. n. 389332 del 12/10/2022;

DATO ATTO che, ai fini dell'uso previsto, dell'esercizio delle attività, il Concessionario è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 22 del Regolamento, il Concessionario si obbliga a:

- a) assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltre che delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati, a propria cura e spese;
- b) consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque; consentire, inoltre, l'accesso al personale del consorzio di bonifica di riferimento per espletare le attività manutentive di competenza;
- c) sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- d) rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. n° 523/1904 e nel R.D. n° 1775/1933, tenendo indenne la Regione da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- e) non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi, e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- f) assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;
- g) non cedere né sub concedere, neppure parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- h) assumere gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni e delle aree demaniali interessate, nonché delle opere e degli impianti ivi presenti;

Inoltre il Concessionario:

- si obbliga a porre in essere, a propria cura e spese, tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- avrà onere di tenersi costantemente informato sulle previsioni meteo e sugli eventuali stati d'allerta, accertando la possibilità di utilizzo del guado solo in condizione di totale sicurezza e sotto la propria, piena responsabilità;
- dovrà adottare ogni precauzione necessaria affinché l'interferenza dell'opera in alveo con la dinamica fluviale non determini danno o pericolo per la pubblica incolumità e a terzi;
- dovrà prevedere a periodiche e opportune operazioni di manutenzione del guado stesso, ripristinando allo stato originario eventuali modifiche alla sezione del corso d'acqua, nell'area di attraversamento;
- dovrà porre attenzione alla periodica verifica e ripulitura da vegetazione e da detriti in alveo che possono ostruire il regolare deflusso delle acque, nei tratti a monte e valle dell'attraversamento;

- il Concessionario è responsabile dell'attivazione di procedure idonee a fronteggiare il rischio idraulico in situazioni meteoriche avverse, tenendo conto anche quanto di competenza del Comune in merito al Piano di protezione civile.
- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato/concesso e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori e dall'uso delle opere;
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto del presente atto, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è obbligato, ai sensi dell'art.2 del R.D. n. 523/1904, ad eseguire a proprie spese e non appena ricevute intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;
- dovrà farsi carico di ogni atto ed onere necessario per procedere all'eventuale occupazione e/o interferenza con i terreni e le proprietà private e/o pubbliche limitrofe;

DATO ATTO che, nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

#### PRESCRIZIONI TECNICHE:

Per il guado e condotta idrica, come da elaborati grafici e relazione tecnica allegata, all'istanza:

- il guado dovrà essere realizzato a “ruota bagnata”, con un profilo a “corda molla”, con una zona centrale leggermente più depressa al fine di creare un corridoio di magra per le acque, avendo cura di ripristinare il profilo longitudinale del corso d'acqua, raccordare la sezione di monte e di valle, con il profilo naturale delle sponde;
- dovrà posizionare idonea segnaletica che indichi la presenza del guado in entrambi i sensi di marcia, ad una adeguata distanza dallo stesso, e che riporti tutte le informazioni necessarie ad illustrare con chiarezza il pericolo derivante da eventi meteorologici avversi;
- la condotta idrica dovrà essere posta ad una profondità dal fondo alveo  $\geq$  di 1,50 m., ben protetta con getto in c.l.s. o “tubo camicia”, eventuali pozzetti dovranno essere posti ad una distanza  $\geq$  di 10,00 m. dal ciglio di sponda
- dovrà tenersi costantemente informato sulle previsioni meteo e sugli eventuali stati d'allerta, (in particolare con codice allerta giallo, arancione o rosso del Centro Funzionale Regionale – [www.cfr.toscana.it](http://www.cfr.toscana.it)) accertando la possibilità di utilizzo del guado solo in condizione di totale sicurezza e sotto la propria, piena responsabilità;
- dovrà adottare ogni precauzione necessaria affinché l'interferenza dell'opera in alveo con la dinamica fluviale non determini danno o pericolo per la pubblica incolumità e a terzi;
- dovrà prevedere a periodiche e opportune operazioni di manutenzione del guado stesso, ripristinando allo stato originario eventuali modifiche alla sezione del corso d'acqua, nell'area di attraversamento;
- dovrà porre attenzione alla periodica verifica e ripulitura da vegetazione e da detriti in alveo che possono ostruire il regolare deflusso delle acque, nei tratti a monte e valle dell'attraversamento;



- al termine dei lavori dovranno essere rimossi tutti i materiali, compreso quelli di scavo, che non potranno essere ricollocati nelle pertinenze idrauliche del corso d'acqua o in zone dove eventuali fenomeni di piena, possano riportarli in alveo;
- dovrà adottare specifiche misure relative alla gestione del rischio idraulico del guado da attivare nei casi di allerte meteo;
- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica delle opere di difesa presenti nel tratto del corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative. Le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni allegati all'istanza;
- al termine di ogni giornata lavorativa eventuali materiali di risulta, detriti ed opere provvisorie, dovranno essere allontanati dal cantiere che interessa le pertinenze fluviali;
- prescrizioni su eventuali interventi di taglio di alberature:
  - gli interventi siano effettuati nel rispetto del R.D. 523/1904, con particolare riferimento all'art. 96 lett. "c";
  - siano richiesti eventuali pareri/nulla osta a altri Organi competenti in materie ambientali e di taglio vegetazione e ne siano rispettate le possibili prescrizioni riportate;
  - si prenda espressamente atto di quanto riportato nella seguente normativa vigente:
    - Delibera della Giunta Regionale della Toscana n. 1315 del 28/10/2019 "*Direttive regionali per la manutenzione dei corsi d'acqua e per la protezione e conservazione dell'ecosistema toscano.*"
    - L.R. 39/2000 "*Legge forestale della Toscana*" e ss.mm.ii;
    - L.R. 30/2015 "*Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010.*";
    - D.P.G.R. 48/R/2003 "*Regolamento Forestale*";
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree che hanno visto il passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- il Concessionario è tenuto ad intervenire anche successivamente al completamento delle opere qualora per effetto di assestamento, di dilavamento e/o erosione si manifestassero avvallamenti, cedimenti e fessurazioni nell'area interessata dall'intervento.

#### PRESCRIZIONI GENERALI:

- la presente autorizzazione riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;
- la presente autorizzazione, ha validità di tre anni, per la realizzazione delle opere, dalla data del rilascio, pena di decadenza del presente atto senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio; la stessa può essere rinnovata una sola volta per un periodo massimo di 9 anni su richiesta dell'interessato almeno 30 giorni prima della scadenza;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;

- il richiedente è tenuto ad informare tempestivamente questo Genio Civile, sulla data di inizio dei lavori e comunicare il nominativo della D.L. con relativo recapito telefonico e postale; inoltre entro 60 giorni dal termine dei lavori dovrà provvedere a comunicarne la data e trasmettere contestualmente anche l'attestazione e adeguata documentazione fotografica, dalla quale risulti che le opere o gli interventi siano stati realizzati ed ultimati in conformità al progetto ed eventuali varianti autorizzate e nel rispetto delle condizioni espresse nel presente provvedimento autorizzativo.

DATO ATTO che la presente concessione demaniale decorrente dalla data di adozione del presente atto, può essere rilasciata per la durata di 9 anni;

CONSIDERATO che, come espressamente previsto all'art. 23 del Regolamento, alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca o rinuncia, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, i luoghi, nel termine assegnato e che in caso contrario si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario medesimo;

CONSIDERATO che la concessione demaniale è rinnovabile, nei soli casi previsti dall'art. 25 del Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione;

CONSIDERATO che il canone demaniale per l'attraversamento con un guado e posa in opera di condotta per acquedotto aziendale (tip. 11- Attraversamenti sotterranei o utilizzando manufatti esistenti) dovuto per l'anno in corso, ammonta a € 241,88 in base alla rivalutazione su base ISTAT applicata ai sensi della DGRT n. 1035 del 5/08/2019 alle tariffe approvate dalla Giunta con la DGRT n. 888/2017, e ridotto del 20 % prevista per gli acquedotti idro-potabili privati (ai sensi della D.G.R.T. n° 1414/2018), come da dichiarazione in atti. e che il suddetto canone potrà essere aggiornato annualmente dalla Giunta Regionale sulla base del tasso di inflazione programmato per l'anno di riferimento;

CONSIDERATO che il canone dovrà essere corrisposto, anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia da parte del concessionario, il pagamento del canone è dovuto fino e per tutta l'annualità in cui l'istanza è stata presentata;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

TENUTO CONTO che la concessione è rilasciata a titolo oneroso e temporaneo, il soggetto richiedente, in ottemperanza agli adempimenti preliminari richiesti con la nota sopracitata:

- ha provveduto, per l'anno 2022 al versamento dell'importo di € 60,47 pari ad 3/12 esimi del canone annuo;
- ha provveduto al versamento di un deposito cauzionale di € 241,88, pari ad una annualità del canone;
- ha assolto agli obblighi relativi all'imposta di bollo di € 16,00 ai sensi del D.P.R. 642/1972 come da documentazione conservata agli atti (effettuato tramite dichiarazione ex art. 47 del D.P.R. 445/2000, di annullamento della marca da bollo n.0121926637353 del 08/06/2022);

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il Dirigente del Settore Genio Civile Toscana Sud;

Tutto ciò premesso e considerato:

DECRETA

1. di rilasciare a *Podere Osteriaccia soc.agr. a r.l.*, con sede legale in via Roma, 13 nel Comune di Radda in Chianti (SI) – C.F. 01483630529 la concessione per la realizzazione di un guado e posa in opera di condotta per acquedotto aziendale sul Fosso del Quercecchio (TS27341), in località Podere Osteriaccia, nel comune di Montalcino (SI), così come rappresentato nell'elaborato cartografico, facente parte integrante e sostanziale del presente atto, (allegato A) con decorrenza dalla data del presente atto fino al 31/10/2031;
2. di dare atto che l'autorizzazione ad eseguire i lavori di cui alla presente concessione ha validità di tre anni dalla data del rilascio, pena la decadenza del presente atto, senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio;
3. di dare atto che il concessionario per effetto del presente provvedimento, risulta soggetto agli obblighi di cui all'art. 22 del Regolamento e alle prescrizioni generali e tecniche indicate in narrativa, nonché alle disposizioni in materia di rinnovo e cessazione della Concessione di cui agli articoli 23 e 25 del Regolamento, distintamente evidenziate in narrativa;
4. di dare atto che l'autorizzazione di cui al presente atto è rilasciata ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
5. di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura di Euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte del concessionario, in caso d'uso, ai sensi del suddetto articolo di provvedere alla sua registrazione;
6. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento all'indirizzo PEC del Concessionario;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE


*Allegati n. 1*

*A*

*planimetria*

*96c400f3579e059fbcc5a1804bd1bf3efd375c46baa179ae54644b12b37d336*

**Pratica Si.Dit. n° 1772/2882 del 2022 e Cod. Locale 2354 O.I. - Richiesta autorizzazione per realizzazione guado e posa in opera di condotta per acquedotto aziendale sul Fosso del Quercecchio (TS27341), in località Podere Osteriaccia, nel comune di Montalcino (SI).**





**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

**Responsabile di settore Gennarino COSTABILE**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

**Numero adozione: 914 - Data adozione: 23/01/2023**

Oggetto: R.D. 1775/1933 - Regolamento Regione Toscana n. 61/r del 16/08/2016 e s.m.i. - Procedimento/Pratica SiDIT n. 5534/2022-870/2016; Codice locale n. RIN001\_21261\_SI. Rinnovo di concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee per uso agricolo nel Comune di Montepulciano (SI), Località Il Greppo.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 24/01/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD001185

## IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici";

VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii.;

VISTO il D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana 25 gennaio 2005 n. 6 "Approvazione del piano di tutela delle acque";

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";

VISTA la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 "Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56";

VISTA la L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri";

VISTI i regolamenti della Regione Toscana:

- 21 aprile 2015, n. 51/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni";

- 16 agosto 2016, n. 61/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015";

VISTA la delibera della Giunta regionale 21/01/2019 n. 58, pubblicata nel Burt il 30/01/2019, recante "Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l'individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di gestione delle Acque delle autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana";

VISTE le delibere della Giunta Regionale del 1 ottobre 2018 n. 1068 "Delibera di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque per l'annualità 2018" e del 2 novembre 2022 n. 1219 "Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l'annualità 2022";

VISTO l'art. 1 della L.R. 16 aprile 2019, n. 19 recante "Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2019 - 2021" con il quale è stata abrogata l'imposta regionale sulle concessioni di acque pubbliche, prevista dalla lettera b) del comma 2 dell'art. 1 della L.R. n. 2 del 30/12/1971, a partire dall'anno di imposta 2019;

RICHIAMATA la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea rilasciata dalla Provincia di Siena con Disposizione Dirigenziale n. 736 del 24/05/2012 alla società Golmat Tenimenti Agricoli srl per il prelievo da un pozzo ubicato nel Comune di Montepulciano (Si), Località Il Greppo, nel terreno individuato al N.C.T nel foglio n. 10, particella n. 47 ad uso irriguo;

RICHIAMATA altresì la Determinazione Dirigenziale n. 2183 del 06/08/2013 della provincia di Siena, con la quale viene autorizzato il subentro nella titolarità della concessione da parte della Avignonesi s.r.l. Società Agricola;

CONSIDERATO che, con domanda in data 10/10/2022 al numero protocollo 385191, la richiedente Avignonesi s.r.l. Società Agricola S.B., con sede in Comune di Montepulciano, C.F. 00559160528,

ha richiesto il rinnovo della concessione sopra citata;

VISTI gli esiti dell'istruttoria svolta dall'Ufficio e le caratteristiche della derivazione che possono essere così sintetizzate:

- la quantità di acqua da derivare, sulla quale è calcolato il canone di concessione, è fissata in misura della portata media di 0,159 l/s, per un fabbisogno di 5000 metri cubi annui, destinati ad uso Agricolo;

CONSIDERATO CHE la società richiedente ha versato la somma di € 87,99 a titolo di cauzione, ai sensi dell'art. 60 della D.P.G.R. 16 agosto 2016, Regolamento n. 61/R e della D.G.R. n. 1068 del 01/10/2018;

DATO ATTO CHE la richiedente Avignonesi s.r.l. Società Agricola S.B., nella persona del legale rappresentante Sig. Maximilien De Zarobe ha sottoscritto in data 17/01/2023, mediante apposizione di firma digitale il Disciplinare conservato agli atti e allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;

DATO ATTO CHE il Disciplinare in questione è conforme allo schema tipo approvato con Del. G.R.T n. 194 del 16/03/2016;

DATO ATTO CHE l'imposta di bollo relativa al presente atto è stata regolarmente assolta;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il titolare di posizione organizzativa "Procedure tecnico autorizzative in materia di acque", Ing. Carmelo Cacciatore;

DATO ATTO CHE a seguito dell'esperita istruttoria non sono emersi elementi volti a determinare un provvedimento di diniego al rilascio dell'atto di concessione demaniale idrica;

ACCERTATA la regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione dello stesso viene attestata;

DICHIARATA l'assenza di conflitto di interessi da parte del Dirigente sottoscrittore, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190;

Tutto ciò premesso e considerato

#### DECRETA

1. di rilasciare, entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, alla richiedente Avignonesi s.r.l. Società Agricola S.B., con sede in Comune di Montepulciano, C.F. 00559160528, il provvedimento finale a conclusione del procedimento di rinnovo della concessione di derivazione di acque sotterranee tramite un pozzo ubicato al foglio n. 10, particella n. 47 in Comune di Montepulciano (SI), Località Il Greppo, per uso agricolo, per una portata media di 0,159 l/s di acqua sulla base della quale sarà calcolato il canone di concessione;
2. di stabilire la durata della concessione in anni 15 con decorrenza dalla data di scadenza della concessione originaria rilasciata dalla Provincia di Siena Disposizione Dirigenziale n. 736 del 24/05/2012 e pertanto con nuova scadenza fissata al 16/10/2037;
3. di approvare il Disciplinare sottoscritto in data 17/01/2023, conservato agli atti dell'ufficio scrivente e allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;
4. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito nel Disciplinare di Concessione richiamato e approvato al precedente punto 3;
5. di dichiarare che ai sensi delle D.G.R. n. 1068/2018 e n. 1219/2022, il canone annuo è stabilito



nella misura di € 87,99;

6. di dichiarare che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;

7. di trasmettere il presente provvedimento al Concessionario e al Comune di Montepulciano.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

*Allegati n. 1*

*A*

*Disciplinare di concessione*

*b15018790a6dda48987ba4b2beaf43dce6ff881b9dd8d02c0c6d7ebbe5d32cdb*



**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

**Responsabile di settore Gennarino COSTABILE**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

**Numero adozione: 918 - Data adozione: 23/01/2023**

Oggetto: R.D. 1775/1933 - Regolamento Regione Toscana n. 61/r del 16/08/2016 e s.m.i. - Procedimento/Pratica SiDIT n. 5512/2022-742/2016; Codice locale n. RIN001\_PC0000992SI. Rinnovo e contestuale voltura di concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee nel Comune di Sinalunga (SI), Via G. Rossa.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 24/01/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD001190

## IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici";

VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii.;

VISTO il D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana 25 gennaio 2005 n. 6 "Approvazione del piano di tutela delle acque";

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";

VISTA la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 "Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56";

VISTA la L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri";

VISTI i regolamenti della Regione Toscana:

- 21 aprile 2015, n. 51/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni";

- 16 agosto 2016, n. 61/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015";

VISTA la delibera della Giunta regionale 21/01/2019 n. 58, pubblicata nel Burt il 30/01/2019, recante "Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l'individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di gestione delle Acque delle autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana";

VISTE le delibere della Giunta Regionale del 1 ottobre 2018 n. 1068 "Delibera di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque per l'annualità 2018" e del 2 novembre 2022 n. 1219 "Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l'annualità 2022";

VISTO l'art. 1 della L.R. 16 aprile 2019, n. 19 recante "Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2019 - 2021" con il quale è stata abrogata l'imposta regionale sulle concessioni di acque pubbliche, prevista dalla lettera b) del comma 2 dell'art. 1 della L.R. n. 2 del 30/12/1971, a partire dall'anno di imposta 2019;

RICHIAMATA la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea rilasciata dalla Provincia di Siena con Disposizione Dirigenziale n. 142 del 21/11/2005 alla società Autopiù s.r.l. (successivamente denominata McBaxter S.r.l. a seguito di variazione di ragione sociale), per il prelievo da un pozzo ubicato nel Comune di Sinalunga (Si), Via G. Rossa, nel terreno individuato al N.C.T nel foglio n. 39, particella n. 108 ad uso igienico e simili;

CONSIDERATO che con domanda in data 03/10/2022 al numero protocollo 374006 la richiedente Ugo Scotti s.r.l., con sede in Comune di Barberino Tavarnelle (Fi), C.F. 00358540524 ha fatto richiesta di rinnovo della concessione sopra citata con contestuale richiesta di voltura della pratica, a seguito di cessione di ramo d'azienda da parte della società McBaxter s.r.l. in liquidazione;

VISTI gli esiti dell'istruttoria svolta dall'Ufficio e le caratteristiche della derivazione che possono essere così sintetizzate:

- la quantità di acqua da derivare, sulla quale è calcolato il canone di concessione, è fissata in misura della portata media di 0,01 l/s, per un fabbisogno di 315 metri cubi annui, destinati ad uso civile;

CONSIDERATO CHE la richiedente ha versato la somma di € 243,22 a titolo di cauzione ai sensi dell'art. 60 della D.P.G.R. 16 agosto 2016, Regolamento n. 61/R e della D.G.R. n. 1068 del 01/10/2018;

DATO ATTO CHE la richiedente Ugo Scotti s.r.l., nella persona del legale rappresentante Sig. Massimo Scotti ha sottoscritto in data 29/12/2022, mediante apposizione di firma digitale, il Disciplinare conservato agli atti e allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;

DATO ATTO CHE il Disciplinare in questione è conforme allo schema tipo approvato con Del. G.R.T n. 194 del 16/03/2016;

DATO ATTO CHE l'imposta di bollo relativa al presente atto è stata regolarmente assolta;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il titolare di posizione organizzativa "Procedure tecnico autorizzative in materia di acque", Ing. Carmelo Cacciatore;

DATO ATTO CHE a seguito dell'esperita istruttoria non sono emersi elementi volti a determinare un provvedimento di diniego al rilascio dell'atto di concessione demaniale idrica;

ACCERTATA la regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione dello stesso viene attestata;

DICHIARATA l'assenza di conflitto di interessi da parte del Dirigente sottoscrittore, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190;

Tutto ciò premesso e considerato

#### DECRETA

1. di rilasciare, entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, alla richiedente Ugo Scotti s.r.l., con sede in Comune di Barberino Tavarnelle (Fi), C.F. 00358540524, il provvedimento finale a conclusione del procedimento di rinnovo e contestuale voltura della concessione di derivazione di acque sotterranee tramite un pozzo ubicato al foglio n. 39, particella n. 108 in Comune di Sinalunga (SI), Via G. Rossa, per uso civile, per una portata media di 0,01 l/s di acqua sulla base della quale sarà calcolato il canone di concessione;
2. di stabilire la durata della concessione in anni 15 con decorrenza dalla data di scadenza della concessione originaria rilasciata dalla Provincia di Siena con Disposizione Dirigenziale n. 142 del 21/11/2005 e pertanto con nuova scadenza fissata al 20/11/2035;
3. di approvare il Disciplinare sottoscritto in data 29/12/2022 conservato agli atti dell'ufficio scrivente e allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;
4. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito nel Disciplinare di Concessione richiamato e approvato al precedente punto 3;
5. di dichiarare che ai sensi delle D.G.R. n. 1068/2018 e n. 1219/2022, il canone annuo è stabilito nella misura di € 243,22;

6. di dichiarare che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;

7. di trasmettere il presente provvedimento al Concessionario e al Comune di Sinalunga.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

*Allegati n. 1*

*A           Disciplinare di concessione*  
*fcbb36ffa49ffcc5b5ff1ab5021c4406cbcbc4d63d618ea01b095fa021b7aef*



**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO CENTRALE

**Responsabile di settore Fabio MARTELLI**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

**Numero adozione: 919 - Data adozione: 23/01/2023**

Oggetto: T.U. 11/12/33 n. 1775, sulle acque pubbliche - Concessione di derivazione di ACQUE SOTTERRANEE ubicata in Comune di PRATO, Loc. Madonnino, per uso AGRICOLO. Approvazione del Disciplinare di concessione. Pratica n. 33423. - Procedimento SIDIT 267/2023.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 24/01/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD001009



## IL DIRIGENTE

VISTO il D.L.vo 31.03.1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali" in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle provincie, sulle unioni e fusioni di comuni";

VISTA la Legge Regionale 3 marzo 2015 n. 22;

VISTO il R.D n. 1775 del 11/12/1933 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici " e s.m.i;

VISTO il D.lgs n. 152 del 03/04/2006 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii;

VISTA la L.R. 28/12/2015, n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri ";

VISTA la L.R. 28/12/2015, n. 81 "Legge di stabilità per l'anno 2016";

VISTO il DPGR 16 agosto 2016, n. 61/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11 commi 1 e 2 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al d.p.g.r. 51/R/2015." e ss.mm.ii.

VISTA la D.G.R. n. 1341 del 29/12/2015 "Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell'art.9 comma 4 della L.R. 22/2015";

CONSIDERATO CHE con domanda presentata alla Regione Toscana, prot. 95078 in data 22/02/2017 il richiedente CHINA ORTAGGI di ZHENG DONGJIN ha fatto richiesta di concessione di derivazione di ACQUE SOTTERRANEE ubicata in Comune PRATO, Loc. Madonnino, per uso AGRICOLO per una portata media di 0,38 litri al secondo;

CONSIDERATO CHE, allegata all'istanza di concessione sopracitata, è stata trasmessa la documentazione progettuale conservata agli atti dello scrivente settore;

DATO ATTO che la procedura di valutazione Ex-ante è stata svolta e che le risultanze sono contenute nel disciplinare approvato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTI gli esiti dell'istruttoria svolta dal Genio Civile Valdarno Centrale;

CONSIDERATO CHE il richiedente ha versato la cauzione ai sensi del vigente normativa;

DATO ATTO CHE il richiedente CHINA ORTAGGI di ZHENG DONGJIN ha sottoscritto il Disciplinare (ALL A) allegato al presente atto che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;

DATO ATTO CHE il Disciplinare che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto in questione è conforme allo schema tipo approvato con Delib. G.R.T n. 194 del 16/03/2016;

PRESO ATTO CHE il Responsabile del procedimento amm.vo è il Dott. Michele Caramelli;

Tutto ciò premesso e considerato

#### DECRETA

1. di rilasciare, entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, a CHINA ORTAGGI di ZHENG DONGJIN con decorrenza dalla data del presente atto per 30 anni, la concessione di derivazione di ACQUE SOTTERRANEE ubicata in Comune di PRATO, Loc. Madonnino, nel terreno individuato nel foglio catastale n. n. 100 dalla particella n. 973, per una portata media di 0,38 litri al secondo, sulla base della quale sarà calcolato il canone di concessione;
2. di approvare il Disciplinare (ALL A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, conservato agli atti del settore scrivente e allegato al presente decreto, contenente gli obblighi e le condizioni di cui è vincolata la concessione di acque pubbliche in merito al precedente punto;
3. di dare atto, fino da ora, che la validità della presente concessione è subordinata alla messa in atto degli interventi di risparmio idrico, obbligatoriamente da realizzarsi entro due anni dalla data del presente decreto, qualora gli stessi non fossero già stati messi in atto;
4. di prendere atto che il Disciplinare (ALL A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto in questione è conforme allo schema tipo approvato con Delib. G.R.T n. 194 del 16/03/2016;
5. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito nel Disciplinare di Concessione richiamato e approvato al precedente punto 2;
6. di dichiarare che, il canone è stabilito nella misura di € 98,64;
7. di trasmettere il presente provvedimento al Concessionario e al Comune di PRATO;
8. di dare atto che avverso il presente provvedimento sono esperibili, nei modi ed alle condizioni specificamente previsti dalla legge, i seguenti ricorsi:
  - ricorso gerarchico entro 30 giorni dalla notifica del presente atto presso la scrivente Amministrazione Regionale;
  - per le materie di cui all'art. 140 del R.D 1775/33, ricorso al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche;
  - per le materie di cui all'art. 143 del R.D 1775/33, ricorso al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche;
  - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

IL DIRIGENTE

*Allegati n. 1*

*A*

*DISCIPLINARE 33423*

*cd04095c9bbb383edf6d6623165c0ac4ef6ad7b366b9d5f494277b4458f756c0*



**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

**Responsabile di settore Gennarino COSTABILE**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

**Numero adozione: 922 - Data adozione: 23/01/2023**

Oggetto: T.U. 11/12/1933 n. 1775, sulle acque pubbliche - Concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea da un pozzo ubicato in Comune di Civitella in Val di Chiana (AR), Via di Pescaiola, per uso civile. Approvazione del Disciplinare di concessione. Pratica Sidit n. 3771/2022 (codice locale: CSA2022\_00009).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 24/01/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD001023

## IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici";

VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii.;

VISTO il D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana 25 gennaio 2005 n. 6 "Approvazione del piano di tutela delle acque";

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";

VISTA la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 "Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56";

VISTA la L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri";

VISTI i regolamenti della Regione Toscana:

- 21 aprile 2015, n. 51/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni";

- 16 agosto 2016, n. 61/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015";

VISTA la delibera della Giunta regionale 21/01/2019 n. 58, pubblicata nel Burt il 30/01/2019, recante "Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l'individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di gestione delle Acque delle autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana";

VISTE le delibere della Giunta Regionale 1 ottobre 2018 n. 1068 "Delibera di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque per l'annualità 2018" e 5 agosto 2019 n. 1035 "Disposizioni in materia di concessioni per l'utilizzo delle acque e per l'occupazione del demanio idrico e aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione";

VISTO l'art. 1 della L.R. 16 aprile 2019, n. 19 recante "Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2019 - 2021" con il quale è stata abrogata l'imposta regionale sulle concessioni di acque pubbliche, prevista dalla lettera b) del comma 2 dell'art. 1 della L.R. n. 2 del 30/12/1971, a partire dall'anno di imposta 2019;

CONSIDERATO che con domanda in data 03/10/2022 al numero protocollo 374303 la richiedente Vicus Srl, con sede in Comune di Arezzo, C.F. 02387270511, ha fatto richiesta di domanda di concessione di acque sotterranee ad uso civile per un pozzo esistente ubicato nel Comune di Civitella in Val di Chiana, Via di Pescaiola, nel terreno individuato al N.C.T nel foglio n. 47, particella n. 196;

VISTI gli esiti dell'istruttoria svolta dall'Ufficio e le caratteristiche della derivazione che possono essere così sintetizzate:

- la quantità di acqua da derivare, sulla quale è calcolato il canone di concessione, è fissata in misura della portata media di 0,01 l/s, per un fabbisogno di 300 metri cubi annui, destinati ad uso

civile;

CONSIDERATO CHE il richiedente ha versato la somma di € 229,83 a titolo di cauzione ai sensi dell'art. 60 della D.P.G.R. 16 agosto 2016, Regolamento n. 61/R e della D.G.R. n. 1068 del 01/10/2018;

DATO ATTO CHE la richiedente Vicus Srl nella persona del legale rappresentante Sig. Fiorini Luca ha sottoscritto in data 09/01/2023 mediante apposizione di firma digitale il Disciplinare conservato agli atti e allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;

DATO ATTO CHE il Disciplinare in questione è conforme allo schema tipo approvato con Del. G.R.T n. 194 del 16/03/2016;

DATO ATTO CHE l'imposta di bollo relativa al presente atto è stata regolarmente assolta;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il titolare di posizione organizzativa "Procedure tecnico autorizzative in materia di acque", Ing. Carmelo Cacciatore;

DATO ATTO CHE a seguito dell'esperita istruttoria non sono emersi elementi volti a determinare un provvedimento di diniego al rilascio dell'atto di concessione demaniale idrica;

ACCERTATA la regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione dello stesso viene attestata;

DICHIARATA l'assenza di conflitto di interessi da parte del Dirigente sottoscrittore, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190;

Tutto ciò premesso e considerato

#### DECRETA

1. di rilasciare, entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, alla richiedente Vicus Srl, con sede in Comune di Arezzo, C.F. 02387270511, il provvedimento finale a conclusione del procedimento di domanda di concessione da acque sotterranee tramite pozzo ubicato in Comune di Civitella in Val di Chiana, Via di Pesciola, catastalmente censito al foglio n. 47, particella n. 196 per uso civile, per una portata media di 0,01 l/s di acqua sulla base della quale sarà calcolato il canone di concessione;
2. di stabilire la durata della concessione in anni 15 con decorrenza dalla data del presente atto;
3. di approvare il Disciplinare sottoscritto in data 09/01/2023 conservato agli atti dell'ufficio scrivente e allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;
4. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito nel Disciplinare di Concessione richiamato e approvato al precedente punto 3;
5. di dichiarare che ai sensi delle D.G.R. n. 1068/2018 e n. 1035/2019, il canone annuo è stabilito nella misura di € 229,83;
6. di dichiarare che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
7. di trasmettere il presente provvedimento al Concessionario e al Comune di Civitella in Val di Chiana.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

*Allegati n. 1*

*A*

*Disciplinare di concessione*

*b6c8a25dead7b1741b7d25aa2f8141b83fb934d92c9a686f49a2673f2e3e0464*





**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

**Responsabile di settore Enzo DI CARLO**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

**Numero adozione: 924 - Data adozione: 23/01/2023**

Oggetto: R.D.523/1904 - L.37/1994 - L.R.41/2018 - Pratica idraulica n. 3651 - Pratica SIDIT n. 223/2023. Concessione ed Autorizzazione idraulica per la realizzazione di rete in fibra ottica in varie località del Comune di Pescaglia (LU)

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 24/01/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD001055

## IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r.91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994”;

VISTA la D.C.R.T. n. 101 del 21/12/2016 e ss. mm. ii. con cui, ai sensi della L.R. 79/12, è stato individuato il reticolo idrografico e il reticolo di gestione;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014”;

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell’8/8/2017;

VISTA la DGRT n. 888 del 07/08/2017 “Determinazione dei canoni per l’uso del demanio idrico”;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri).”

VISTA la D.C.R.T. n. 103 del 06/12/2022: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 28 luglio 2021, n.81.”;

VISTA la L.R. n. 93 del 27/11/2020 recante:”Interventi normativi collegati alla terza variazione al bilancio di previsione finanziario 2020 – 2022. Modifiche alla L.R 73/2005 e alla L.R. 19/2019”

VISTA l’istanza di autorizzazione e di concessione presentata dalla società Open Fiber S.p.A. (di seguito denominata come “Concessionario”), con sede legale a Milano in Viale Certosa 2, C.F. 09320630966, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 273125 del 07/07/2022 (Pratica idraulica 3651 – Pratica n. SIDIT 223/2023), con la quale è stata trasmessa la documentazione progettuale costituita dai seguenti elaborati a firma del tecnico Ing. Francesco Faltoni iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Arezzo al n. 1416:

- Relazione Tecnica: PESCAGLIA-RT-GC-17;
- Corografia [1]: PESCAGLIA-PL-GC-17-COROGRAFIA;
- Particolari Costruttivi [2]:PESCAGLIA-PL-GC-17-PC;

- Sezioni tipo [3]: PESCAGLIA-PL-GC-17-SEZIONI TIPO;
- Planimetrie: [4] PESCAGLIA-PL-GC-17-25 ;[5] PESCAGLIA-PL-GC-17-27; [6] PESCAGLIA-PL-GC-17-28; [7] PESCAGLIA-PL-GC-17-29; [8] PESCAGLIA-PL-GC-17-30; [9]PESCAGLIA-PL-GC-17-31; [10] PESCAGLIA-PL-GC-17-35; [11] PESCAGLIA-PL-GC-17-36;[12] PESCAGLIA-PL-GC-17-36; [13] PESCAGLIA-PL-GC-17-37; [14] PESCAGLIA-PL-GC-17-45;

DATO ATTO che il progetto prevede la realizzazione di rete in fibra ottica in varie località del Comune di Pescaglia (LU);

CONSIDERATO che l'intervento sopra descritto interessa suoli censiti al NCT del Comune di Pescaglia (LU) e comporta l'utilizzo di area del demanio idrico, afferente ai corsi d'acqua così come sono indicati nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

DATO ATTO che per la concessione delle aree si può procedere ad assegnazione diretta in quanto le opere in narrativa rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i;

VISTO in particolare l'art. 24 comma 6 del succitato Regolamento, ai sensi del quale la concessione è rilasciata senza il disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra la Regione Toscana, in qualità di Amministrazione concedente (di seguito denominata "Concedente") e Concessionario;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è la P.O. Ing. Francesco Scatena nominato con O.D.S. n. 23 del 25/11/2022;

RILEVATO che gli elaborati progettuali nella loro stesura finale, quelli che descrivono l'esecuzione dei lavori ed ai quali si riferisce il seguente atto, sono quelli sopra riportati;

CONSIDERATO che:

- il progetto delle opere in oggetto presenta i requisiti per essere autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate, in quanto:
  1. non altera il buon regime delle acque;
  2. non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
  3. non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
  4. non vi è aggravio del rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
  5. non vi è aggravio del rischio per le persone;
- la realizzazione dei lavori in oggetto è disciplinata dal Capo VII del R.D 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

**PRESCRIZIONI TECNICHE:**

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito od ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'officiosità idraulica dei corsi d'acqua interessati dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini

aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;

- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative. Le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso al cantiere al personale del Settore Genio Civile o altro da tale Ente individuato, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna contenute e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree interessate dal passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;

#### PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati dovrà essere sottoposta ad ulteriore esame del Settore Genio Civile per la nuova eventuale autorizzazione prima della esecuzione;
- l'autorizzazione ha validità di anni 3 dalla data di rilascio del presente atto a pena di decadenza del medesimo senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente dovrà comunicare al Settore Genio Civile la data di inizio e fine lavori con un anticipo di almeno 15 giorni e trasmettere copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto;
- il Concessionario, ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;
- Il Concessionario si obbliga a proprie cure e spese:
  - ad assumere la custodia delle aree demaniali in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
  - a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
  - a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari,

- ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- o a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
  - o a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
  - o a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
  - o a non cedere la concessione né subconcedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- il Concessionario si obbliga sin d'ora di tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
  - il Concessionario è obbligato a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Settore Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
  - il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;
  - l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica in particolare nei casi di:
    - a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari e nel presente Decreto;
    - b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'area;
    - c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;
  - Al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute.
  - Alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca, rinuncia, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, i luoghi, nel termine assegnato.
  - Qualora il Concessionario non ottempererà a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che su istanza di quest'Amministrazione concedente non ritenga di esonerarlo, nel qual caso il Concessionario non avrà diritto a

compensi od indennizzi di sorta, e fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'amministrazione.

- Per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati.

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art.2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 19 (diciannove) la durata della concessione, che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F;

DATO ATTO che:

- il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;
- ai sensi del D.Lgs. 259 del 01.08.2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche) non è dovuto il canone per l'occupazione demaniale;

DECRETA

1. DI AUTORIZZARE la società Open Fiber S.p.A., con sede legale a Milano in Viale Certosa 2, C.F.09320630966, all'esecuzione delle opere, ai soli fini idraulici ai sensi e per gli effetti dell'art.2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e dell'art. 93 del R.D. 523/1904, così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;

2. DI STABILIRE che l'autorizzazione all'esecuzione delle opere ha validità di anni 3 dalla data del presente atto e che la realizzazione delle opere sia sottoposta alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte del Settore Genio Civile;
3. DI ACCORDARE alla società Open Fiber S.p.A. la concessione per l'occupazione demaniale delle aree indicate nelle premesse, che si intendono qui richiamate;
4. DI DARE ATTO che ai sensi del D.Lgs. 259 del 01.08.2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche) non è dovuto il canone per l'occupazione demaniale;
5. DI DARE ATTO che l'intervento sopra descritto interessa suoli censiti al NCT del Comune di Pescaglia (LU) e comporta l'utilizzo di area del demanio idrico, afferente ai corsi d'acqua così come sono indicati nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
6. DI STABILIRE che la concessione ha durata di anni 19 (diciannove), dalla data del presente atto, secondo le condizioni e le clausole previste in premessa;
7. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi;
8. DI DARE ATTO che il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
9. DI DARE ATTO che il Concessionario è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente autorizzazione non possono iniziare i lavori;
10. DI NOTIFICARE il presente atto all'indirizzo pec della Società Openfiber S.p.A.;
11. DI DARE ATTO che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

*Allegati n. 1*

*A*

*Elenco interferenze idrauliche*

*d7c3030b1b1e6f3e3ca2f3b428faa5a9c8935d22ce8b9300ddd4e61adb36eb11*



## ELENCO INTERFERENZE IDRAULICHE

N°	Rif.Tavola	Corso D'acqua	Attraversamenti	Coordinate (WGS 84)
1	25	Solco di Maioli	SI	43°55'39.50"N 10°25'54.38"E
2	27	Afluente Torrente Vinciola	SI	43°55'29.19"N 10°26'1.50"E
3	28	Solco di Torcigliano	SI	43°55'21.42"N 10°26'9.08"E
4	29	Afluente Torrente Vinciola	SI	43°55'13.58"N 10°26'13.93"E
5	30	Solco di San Martino	SI	43°55'3.18"N 10°26'21.72"E
6	31	Solco del Pino	SI	43°54'45.35"N 10°26'29.00"E
7	31	Torrente Vinciola	SI	43°54'40.49"N 10°26'29.10"E
8	35	Afluente Torrente Freddana	SI	43°54'35.04"N 10°26'4.10"E
9	36	Scolo di Capacchi	SI	43°54'32.95"N 10°25'47.93"E
10	37	Solco di Rondo	SI	43°54'27.63"N 10°25'19.53"E
11	44	Afluente Torrente Vinciola	SI	43°56'5.46"N 10°25'38.06"E
12	45	Afluente Torrente Vinciola	SI	43°55'51.11"N 10°25'45.50"E



**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

**Responsabile di settore Renzo RICCIARDI**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

**Numero adozione: 926 - Data adozione: 23/01/2023**

Oggetto: Pratica SIDIT n.135253/2020 (25794/2017) - T.U. 11/12/1933 n. 1775 - Rinnovo della concessione Demaniale Idrica, rilasciata dalla Provincia di Grosseto con Determinazione Dirigenziale n.3997 del 13/11/2008 e successivo Decreto Dirigenziale di voltura n.1481 del 06/02/2020 per la derivazione di acque pubbliche sotterranee mediante un pozzo nel Comune di Manciano (GR), in Loc. Marsiliana, per uso civile.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 24/01/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD001068

## IL DIRIGENTE

## VISTI:

- il R.D. 11.12.1933, n. 1775;
- la legge n. 241 del 1990 “Nuove norme del procedimento amministrativo”, come modificata dalla legge n. 69 del 2009 e s.m.i.;
- il D.L.vo 31.03.1998, n. 112;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25/01/2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- il D. Lgs. Del 03/04/2006 n. 152, “Norme in materia ambientale”, artt. 95 e 96;
- i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015 e al D.P.G.R. 16/08/2016 n. 61/R/2016 e il successivo D.P.G.R. n. 46/R/2017 che approva modifiche ai Regolamenti 60/R/2016, 61/R/2016 e 51/R/2015;
- la L.R. n. 80 del 28/12/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la D.G.R. n. 1341 del 29/12/2015 “Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell’art. 9 comma 4 della L.R. 22/2015”;
- la D.G.R. 23/02/2016 n 122 per il subentro nei procedimenti ai sensi dell’art. 11bis comma 2 della L.R. 22/2015 in materia di difesa del suolo;
- la Delibera n 1068 del 01/10/2018 “ Determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque per l’annualità 2018”;
- la L.R. n. 45 del 29/12/2022 "Legge di stabilità per l'anno 2023";

VISTA l’istanza presentata al protocollo della Regione Toscana in data 03/02/2021 n. 43960 dalla Albanesi S.R.L. (i cui dati identificativi sono esplicitati nell’allegato disciplinare) con la quale veniva chiesto il rinnovo della concessione da un pozzo, rilasciata dalla Provincia di Grosseto con Determinazione Dirigenziale n.3997 del 13/11/2008 e successivo Decreto Dirigenziale di voltura n.1481 del 06/02/2020, per la derivazione di acqua pubblica per uso civile nel Comune di Manciano (GR) - Pratica SIDIT n.135253/2020 (25794/2017).

VISTO il disciplinare, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione di acqua pubblica, firmato dal Sig. Alvaro Albanesi legale rappresentante della Albanesi S.R.L., in data 16/01/2023, allegato al presente atto sotto la lettera A e che ne fa parte integrante e sostanziale.

## CONSIDERATO CHE:

- l’emungimento interessa un pozzo in Loc. Marsiliana individuato catastalmente nel Comune di Manciano (GR), al Foglio n.237 particella n.198;
- il volume annuale è di 100 (cento) metri cubi;
- la portata di acqua massima richiesta è di 5,00 litri al secondo e che la portata media di concessione è pari a 0,01 litri al secondo;
- a seguito degli accertamenti effettuati è possibile stabilire che le condizioni locali corrispondono a quanto riportato negli atti tecnici presentati a corredo della domanda di concessione;

ACCERTATA la regolarità tecnica attestante la correttezza dell’azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione dello stesso viene attestata;

## DATO ATTO:

- che l’imposta di bollo è stata assolta ai sensi del DPR 642/72;
- che a seguito dell’esperita istruttoria non sono emersi ulteriori elementi volti a determinare un provvedimento di diniego al rilascio dell’atto di concessione demaniale idrica;

- dell'assenza di conflitto di interessi da parte del Dirigente, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190;
- che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il Dirigente del Settore Genio Civile Toscana Sud;

Tutto ciò premesso e considerato

#### DECRETA

1. di rilasciare alla Albanesi S.R.L. (i cui dati identificativi sono esplicitati nell'allegato disciplinare), entro i limiti di disponibilità dell'acqua, il rinnovo della Concessione Demaniale Idrica, rilasciata dalla Provincia di Grosseto con Determinazione Dirigenziale n.3997 del 13/11/2008 e successivo Decreto Dirigenziale di voltura n.1481 del 06/02/2020, per la derivazione di acque pubbliche sotterranee mediante un pozzo nel Comune di Manciano (GR), in Loc. Marsiliana, su terreno contraddistinto al N.T.C al Foglio n.237 particella n.198, ad uso civile senza restituzione del quantitativo utilizzato, Pratica SIDIT n.135253/2020 (25794/2017);
2. di concedere il prelievo per una portata massima di 5,00 (cinque) litri al secondo, una portata media annua di 0,01 (zero virgola zero) litri al secondo per un volume massimo di 100 (cento) metri cubi/anno per un periodo di utilizzo dell'acqua compreso dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno;
3. di stabilire la durata della concessione in anni 10 (dieci) successivi e continui decorrenti dal 13/11/2020, primo giorno utile dopo la scadenza della precedente concessione;
4. di dare atto che la concessione è subordinata alla corresponsione di canone annuale e dell'addizionale regionale;
5. di dare atto che l'esercizio della derivazione di acque pubbliche sarà conforme al contenuto degli elaborati progettuali presentati a corredo dell'istanza e avverrà secondo le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato al presente atto sotto la lettera A e che ne fa parte integrante e sostanziale, redatto in conformità allo schema approvato con Delibera G.R. n. 194 del 16/03/2016 e sottoscritto dal richiedente;
6. di dare atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del concessionario;
7. di trasmettere il presente atto al richiedente;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

*Allegati n. 1*

**A**

**DISCIPLINARE**

**3260ceaccec1717ce75d7741160d138968c4b9e5af8bba5056b229347a8bc8d4**



**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

**Responsabile di settore Gennarino COSTABILE**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

**Numero adozione: 937 - Data adozione: 23/01/2023**

Oggetto: T.U. 11/12/33 n.1775 - Concessione di acque pubbliche sotterranee per uso Civile - N.2 Pozzi siti in Comune di Monteriggioni (SI), Loc. Castellina Scalo, NCT foglio 1 particelle 1299 (P1) e 1666 (P2). Pratica: Sidit 215-21; locale4514; ex\_175SI - Rinnovo e Voltura Concessione

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 24/01/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD001187

## IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici”;

VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana 25 gennaio 2005 n. 6 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”;

VISTA la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56”;

VISTA la L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;

VISTI i regolamenti della Regione Toscana:

- 21 aprile 2015, n. 51/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 25 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni”;

- 16 agosto 2016, n. 61/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 25 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R.51/R/2015”.

VISTA la delibera della Giunta regionale 2 novembre 2022 n. 1219 “Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l’annualità 2022, ai sensi dell’articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80”

VISTA la delibera della Giunta regionale 21.01.2019 n. 58, pubblicata nel BURT il 30.01.2019, recante “Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l'individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di Gestione delle Acque delle Autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana”;

PREMESSO che con Disposizione della Provincia di Siena n. 88 del 14.11.2001 era stata rilasciata la concessione di acque pubbliche per uso civile a favore della Azienda Olearia Valpesana S.p.A. per la durata di 15 anni, mediante due pozzi posti in comune di Monteriggioni (pozzo 1 foglio 1 prt. 453; pozzo 2 foglio. 1 prt. 450) per uso igienico ed assimilati;

CHE con D.D. n. 3110 del 03.12.2014 la Provincia di Siena aveva autorizzato il subentro a favore di Verdeolio Mediterraneo s.r.l.;

VISTA l'istanza depositata al SUAP (Pratica n.287/2016) in data 14/11/2016 (prot. 0240482 del 07.06.2021 RT) con cui la società Valpesana s.r.l. con sede in Milano via Tiziano, 32 (p.iva 00430060483) in persona del legale rappresentante Fusi Francesco ha richiesto la voltura a proprio nome ed il rinnovo della predetta concessione di acque pubbliche per uso civile, mediante i 2 pozzi esistenti ubicati in comune di Monteriggioni (SI) loc. Castellina Scalo in terreno individuato nel N.C.T. (pozzo 1: foglio 1 p.lla 1299; pozzo 2: foglio 1 p.lla 1666 (ex 1298)) di proprietà della medesima società;

DATO ATTO che:

- l'avviso di istruttoria è stato pubblicato sull'Albo Pretorio del Comune di Monteriggioni (SI) per quindici giorni consecutivi decorrenti dal 13.12.2021, come da relata del Comune pervenuta al prot. 19614 del 19/01/2022;

- la visita istruttoria, prescritta al terzo comma dell'art. 95 del T.U. n. 1775 del 11/12/1933, si è svolta in data 16.12.2021 e dal relativo verbale non risultano né osservazioni né opposizioni;

RITENUTO, in base all'istruttoria svolta dal Settore Genio Civile Valdarno Superiore, Ufficio di Firenze, che le caratteristiche della derivazione possono essere così sintetizzate: la quantità di acqua da prelevare è pari al fabbisogno annuo di 1.800 mc, destinata ad uso civile, P.M.A. di 0,06 l/s;

DATO ATTO che la società richiedente:

- ha versato per l'annualità 2022 €. 253,81, ha costituito il deposito cauzionale di €. 253,81, ha versato €. 40,00 ai sensi dell'art. 7 del R.D. 1775 /1933;

- in data 19.01.2023 ha sottoscritto, in persona del legale rappresentante Fusi Francesco, il disciplinare Rettifica2 contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche, redatto in conformità allo schema approvato con D.G.R. n 194 del 16/03/2016;

- ha assolto all'imposta di bollo sul disciplinare e sul presente atto, mediante invio di modulo assolvimento imposta di bollo agli atti di € 48,00;

PRECISATO che il responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il sottoscritto Dirigente;

#### DECRETA

1. di rinnovare la concessione di acque pubbliche (già rilasciata con Disposizione della Provincia di Siena n. 88 del 14.11.2001) a favore di Valpesana s.r.l. con sede in Milano via Tiziano, 32 (p. iva 00430060483) per uso civile, entro i limiti di disponibilità della risorsa e fatti salvi i diritti di terzi; la captazione avverrà a mezzo di n.2 pozzi esistenti ubicati nel Comune di Monteriggioni (SI) Loc. Castellina Scalo in terreno individuato nel N.C.T. dal foglio 1 p.lla 1299 (P1) e p.lla 1666 (P2) di proprietà della medesima società;

2. la concessione ha durata fino al 31.12.2043;

3. di approvare, quale parte integrante del presente decreto, il disciplinare (All. A) redatto in conformità allo schema approvato con D.G.R. n 194 del 16/03/2016 e sottoscritto in forma digitale in data 27/12/2022 dalla società richiedente a mezzo del legale rappresentante, recante gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche;

4. di stabilire che, ai sensi del DPGR 61/R/2016 e della DGR 938/2021, il canone di concessione è definito in €. 253,81;



5. di precisare che la concessione di acque pubbliche ex R.D. 1775/1933 non riguarda aspetti qualitativi della risorsa idrica prelevata;

6. di trasmettere il presente atto alla società richiedente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

*Allegati n. 1*

**A**

**ALLEGATO A**

**5503b0c66828390db7a64241dd7a6747efb3dab70f5e265a325bf14f59164a75**



**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

**Responsabile di settore Gennarino COSTABILE**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

**Numero adozione: 974 - Data adozione: 23/01/2023**

Oggetto: RD 523/1904-LR 80/2015. Concessione porzione di alveo del fosso delle Morticine (Id. MV20231) nel Comune di Scarperia e San Piero - sez. cens A (FI), occupato da condotta di scarico per acque reflue e meteoriche (diametro 800 mm). Pratica SiDIT 17665/2019

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 24/01/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD001005

## IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 93 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994";

VISTA la D.C.R.T. n. 103 del 6/12/2022: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 28 luglio 2021, n.81.";

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell'8/8/2017;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 888 del 07/08/2017 "determinazione dei canoni per l'uso del demanio idrico" e ss.mm.ii;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1555 del 27/12/2022 "Aggiornamento dei canoni per l'uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del d.p.g.r. n. 60/R/2016";

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)."

PREMESSO che con Disciplinare sottoscritto in data 08/05/2013 la Provincia di Firenze ha rilasciato alla Società S.E.F. Srl, C.F. 06171180489, una concessione demaniale per l'uso delle seguenti aree appartenenti al demanio idrico:

- opera 13615 - porzione di alveo del fosso delle Morticine (Id. MV20231) nei pressi della p.lla 417 nel F. 72 del Catasto del Comune di Scarperia e San Piero – sez. cens A (FI), da occuparsi con condotta di scarico per acque reflue e meteoriche (diametro 800 mm)

DATO ATTO che con istanza prot. n. 489720 del 19/12/2022 la richiedente S.I. S. Trinita Spa, C.F. 03085230484, con sede legale in Comune di Firenze, Lungarno Acciaiuoli n. 14, ha presentato domanda di subentro nella titolarità della sopracitata concessione;

CONSIDERATO che tale manufatto risultava autorizzato nei riguardi idraulici dalla Provincia di Firenze, ai sensi del R.D. 523/1904, con A.D. n. 1663 del 09/05/2013, e che tale autorizzazione è scaduta senza che il manufatto fosse realizzato, così come dichiarato dalla società richiedente con nota prot. 17687 del 11/01/2023;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, trattandosi di trasferimento di proprietà in relazione alla quale è stata concessa l'area, strumentale e strettamente connessa al godimento del diritto di proprietà, ai sensi dell'art. 36 comma 2 DPGR 60/2016 può farsi luogo all'accoglimento della richiesta di subentro, presentata da S.I. S. Trinita Spa, C.F. 03085230484, con sede legale in Comune di Firenze, Lungarno Acciaiuoli n. 14, nella titolarità a tutti gli effetti di legge della concessione demaniale con tutti gli obblighi e oneri amministrativi connessi;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Piero Paliotta nominato con Ordine di Servizio n. 19 del 14/11/2022;

CONSIDERATO che sono state valutate sussistere le condizioni favorevoli, per quanto attiene gli aspetti amministrativo-contabili, al subentro nella concessione demaniale sopra citata;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R, la concessione può essere rilasciata senza il disciplinare;

DATO ATTO che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra questa Amministrazione e il concessionario;

CONSIDERATO che gli elaborati progettuali nella loro stesura finale, quelli che descrivono l'esecuzione del manufatto in oggetto, ed ai quali si riferisce il seguente atto sono quelli inoltrati in sede di prima istanza di autorizzazione idraulica (pratica idraulica Provincia di Firenze n. 85815/2012, agli atti di questo Ufficio);

ACCERTATO che:

- il progetto presenta i requisiti per esser autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate in quanto:
  - non altera il buon regime delle acque;
  - non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
  - non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
  - non vi è aggravio del rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
  - non vi è aggravio del rischio per le persone;
- la realizzazione dei lavori non è in contrasto con la disciplina dal Capo VII del R.D 523/1904 e con la normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione e gestione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

#### PRESCRIZIONI TECNICHE

- la protezione a salvaripa del manufatto di scarico non dovrà ridurre la sezione idraulica del fosso recettore.
- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica del corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua e dovranno essere comunemente rimosse prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative;
- le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni agli atti di questo Ufficio;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di questo Ufficio e del Consorzio di Bonifica o altri da tali Enti individuati, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree interessate dal passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- non è consentito il transito dei mezzi pesanti su argini imbibiti;

#### PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione
- i lavori dovranno iniziare entro ventiquattro mesi dalla data di rilascio del presente atto pena la perdita di validità dello stesso. Nel caso in cui le opere non fossero ancora iniziate entro tale scadenza, l'autorizzazione deve essere considerata automaticamente decaduta senza ulteriore comunicazione da parte dello scrivente Ufficio;
- l'autorizzazione di cui al presente atto ha validità di anni tre dalla data del presente atto a pena di decadenza senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente Ufficio salvo richiesta di rinnovo da presentarsi almeno 30 giorni prima della scadenza ;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;

- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio e fine lavori con un anticipo di almeno 5 giorni, ciò al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza tra quanto previsto e quanto realizzato e trasmettere, entro sessanta giorni dal termine dei lavori, copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto;
- il Richiedente, ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;
- con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ordinari che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;
- il concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

STABILITO che ai sensi dell'art. 22 del DPGR 60/R del 12/08/2016, il Concessionario si obbliga:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a ripristinare, a proprie spese i luoghi alla scadenza della concessione per decorrenza del termine di durata sotto indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevute intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero

necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire

- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di.

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;
- b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
- c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi;
- nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che l'imposta di bollo virtuale sul presente atto, che sarà assolta a cura dell'Amm.ne Regionale, è stata anticipata dal richiedente a mezzo versamento tramite Mod. F24 in data 10/01/2023.

DATO ATTO infine che il canone (pari a € 257,00) e l'imposta regionale ai sensi dell'art. 1 della L.R. 2/1971 (pari a € 128,50) riferiti all'anno 2023 saranno oggetto di specifica richiesta da parte del Settore Politiche Fiscali e Riscossione della Regione Toscana entro il 31 Dicembre 2023.

Tutto ciò premesso e considerato

#### DECRETA

1. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e dell' art. 93 del R.D. 523/1904 così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati agli atti di questo Ufficio;
2. di accordare alla Società S.I.-S. Trinita Spa, C.F. 03085230484, con sede legale in Comune di Firenze, Lungarno Acciaiuoli n. 14, la Concessione per l'occupazione di:
  - opera 13615 - porzione di alveo del fosso delle Morticine (Id. MV20231) nei pressi della p.lla 417 nel F. 72 del Catasto del Comune di Scarperia e San Piero – sez. cens A (FI), da occuparsi con condotta di scarico per acque reflue e meteoriche (diametro 800 mm)

3. di stabilire che la concessione ha durata di anni 9 (nove) dalla data del presente atto e che il canone di concessione è pari a € 257,00 (duecentocinquantesette/00), secondo quanto riportato al p.to 6.2 dell'Allegato A della D.G.R. 1555/22, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni emanate dalla Regione Toscana, da pagarsi entro il 31 Dicembre dell'anno di riferimento, sino alla scadenza della presente concessione anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione;
4. di disporre che la realizzazione dell'opera e la gestione dell'area demaniale siano sottoposte alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
5. di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura di Euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte del concessionario, in caso d'uso, ai sensi del suddetto articolo, provvedere alla sua registrazione;
6. di dare atto che:
  - il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti.
  - il Concessionario è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato in assenza della presente autorizzazione non possono iniziare i lavori.
7. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento all'indirizzo pec s.i.s.trinitaspa@legalmail.it.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE





**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

**Responsabile di settore Gennarino COSTABILE**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

**Numero adozione: 978 - Data adozione: 23/01/2023**

Oggetto: T.U. 11/12/33 n. 1775 - Rinnovo concessione di acque pubbliche con captazione da n. 1 pozzo ubicato nel comune di Poggibonsi (SI) - Concessione n. 4611 (ex 20762 SI) - Sidit Pratica 5042/2016 - Procedimento 6034/2022.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 24/01/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD001032

## IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici”;

VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana 25 gennaio 2005 n. 6 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”;

VISTA la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56”;

VISTA la L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;

VISTI i regolamenti della Regione Toscana:

- 21 aprile 2015, n. 51/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 25 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni”;

- 16 agosto 2016, n. 61/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 25 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R.51/R/2015”.

VISTA la delibera della Giunta regionale n 1219 del 2/11/2022 “Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l’annualità 2022, ai sensi dell’articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80”;

VISTA la delibera della Giunta regionale 21.01.2019 n. 58, pubblicata nel BURT il 30.01.2019, recante “Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l'individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di Gestione delle Acque delle Autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana”;

PREMESSO che

- con disposizione dirigenziale della Provincia di Siena n. 97 del 17/8/2006 veniva rilasciata la concessione di acque sotterranee per uso igienico ed antincendio a favore della società F.G.C. di Coli, Corrieri & c. s.n.c. con sede a Poggibonsi (SI) via Diaz 45 (pratica 4611 ex 20762 Siena);

- con nota del 19 dicembre 2019, si comunica che, a far data dal 16/12/2019, la società F.C.G. di Coli Fernando, Corrieri Guido & C. S.n.c. con sede in Via Lombardia 12/a, 53036 Poggibonsi (SI) si è trasformata in “F.C.G. di Coli Fernando & C. S.a.s.”;

- con istanza in data 07/11/2022 Prot. n. 421805 della Regione Toscana, la società F.C.G. di Coli Fernando & C. S.a.s., con sede legale nel comune di Poggibonsi (SI), Località Foschi, Via Lombardia n. 12, ha richiesto il rinnovo della concessione di acque pubbliche per uso civile mediante pozzo, ubicato nel Comune di Poggibonsi (SI), Foglio 17 Particella 298, di proprietà della stessa società;

VISTO l' art. 73 del DPGR 61/R/2016 ("Rinnovo della concessione") e considerato che la richiesta di rinnovo è stata presentata in data successiva rispetto alla scadenza naturale del titolo originario, la pratica è stata istruita come una nuova concessione;

VISTA la relazione geologica a firma del geologo dott. Silvano Becattelli (iscritto all'ordine dei Geologi della Toscana al n. 234) acquisita in data 07/11/2022 Prot. n. 421805 della Regione Toscana;

VISTA la relazione di istruttoria in data 23/12/2022, svolta dal Settore Genio Civile Valdarno Superiore, Ufficio di Firenze, in base alla quale le caratteristiche della derivazione possono essere così sintetizzate: la quantità di acqua da prelevare è pari al fabbisogno annuo di 200 metri cubi, destinata ad uso civile;

VISTO che l'Avviso di Istruttoria è stato pubblicato sull'Albo Pretorio del Comune di Poggibonsi (SI) per 15 giorni a decorrere dal 30/11/2022;

DATO ATTO che la società richiedente:

- ha costituito il deposito cauzionale di € 242,40, ai sensi dell'art. 7 del R.D. 1775 /1933;
- in data 17/01/2023 ha sottoscritto, nella persona del legale rappresentante sig. Coli Fernando, il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche, redatto in conformità allo schema approvato con D.G.R. n 194 del 16/03/2016;
- ha assolto all'imposta di bollo sul disciplinare e sul presente atto, mediante pagamento sul conto corrente n. IT89O0760102800001031575820, intestato a Regione Toscana di € 48,00;

PRECISATO che il responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è l'Ing. Carmelo Cacciatore;

#### DECRETA

1.di rilasciare la concessione di acque pubbliche in favore della società F.C.G. di Coli Fernando & C. S.a.s., con sede legale nel Comune di Poggibonsi (SI), località Foschi, Via Lombardia n. 12, per uso civile entro i limiti di disponibilità della risorsa e fatti salvi i diritti di terzi; la captazione avverrà a mezzo di pozzo, ubicato nel Comune di Poggibonsi (SI), foglio 17 particella 298 di proprietà della Società stessa.

2.la concessione ha decorrenza dalla data del presente atto e durata fino al 31/12/2043;

3.di approvare, quale parte integrante del presente decreto, il disciplinare (All. A) redatto in conformità allo schema approvato con D.G.R. n 194 del 16/03/2016 e sottoscritto in data 17/01/2023 dal richiedente, recante gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche;

4.di stabilire che, ai sensi del DPGR 61/R/2016, della 1219 del 02/11/2022, il canone di concessione è definito in € 242,40;

5.di precisare che la concessione di acque pubbliche ex R.D. 1775/1933 non riguarda aspetti qualitativi della risorsa idrica prelevata;

6.di trasmettere il presente atto al richiedente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

*Allegati n. 1*

*A*            *disciplinare firmato*  
*d1cfc736f85e60b8e963efd0ff6a94a053f37dc362059df3a0afd0798905333*



**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

**Responsabile di settore Gennarino COSTABILE**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

**Numero adozione: 979 - Data adozione: 23/01/2023**

Oggetto: T.U. 11/12/33 n. 1775 - Rinnovo Concessione di acque pubbliche con captazione da n. 1 pozzo ubicato nel comune di Poggibonsi (SI)- Concessione n. 4588 (ex 906 SI) - Sidit Pratica 4856/2016 - Procedimento 6366/2022.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 24/01/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD001059

## IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici”;

VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana 25 gennaio 2005 n. 6 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”;

VISTA la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56”;

VISTA la L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;

VISTI i regolamenti della Regione Toscana:

- 21 aprile 2015, n. 51/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 25 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni”;

- 16 agosto 2016, n. 61/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 25 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R.51/R/2015”.

VISTA la delibera della Giunta regionale n 1219 del 2/11/2022 “Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l’annualità 2022, ai sensi dell’articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80”;

VISTA la delibera della Giunta regionale 21.01.2019 n. 58, pubblicata nel BURT il 30.01.2019, recante “Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l'individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di Gestione delle Acque delle Autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana”;

PREMESSO che

- considerato che il prelievo è già in atto in forza di concessione preferenziale (pratica n. 4588 – Ex 906 SI));

- con istanza in data 21/11/2022 Prot. n. 447889 della Regione Toscana, la società 4T S.r.l, con sede legale nel comune di Poggibonsi (SI), Località Fosci, Via Liguria n. 6, ha richiesto il rinnovo della concessione di acque pubbliche per uso civile di un pozzo, ubicato nel Comune di Poggibonsi (SI), Foglio 17 Particella 317, di proprietà della stessa Società;

VISTA la relazione geologica a firma del geologo dott. Alessandro Giannini (iscritto all’ordine dei Geologi della Toscana al n. 1421) acquisita in data 21/11/2022 Prot. n. 447889 della Regione Toscana;

VISTA la relazione di istruttoria in data 23/12/2022, svolta dal Settore Genio Civile Valdarno Superiore, Ufficio di Firenze, in base alla quale le caratteristiche della derivazione possono essere così sintetizzate: la quantità di acqua da prelevare è pari al fabbisogno annuo di 350 metri cubi, destinata ad uso Civile;

VISTO che l'Avviso di Istruttoria è stato pubblicato sull'Albo Pretorio del Comune di Poggibonsi (SI) per 15 giorni a decorrere dal 30/11/2022;

DATO ATTO che la società richiedente:

- ha costituito il deposito cauzionale di € 243,47, ai sensi dell'art. 7 del R.D. 1775 /1933;
- in data 18/01/2023 ha sottoscritto, nella persona del legale rappresentante sig. Coccheri Paolo, il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche, redatto in conformità allo schema approvato con D.G.R. n 194 del 16/03/2016;
- ha assolto all'imposta di bollo sul disciplinare e sul presente atto, mediante pagamento sul conto corrente n. IT89O076010280000103157820, intestato a Regione Toscana di € 48,00;

PRECISATO che il responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è l'Ing. Carmelo Cacciatore;

#### DECRETA

1.di rilasciare la concessione di acque pubbliche in favore della società 4T S.r.l. con sede legale nel Comune di Poggibonsi (SI), località Fosci, Via Liguria n. 6, per uso civile entro i limiti di disponibilità della risorsa e fatti salvi i diritti di terzi; la captazione avverrà a mezzo di pozzo, ubicato nel Comune di Poggibonsi (SI), foglio 17 particella 317 di proprietà della Società stessa.

2.la concessione ha decorrenza dalla data del presente atto e durata fino al 31/12/2043;

3.di approvare, quale parte integrante del presente decreto, il disciplinare (All. A) redatto in conformità allo schema approvato con D.G.R. n 194 del 16/03/2016 e sottoscritto in data 18/01/2023 dal richiedente, recante gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche;

4.di stabilire che, ai sensi del DPGR 61/R/2016, della 1219 del 02/11/2022, il canone di concessione è definito in € 243,47;

5.di precisare che la concessione di acque pubbliche ex R.D. 1775/1933 non riguarda aspetti qualitativi della risorsa idrica prelevata;

6.di trasmettere il presente atto al richiedente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

*Allegati n. 1*

A *disciplinare firmato*  
*89b470fbbef9eee8d70db469d7ab21a3b240af64fe04d63d8d849e21a4b90fe0*





**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

**Responsabile di settore Gennarino COSTABILE**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

**Numero adozione: 988 - Data adozione: 23/01/2023**

Oggetto: RD nr. 523/1904 - LR nr. 80/2015. AUT\_2399632 - Concessione porzione di area demaniale di vari corsi d'acqua, nei comuni di Castel San Niccolò e Montemignaio per la "Ricostruzione di elettrodotto aereo a media tensione DX2022004, denominato "CENTRALINA", rientrante nel "Progetto Resilienza". Pratica: SiDIT 2384/2022

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 24/01/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD001184

## IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 93 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994";

VISTA la D.C.R.T. n. 103 del 6/12/2022: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 28 luglio 2021, n.81.";

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell'8/8/2017;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 888 del 07/08/2017 "determinazione dei canoni per l'uso del demanio idrico" e ss.mm.ii;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1219 del 2/11/2022 "Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l'annualità 2022, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80";

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)."

VISTA l'istanza di concessione del demanio idrico di cui alla pratica SiDIT n. 2384/2022, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 245486 del 15-06-2022 presentata da E-DISTRIBUZIONE S.p.A., c.f. 05779711000, con sede legale in Comune di Roma, Via Ombrone, n. 2 e l'allegata documentazione progettuale a firma del tecnico Petralli Marco, costituita dai seguenti elaborati in formato digitale per ogni attraversamento:

- relazione tecnico-descrittiva;
- planimetria generale (scala 1:10.000);
- planimetria catastale (scala 1:2.000);
- sezioni trasversali (scala 1:1000/1:250);
- documentazione fotografica.

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Piero Paliotta nominato con Ordine di Servizio n. 19 del 14/11/2022;

PRESO ATTO che il progetto prevede i lavori nelle pertinenze idrauliche per l'esecuzione dell'opera n.11525 "Ricostruzione ed esercizio di un elettrodotto aereo ed interrato a Media Tensione a 15 kV, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto, dei seguenti corsi d'acqua:

1. attraversamento aereo superiore del corso d'acqua AV 2532 da realizzarsi in loc. Caiano, nel Comune di Castel San Niccolò (AR);
2. attraversamento aereo superiore del corso d'acqua Fosso di Ricavo (IDRLRT79 AV2549), da realizzarsi in loc. Caiano, nel Comune di Castel San Niccolò (AR);
3. attraversamento aereo superiore del corso d'acqua Torrente Fiana (IDRLRT79 AV2438), da realizzarsi in loc. Ripiattelli, nel Comune di Montemignaio (AR);
4. attraversamento aereo superiore del corso d'acqua Fosso IDRLRT79 AV2547, da realizzarsi in loc. Ripiattelli, nel Comune di Montemignaio (AR);
5. attraversamento aereo superiore del corso d'acqua Torrente Fiana (IDRLRT79 AV2438), da realizzarsi in loc. Ripiattelli, nel Comune di Castel San Niccolò (AR);

6. attraversamento interrato superiore al corso d'acqua IDRLRT79 AV2048, da realizzarsi in loc. Villa Rosina, nel Comune di Montemignai (AR);
7. attraversamento interrato subalveo al corso d'acqua IDRLRT79 AV2373, da realizzarsi in loc. Villa Rosina, nel Comune di Montemignai (AR);
8. attraversamento interrato superiore al corso d'acqua denominato Fosso di Tiglietto (IDRLRT79 AV3011), da realizzarsi in loc. Madonna delle Calle, nel Comune di Montemignai (AR);
9. attraversamento staffato al ponte del corso d'acqua denominato Fosso di Prugnano (IDRLRT79 AV2796), da realizzarsi in loc. Ripiattelli, nel Comune di Montemignai (AR);
10. attraversamento interrato superiore al corso d'acqua denominato Fosso di Tiglietto (IDRLRT79 AV3011), da realizzarsi in loc. Madonna delle Calle, nel Comune di Montemignai (AR);
11. attraversamento staffato al ponte del corso d'acqua denominato Torrente delle Calle (IDRLRT79 AV3222), da realizzarsi in loc. Madonna delle Calle, nel Comune di Montemignai (AR);
12. attraversamento interrato subalveo al corso d'acqua denominato Fosso di Ricavo 2 (IDRLRT79 AV3446), da realizzarsi in loc. Castello Prato, nel Comune di Montemignai (AR);

CONSIDERATO che le opere e attività sopra descritte comportano l'utilizzo di porzione di area del demanio idrico del suddetto corso d'acqua;

DATO ATTO che le suddette opere rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 comma 1 del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i e pertanto si può procedere ad assegnazione diretta dell'area demaniale senza procedura in concorrenza;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R, la concessione può essere rilasciata senza il disciplinare;

DATO ATTO che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra questa Amministrazione e il concessionario;

DATO ATTO che la documentazione progettuale che descrive l'esecuzione dei lavori e le caratteristiche più significative delle opere con evidenziate le aree demaniali impegnate e la finalità dell'occupazione, è quella agli atti del procedimento n. 3673/2022;

ACCERTATO che:

- il progetto presenta i requisiti per esser autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate in quanto:
  - non altera il buon regime delle acque;
  - non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
  - non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
  - non vi è aggravio del rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
  - non vi è aggravio del rischio per le persone;
- la realizzazione dei lavori non è in contrasto con la disciplina dal Capo VII del R.D 523/1904 e con la normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione e gestione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

#### PRESCRIZIONI TECNICHE

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica del corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua e dovranno essere comunemente rimosse prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative;
- le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati da questo Ufficio;

- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di questo Ufficio e del Consorzio di Bonifica o altri da tali Enti individuati, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree interessate dal passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- non è consentito il transito dei mezzi pesanti sulle sponde dei corsi d'acqua imbibiti;

#### PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione
- i lavori dovranno iniziare entro dodici mesi dalla data di rilascio del presente atto pena la perdita di validità dello stesso. Nel caso in cui le opere non fossero ancora iniziate entro tale scadenza, l'autorizzazione deve essere considerata automaticamente decaduta senza ulteriore comunicazione da parte dello scrivente Ufficio;
- l'autorizzazione di cui al presente atto ha validità di anni tre dalla data del presente atto a pena di decadenza senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente Ufficio salvo richiesta di rinnovo da presentarsi almeno 30 giorni prima della scadenza ;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio e fine lavori con un anticipo di almeno 5 giorni ciò al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza tra quanto previsto e quanto realizzato e trasmettere, entro sessanta giorni dal termine dei lavori, copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesce a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto;
- il Richiedente, ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;
- con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ordinari che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;
- il concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

#### STABILITO che ai sensi dell'art. 22 del DPGR 60/R del 12/08/2016, il Concessionario si obbliga:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento

- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazione di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a ripristinare, a proprie spese i luoghi alla scadenza della concessione per decorrenza del termine di durata sotto indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l' Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di.

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;
- b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
- c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi;
- nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua

interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, fatte salve le sanzioni penali per l'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporta il pagamento di una sanzione, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsto dall'articolo 9 della l.r.80/2015;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 19 la durata della concessione e potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine della concessione;

DATO ATTO che nel periodo di validità della concessione, il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia, il pagamento del canone è dovuto fino alla data di presentazione della relativa richiesta;

RICHIAMATO l'articolo 1 della L.R. 30/12/1971 n. 2, così come modificato dall'art.1 della L.R. 74/2018, che istituisce l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione commisurandola al 50% del canone di concessione;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 28 comma 6 del Regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 60/R per le concessioni di durata superiore ad un anno il canone sarà aggiornato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

DATO ATTO che il presente atto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che E-distribuzione ha provveduto, ai sensi del D.P.R. 642/1972 e s.m.i., all'assolvimento del pagamento dell'imposta di bollo pari a € 16,00 in modo virtuale (Aut. AdE n.133874/99);

DATO ATTO infine che il richiedente ha provveduto al versamento a favore della Regione Toscana dei seguenti importi:

- polizza in data 09/09/2022 a titolo di garanzia degli obblighi derivante dalla concessione idraulica - Garanzia n.: 8312/8200/876856/583005/2027-2022 emessa da Intesa Sanpaolo S.p.A. Direzione Global Corporate Area Lazio;
- € 780,01 in data 04/08/2022 a titolo di primo canone concessorio, riferito al 2022 mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 390,01 in data 04/08/2022 a titolo di imposta regionale sul canone di concessione sul conto Banco Posta codice IBAN IT70 J 0760102800 000011899580.
- €. 743,37 in data a titolo di imposta di registro (€ 711,37) e oneri di bollo (€32,00) tramite modulo F24, ns. prot. n° 0482550 del 13/12/2022.

Tutto ciò premesso e considerato,

#### DECRETA

1. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e dell' art. 93 del R.D. 523/1904 così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;
2. di stabilire che l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori ha validità di anni 3 dalla data del presente atto, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di rinnovo da parte del richiedente;
3. di accordare alla Società E-DISTRIBUZIONE S.p.A., c.f. 05779711000, con sede legale in Comune di Roma, Via Ombrone, n. 2 la Concessione per l'occupazione di:
  - porzione di area demaniale di vari corsi d'acqua, posti nei comuni di Castel San Niccolò e Montemignao in Comune di Castel San Niccolò (AR) con l'opera n. 11525 - Ricostruzione ed esercizio di un elettrodotto aereo ed interrato a Media Tensione a 15 kV, così come descritto in premessa e rappresentato negli elaborati di progetto;
4. di stabilire che la concessione ha durata di anni 19 dalla data del presente atto e che il canone di concessione è pari a € 780,01, secondo quanto riportato nell'Allegato A della D.G.R. 888/17, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni emanate dalla Regione Toscana, da pagarsi entro il 31 Dicembre dell'anno di riferimento, sino alla scadenza della presente concessione anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione;

5. di disporre che la realizzazione dell'opera e la gestione dell'area demaniale siano sottoposte alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
6. di procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento;
7. di dare atto che:
  - il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti.
  - il Concessionario è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente autorizzazione non possono iniziare i lavori.
8. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento all'indirizzo pec e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO INFERIORE

**Responsabile di settore Francesco PISTONE**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

**Numero adozione: 989 - Data adozione: 23/01/2023**

Oggetto: R.D. 523/1904. L.R. 80/2015. Pratica SIDIT 4117-2022. Concessione per utilizzo del demanio idrico con contestuale autorizzazione idraulica per attraversamento dei corsi d'acqua Fossa Chiara, Canale emissario di Bientina e Fosso Nuovo con condotta fognaria per collettamento scarico zona artigianale (III stralcio) via Nazario Sauro Navacchio - Cascina nel Comune di Cascina (PI). Richiedente: Acque S.p.A. (prat. I15F0337)

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 24/01/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD001199



## IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs n. 112 del 31/03/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Legge 241/1990 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA la L.R. 22/2015 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n.56” che dispone in ordine al trasferimento alla Regione Toscana della gestione del demanio idrico e dell’introito dei relativi proventi;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del Decreto Legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni) Modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014”, nel suo testo vigente;

VISTA la L.R. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l’art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r.91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994”;

VISTI il reticolo idrografico ed il reticolo di gestione di cui alla L.R. 79/2012, nel loro ultimo aggiornamento vigente;

VISTO il D.P.G.R. n. 42/R del 25/07/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque e servizio di piena”;

VISTO il D.P.G.R. 60/R del 12/08/2016 nel suo testo vigente avente ad oggetto “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, d’ora in poi denominato “Regolamento”;

VISTO il Decreto dirigenziale n. 463 del 12/02/2016 con il quale sono stati approvati gli schemi di decreto per l’esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e della tutela della costa;

VISTA la D.G.R.T. n.1315 del 28/10/2019 “Direttive regionali per la manutenzione dei corsi d’acqua e per la protezione e conservazione dell’ecosistema toscano - art. 24bis LR 80/2015- art.22, comma 2, lettera b) L.R. 79/2012. Sostituzione della D.G.R.T. 293/2015”;

VISTA la L.R. 77/2016 “Disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico” nel suo

testo vigente;

VISTA la L.R. n. 57 del 13 ottobre 2017 “Disposizioni in materia di canoni per l’uso del demanio idrico e per l’utilizzazione delle acque. Modifiche alla L.R. 77/2016”;

VISTA la D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017 avente ad oggetto: “Determinazione dei canoni per l’uso del Demanio Idrico – revoca della D.G.R.T. n. 1138 del 15/11/2016” con la quale sono stati rideterminati sia i canoni da applicare alle varie tipologie di concessioni per l’utilizzo delle aree demaniali, sia i nuovi importi per quanto concerne gli oneri istruttori oltre alle modalità di pagamento e riscossione;

VISTA la D.G.R.T. n. 1414 del 17/12/2018 con la quale, fatte salve le diverse disposizioni richiamate, sono stati confermati i canoni determinati con la D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017;

VISTA la D.G.R.T. n. 1035 del 05/08/2019 con la quale viene stabilito l’aggiornamento del canone per l’utilizzo delle acque e per l’occupazione del Demanio idrico sulla base del tasso di inflazione;

VISTA la D.G.R.T. n. 4 del 07 gennaio 2020 nella quale è stabilito che il pagamento dell’imposta regionale sulle concessioni per l’occupazione e l’uso dei beni del demanio sia richiesto entro il 31 dicembre dell’anno in cui deve essere versato il canone di concessione, anziché unitamente al canone di concessione;

VISTA la D.G.R.T. n. 229 del 24/02/2020 “Determinazione dei canoni in materia di concessioni del demanio idrico” in cui, al punto 7, si è stabilito di confermare per l’anno 2020 la determinazione dei canoni e i contenuti di cui alla D.G.R.T. n.1035 del 5 agosto 2019;

VISTA la Legge regionale 27 novembre 2020, n. 93 “Interventi normativi collegati alla terza variazione al bilancio di previsione finanziario 2020-2022. Modifiche alla l.r. 73/2005 e alla l.r. 19/2019”;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 1 della suddetta della suddetta legge regionale 27 novembre 2020, n. 93, è previsto che, a decorrere dal 2021, all’imposta sulle concessioni statali per l’occupazione e l’uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato si applica l’aliquota di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a), della L.R. 2/1971;

VISTA l’istanza di concessione presentata da Acque S.p.A, Cod. Fisc./P.IVA 05175700482, con sede legale in via Garigliano n. 1 nel Comune di Empoli (FI), nella persona del legale rappresentante Roberto Cecchini, acquisita agli atti del Genio Civile Valdarno Inferiore con Prot. 0153095 del 12/04/2022 e composta dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnica generale;
- Planimetria di progetto 1:2000;
- Estratto catastale;
- Estratto ortofotocarta scala 1:5000;
- Relazione di calcolo idraulico;
- Planimetria della rete fognaria scala 1:1000;
- Profili longitudinali della rete fognaria scala;
- Sezioni trasversali posa condotte;
- Particolari degli attraversamenti;
- Relazione di calcolo dello staffaggio al ponte esistente;

- Documentazione fotografica;

DATO ATTO che l'istanza è relativa alla realizzazione di una condotta fognaria per il collettamento scarico zona artigianale (III stralcio) via Nazario Sauro Navacchio – Cascina nel Comune di Cascina (PI), e la concessione è riferita ai prevede i seguenti attraversamenti:

1. della Fossa Chiara: con uno scavo tradizionale sopra al tombamento esistente, costituito da doppia tubazione in cls DN1600 ricoperto di misto cementato in prossimità della rotonda;
2. del Canale Emissario di Bientina: con tubo in acciaio inox DN150 staffato al ponte dalla parte di monte parallelamente alla tubazione dell'acquedotto esistente, poiché non è possibile eseguire lo staffaggio dalla parte di valle essendo già presente la condotta della rete del gas pertanto non rimane posto per un'altra tubazione.
3. del Fosso Nuovo: con tubo PVC Ø 200 in subalveo eseguito mediante tecnica no-dig.

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Francesco Pistone Dirigente del Genio Civile competente per territorio;

DATO ATTO che è abilitato ad emanare il provvedimento finale il Dirigente del Genio Civile Valdarno Inferiore, competente per territorio;

PRESO ATTO che l'autorizzazione richiesta comporta occupazione di aree del Demanio idrico dello Stato per le quali è necessaria, così come previsto dall'articolo 6 del Regolamento sulle Concessioni Demaniali n.60/R/2016, il rilascio di un unico decreto di concessione;

DATO ATTO che per la concessione dell'area si può procedere ad assegnazione diretta in quanto le opere sopra descritte rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 del regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 e ss.mm.ii.;

RILEVATO che gli elaborati progettuali nella loro stesura finale, che descrivono l'esecuzione dei lavori ed ai quali si riferisce il seguente atto, sono quelli sopra ricordati;

CONSIDERATO che:

- gli interventi previsti rientrano tra quelli autorizzabili ai sensi dell'art.3 comma 2 della L.R. 41/2018;

- il progetto delle opere in argomento presenta i requisiti per essere autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate;

- la realizzazione dei lavori di cui sopra è disciplinata dal Capo VII del R.D 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nell'installazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate;

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- per l'attraversamento del Canale Emissario di Bientina la condotta staffata al ponte esistente dovrà essere contenuta all'interno della sezione occupata dall'impalcato del ponte senza diminuire in alcun modo la sezione libera di deflusso del corso d'acqua;

- per l'attraversamento del Fossa Chiara lo scavo dovrà essere posto ad una profondità tale da non interferire con il tratto di canale tombato;

- per l'attraversamento in subalveo del Fosso Nuovo dovrà essere garantita la condizione della profondità minima di 1,5 metri dell'estradosso della condotta rispetto al punto di talweg della sezione del corso d'acqua;
- l'esecuzione di pozzetti di spinta dovrà essere realizzata ad una distanza non inferiore a 4 m dall'estradosso del corso d'acqua;
- nella fascia da 4 m a 10 m dalla base arginale o dal ciglio di sponda gli scavi autorizzati vanno riempiti con malta cementizia tipo "Fillcrete"
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;
- eventuali pozzetti dovranno essere realizzati ad una distanza mai inferiore a ml 4 dal corso d'acqua;
- durante l'esecuzione dei lavori il cantiere non dovrà ostacolare eventuali operazioni di manutenzione da eseguire sui corsi d'acqua. Pertanto se necessario dovrà essere messo in sicurezza e garantito il transito ai mezzi addetti a tale operazione;
- in fase di esecuzione dei lavori si dovrà fare la massima attenzione per salvaguardare tutti i manufatti già esistenti nell'area d'intervento. Il ripristino di eventuali danni sarà effettuato a completa cura e spesa del richiedente;
- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque, né essere mai ridotta l'efficienza idraulica dei tratti dei corsi d'acqua interessati dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- dovrà essere ripristinata l'intera sezione geometrica del corso d'acqua, in continuità con la conformazione della sezione dell'alveo, preesistente a monte e a valle del punto di intersezione, oggetto di intervento;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- tutti i lavori dovranno essere realizzati a perfetta regola d'arte secondo le normative vigenti anche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità esecutive. Le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati;
- le opere eseguite saranno mantenute in efficienza nel tempo a cura e spese del soggetto autorizzato.
- qualsiasi danneggiamento o aggravio manutentivo delle aree poste a monte o valle imputabili alla presenza e/o realizzazione dei lavori di cui all'oggetto, sono da ritenersi a carico del Concessionario stesso;
- eventuali materiali provenienti dalle lavorazioni caduti nel corso d'acqua dovranno essere immediatamente rimossi;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale degli Enti competenti, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua.

#### PRESCRIZIONI GENERALI:

- la concessione e l'autorizzazione di cui al presente atto riguardano esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;

- i lavori dovranno iniziare entro 12 mesi dalla data di rilascio del presente decreto e dovranno concludersi entro 2 anni dalla loro data di inizio pena la decadenza dell'atto di autorizzazione alla esecuzione dei lavori e la contestuale decadenza del presente decreto di concessione;

- il richiedente dovrà comunicare a questo Settore e al Consorzio di Bonifica Basso Valdarno la data di inizio lavori con un anticipo di almeno 15 (quindici) giorni, e quella di fine lavori entro 60 (sessanta) giorni dal termine delle attività, attestando che le opere e gli interventi sono stati realizzati ed ultimati in conformità al progetto e nel rispetto delle condizioni espresse nel provvedimento autorizzativo, con riferimento anche ad eventuali varianti autorizzate e relativi atti;

- il Concessionario esegue, con oneri a proprio carico ed alle condizioni e prescrizioni riportate nel presente atto, la manutenzione dei manufatti oggetto di concessione, al fine di assicurarne nel tempo uno stato di conservazione compatibile con l'esercizio dell'attività cui essi sono destinati, in modo che non debbano costituire criticità per lo stato della sponda e l'efficienza idraulica;

- in merito agli interventi manutentivi ordinari e straordinari finalizzati al corretto esercizio del bene concesso con il presente Decreto si intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi, ordinari e straordinari, che si rendano necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;

- il Concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione e al Consorzio di Bonifica Basso Valdarno la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

- qualora si renda necessario, da parte dei soggetti competenti in materia di difesa del suolo, effettuare interventi di varia natura riguardanti il corpo idrico in argomento, che possano in qualunque modo interessare le opere eseguite oggetto della presente concessione, il richiedente apporgerà, a propria cura e spese, tutte le modifiche ritenute necessarie dall'Autorità idraulica, incluso il ripristino dello stato dei luoghi;

- in caso di danneggiamenti, dovuti ad eventi di piena, filtrazioni dall'alveo ovvero cedimenti delle opere idrauliche esistenti, oppure da interventi idraulici urgenti eseguiti dall'Ente competente, il richiedente non avrà niente a pretendere, restando a suo completo carico ogni lavoro di ripristino da eseguirsi;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dalle attività in argomento;

- è obbligato, ai sensi dell'art.2 del R.D. n.523/1904, ad eseguire a proprie spese e non appena ricevute intimazioni, tutte quelle varianti e modifiche che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamen-

to di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;

- è obbligato a custodire l'atto concessorio al fine della sua esibizione agli organi preposti al controllo del rispetto di quanto in esso previsto;

- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente Autorità idraulica;

- è tenuto all'osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

- è edotto che, in caso di accertata incompatibilità idraulica dei manufatti oggetto della presente concessione, ovvero dei manufatti preesistenti da parte dell'Autorità competente, gli stessi potranno essere oggetto di rimozione o adeguamento. In tal caso, il Concessionario si obbliga a rimuovere oppure adeguare i manufatti in concessione, a propria cura e spese, entro i termini stabiliti dall'Amministrazione concedente, con l'avvertenza che la mancata ottemperanza costituisce causa di decadenza della concessione;

VISTO che con nota n. Prot. 0445128 del 18/11/2022 questo Settore ha richiesto al soggetto istante di effettuare i seguenti adempimenti propedeutici al rilascio della concessione:

- versamento dell'importo di euro 64,26 (euro sessantaquattro/26) a titolo di acconto del canone concessorio per l'anno 2022;

- versamento dell'importo di euro 771,12 (settecentosettantuno/12), a titolo di deposito cauzionale ai sensi dell'art. 22, 1 c. e art. 31 del Regolamento;

- versamento dell'importo di euro 32,13 (euro trentadue/13) imposta sulle concessioni demaniale anno 2022;

CONSIDERATO che le attestazioni dei versamenti effettuati (prima annualità del canone, deposito cauzionale e imposta sulle concessioni demaniale) sono conservate agli atti di questo Settore;

CONSIDERATO che il Concessionario si impegna, così come previsto dall'articolo 28 del Regolamento, a corrispondere per tutta la durata della concessione, congiuntamente al canone, l'Imposta Regionale sulle Concessioni Statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato istituita dalla L.R. n. 2/1971. In attuazione di quanto previsto dall'art.2 della suddetta legge regionale l'imposta viene corrisposta dal Concessionario entro il 31 dicembre dell'anno in cui deve essere versato il canone di concessione;

CONSIDERATO che eventuali successive modifiche e/o decisioni in merito all'ammontare di tale imposta saranno prontamente comunicate dall'Amministrazione Regionale, rimanendo comunque ferma la validità dell'impegno assunta dal Concessionario in merito a tale versamento per tutta la durata della concessione;

VISTO l'allegato A) Disciplinare di Concessione, sottoscritto in data 09/01/2023 redatto in conformità alla D.G.R.T. n.194 del 16/03/2016, parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente i diritti e gli obblighi delle Parti, nonché la disciplina delle modalità di esecuzione delle attività oggetto di Concessione ed ogni altro termine, modo e condizione accessoria;

DATO ATTO che, in data 25/11/2022, il richiedente ha assolto in modo virtuale l'obbligo di pagamento delle imposta di bollo di € 16,00 (euro sedici/00), per il rilascio del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4 - allegato A - Tariffa (Parte I) del D.P.R. n. 642/1972 come modificato dall'art. 1, com. 594 della L. n. 147/2013; tale imposta è stata versata a favore dell'Agenzia dell'Entrate utilizzando il Mod. F 24, indicando come codice tributo 1552, come da documentazione presente agli atti;

CONSIDERATO che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta superiore alla misura fissa di euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del DPR 131/1986, il presente Decreto ed il disciplinare ad esso allegato saranno registrati presso l'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'art. 5 della tariffa, parte I, allegata al DPR 26 aprile 1986 n. 131;

CONSIDERATO che, per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto, si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il Codice Civile, la normativa concernente il buon regime delle acque nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio ove i beni sono ubicati;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F, oltre le sanzioni di cui all'articolo 9 della L.R. 80/2015,

#### DECRETA

1. il rilascio ad Acque S.p.A., Codice Fiscale e Partita IVA 05175700482, con sede legale in Via Garigliano, 1, nel Comune di Empoli (FI), della concessione per utilizzo del demanio idrico per la realizzazione di nuova condotta fognaria con attraversamento dei corsi d'acqua Fossa Chiara, Canale emissario di Bientina e Fosso per collettamento scarico zona artigianale (III stralcio) via Nazario Sauro Navacchio – Cascina nel Comune di Cascina (PI));
2. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai soli fini idraulici ai sensi e per gli effetti dell'art.2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e degli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904, così come sopra descritte e rappresentate negli elaborati sopra elencati, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
3. di disporre che l'utilizzo delle aree sia sottoposto alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa;
4. di approvare il Disciplinare di concessione, Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto, conservato agli atti del Genio Civile Valdarno Inferiore, redatto in conformità allo schema di disciplinare approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 194 del 16/03/2016 e sottoscritto dal Concessionario in data 09/01/2022;
5. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito nel Disciplinare di concessione, richiamato ed approvato al precedente punto 4);
6. di procedere alla registrazione fiscale del presente Decreto e dell'Allegato A) Disciplinare di concessione presso i competenti Uffici Finanziari;
7. di dare atto che gli effetti della concessione decorrono dalla data del presente decreto;
8. il richiedente è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente concessione non possono iniziare i lavori;

9. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento al competente Settore Regionale per gli adempimenti relativi alla riscossione del canone, anche coattiva, in ottemperanza a quanto disposto all'art. 27, c. 1 lett. c) del Regolamento n. 60/R, così come modificato con D.P.G.R. 8 agosto 2017 n. 45/R;

10. di trasmettere il presente atto al richiedente, al Comune di Cascina ed al Consorzio CB4.

Per l'attraversamento della condotta fognaria, mediante staffaggio ai ponti esistente il presente atto viene rilasciato fatto salvo eventuali diritti dell'Ente proprietario dei ponti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'Autorità Giudiziaria competente, nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



*Allegati n. 1*

**A**

**DISCIPLINARE**

*3d1d3a2cd01d0b9ca60cf14354827f3adc9cfc1139fc31d17903b8800f749de0*



**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

**Responsabile di settore Gennarino COSTABILE**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

**Numero adozione: 1001 - Data adozione: 24/01/2023**

Oggetto: T.U. 11/12/1933 n. 1775, sulle acque pubbliche - Concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea da un pozzo ubicato in Comune di Chiusi (SI), Loc. Stazione, per uso civile. Approvazione del Disciplinare di concessione. Pratica Sidit n. 3301/2022 (codice locale: CSA2022\_00008).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 25/01/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD001205

## IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici";

VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii.;

VISTO il D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana 25 gennaio 2005 n. 6 "Approvazione del piano di tutela delle acque";

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";

VISTA la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 "Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56";

VISTA la L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri";

VISTI i regolamenti della Regione Toscana:

- 21 aprile 2015, n. 51/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni";

- 16 agosto 2016, n. 61/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015";

VISTA la delibera della Giunta regionale 21/01/2019 n. 58, pubblicata nel Burt il 30/01/2019, recante "Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l'individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di gestione delle Acque delle autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana";

VISTE le delibere della Giunta Regionale 1 ottobre 2018 n. 1068 "Delibera di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque per l'annualità 2018" e 5 agosto 2019 n. 1035 "Disposizioni in materia di concessioni per l'utilizzo delle acque e per l'occupazione del demanio idrico e aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione";

VISTO l'art. 1 della L.R. 16 aprile 2019, n. 19 recante "Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2019 - 2021" con il quale è stata abrogata l'imposta regionale sulle concessioni di acque pubbliche, prevista dalla lettera b) del comma 2 dell'art. 1 della L.R. n. 2 del 30/12/1971, a partire dall'anno di imposta 2019;

CONSIDERATO che con domanda in data 29/08/2022 al numero protocollo 32919 la richiedente R.F.I. S.p.a. con sede in Comune di Roma (RM), C.F. 01585570581, ha fatto richiesta di domanda di concessione di acque sotterranee ad uso civile per un pozzo esistente ubicato nel Comune di Chiusi (SI), Località Stazione, nel terreno individuato al N.C.T nel foglio n. 63, particella n. 1188;

VISTI gli esiti dell'istruttoria svolta dall'Ufficio e le caratteristiche della derivazione che possono essere così sintetizzate:

- la quantità di acqua da derivare, sulla quale è calcolato il canone di concessione, è fissata in misura della portata media di 0,13 l/s, per un fabbisogno di 4.200 metri cubi annui, destinati ad uso civile;

CONSIDERATO CHE il richiedente ha versato la somma di € 255,33 a titolo di cauzione ai sensi

dell'art. 60 della D.P.G.R. 16 agosto 2016, Regolamento n. 61/R e della D.G.R. n. 1068 del 01/10/2018;

DATO ATTO CHE la richiedente R.F.I. S.p.a. nella persona del legale rappresentante Sig. Buonanni Renato ha sottoscritto in data 20/01/2023 mediante apposizione di firma digitale il Disciplinare conservato agli atti e allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;

RILEVATO che nel disciplinare sopra citato al secondo paragrafo dell'art. 7 è contenuto un refuso e ritenuto opportuno pertanto sostituire l'intero paragrafo che recita "*L'importo del canone annuale, comprensivo di contributo idrografico ai sensi dell'Art. 14 bis del D.P.G.R. 61/R/2016 e s.m.i. in caso di nuova concessione, è pari a € 82,55 (ottantadue virgola cinquantacinque).*" con il seguente: "*L'importo del canone annuale, è pari a € 255,33 (euro duecentocinquantacinque virgola trentatré centesimi).*";

DATO ATTO CHE il Disciplinare in questione è conforme allo schema tipo approvato con Del. G.R.T n. 194 del 16/03/2016;

DATO ATTO CHE l'imposta di bollo relativa al presente atto è stata regolarmente assolta;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il titolare di posizione organizzativa "Procedure tecnico autorizzative in materia di acque", Ing. Carmelo Cacciatore;

DATO ATTO CHE a seguito dell'esperita istruttoria non sono emersi elementi volti a determinare un provvedimento di diniego al rilascio dell'atto di concessione demaniale idrica;

ACCERTATA la regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione dello stesso viene attestata;

DICHIARATA l'assenza di conflitto di interessi da parte del Dirigente sottoscrittore, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190;

Tutto ciò premesso e considerato

#### DECRETA

1. di rilasciare, entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, alla richiedente R.F.I. S.p.a. con sede in Comune di Roma (RM), C.F. 01585570581, il provvedimento finale a conclusione del procedimento di domanda di concessione da acque sotterranee tramite pozzo ubicato in Comune di Chiusi (SI), Località Stazione, catastalmente censito al foglio n. 63, particella n. 1188 per uso civile, per una portata media di 0,13 l/s di acqua sulla base della quale sarà calcolato il canone di concessione;
2. di stabilire la durata della concessione in anni 15 con decorrenza dalla data del presente atto;
3. di approvare il Disciplinare sottoscritto in data 20/01/2023 conservato agli atti dell'ufficio scrivente e allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;
4. di modificare il secondo paragrafo dell'art. 7 del disciplinare con la seguente dicitura: "*L'importo del canone annuale, è pari a € 255,33 (euro duecentocinquantacinque virgola trentatré centesimi).*"
5. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito nel Disciplinare di Concessione richiamato e approvato al precedente punto 3 con la modifica di cui al punto 4;
6. di dichiarare che ai sensi delle D.G.R. n. 1068/2018 e n. 1035/2019, il canone annuo è stabilito

nella misura di € 255,33;

7. di dichiarare che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
8. di trasmettere il presente provvedimento al Concessionario e al Comune di Chiusi.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

*Allegati n. 1*

*A*

*Disciplinare di concessione*

*72742d1d09afcd3ed766c4b965315aa2be911bea222988729ffc945f804e6ab4*



**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

**Responsabile di settore Enzo DI CARLO**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

**Numero adozione: 1003 - Data adozione: 24/01/2023**

Oggetto: R.D.523/1904 - L.37/1994 - L.R.41/2018 - Pratica idraulica n. 3640 - SIDIT n. 250/2023. Concessione ed Autorizzazione idraulica per la realizzazione di rete in fibra ottica in varie località del Comune di Zeri (MS).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 25/01/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD001247

## IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r.91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994”;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la D.C.R.T. n. 101 del 21/12/2016 e ss. mm. ii. con cui, ai sensi della L.R. 79/12, è stato individuato il reticolo idrografico e il reticolo di gestione;

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell’8/8/2017;

VISTA la DGRT n. 888 del 07/08/2017 “Determinazione dei canoni per l’uso del demanio idrico”;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014”;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri).”

VISTA la D.C.R.T. n. 81 del 28 luglio 2021 “Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 29 aprile 2020, n. 28.”;

VISTA l’istanza di autorizzazione e di concessione presentata dalla società Open Fiber S.p.A. (di seguito denominata come “Concessionario”), con sede legale a Milano in Viale Certosa 2, C.F. 09320630966, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 0467977 del 01/12/2022 (pratica idraulica 3640– n. SIDIT 250/2023), con la quale è stata trasmessa la documentazione progettuale costituita dai seguenti elaborati a firma del tecnico Ing. Francesco Millucci iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia al n. A915:

- Relazione Tecnica: ZERI-RT-GC-10;
- Corografia:[1] COROGRAFIA
- Planimetrie: [2] ZERI-PL-GC-10-SC1; [3] ZERI-PL-GC-10-SC2; [4] ZERI-PL-GC-10-SC3;[5] ZERI-PL-GC-10-SC4;[6] ZERI-PL-GC-10-SC5; [7] ZERI-PL-GC-10-SC6; [8] ZERI-PL-GC-10-SC7; [9] ZERI-PL-GC-10-SC8; [10] ZERI-PL-GC-10-SC9; [11] ZERI-PL-GC-10-SC10; [12] ZERI-



PL-GC-10-SC11; [13] ZERI-PL-GC-10-SC12; [14] ZERI-PL-GC-10-SC13; [15] ZERI-PL-GC-10-SC14; [16] ZERI-PL-GC-10-SC15; [17] ZERI-PL-GC-10-SC16; [18] ZERI-PL-GC-10-SC17; [19] ZERI-PL-GC-10-SC18; [20] ZERI-PL-GC-10-SC19; [21] ZERI-PL-GC-10-SC20; [22] ZERI-PL-GC-10-SC21; [23] ZERI-PL-GC-10-SC22; [24] ZERI-PL-GC-10-SC23; [25] ZERI-PL-GC-10-SC24; [26] ZERI-PL-GC-10-SC25; [27] ZERI-PL-GC-10-SC26; [28] ZERI-PL-GC-10-SC27; [29] ZERI-PL-GC-10-SC28; [30] ZERI-PL-GC-10-SC29; [31] ZERI-PL-GC-10-SC30; [32] ZERI-PL-GC-10-SC31; [33] ZERI-PL-GC-10-SC32; [34] ZERI-PL-GC-10-SC33; [35] ZERI-PL-GC-10-SC34; [36] ZERI-PL-GC-10-SC35; [37] ZERI-PL-GC-10-SC36; [38] ZERI-PL-GC-10-SC37; [39] ZERI-PL-GC-10-SC38; [40] ZERI-PL-GC-10-SC39;

DATO ATTO che il progetto prevede la realizzazione di rete in fibra ottica in varie località del Comune di Zeri (MS);

CONSIDERATO che l'intervento sopra descritto interessa suoli censiti al NCT del Comune di Zeri (MS) e comporta l'utilizzo di area del demanio idrico, afferente ai corsi d'acqua così come sono indicati nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

DATO ATTO che per la concessione delle aree si può procedere ad assegnazione diretta in quanto le opere in narrativa rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i;

VISTO in particolare l'art. 24 comma 6 del succitato Regolamento, ai sensi del quale la concessione è rilasciata senza il disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra la Regione Toscana, in qualità di Amministrazione concedente (di seguito denominata "Concedente") e Concessionario;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è la P.O. Ing. Francesco Scatena nominato con O.D.S. N°11 del 29/11/2019;

RILEVATO che gli elaborati progettuali nella loro stesura finale, quelli che descrivono l'esecuzione dei lavori ed ai quali si riferisce il seguente atto, sono quelli sopra riportati;

CONSIDERATO che:

- il progetto delle opere in oggetto presenta i requisiti per essere autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate, in quanto:
  1. non altera il buon regime delle acque;
  2. non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
  3. non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
  4. non vi è aggravio del rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
  5. non vi è aggravio del rischio per le persone;
- la realizzazione dei lavori in oggetto è disciplinata dal Capo VII del R.D 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

**PRESCRIZIONI TECNICHE:**

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito od ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'officiosità idraulica dei corsi d'acqua interessati dai lavori;

- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative. Le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso al cantiere al personale del Settore Genio Civile o altro da tale Ente individuato, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna contenute e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree interessate dal passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;

#### PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati dovrà essere sottoposta ad ulteriore esame del Settore Genio Civile per la nuova eventuale autorizzazione prima della esecuzione;
- l'autorizzazione ha validità di anni 3 dalla data di rilascio del presente atto a pena di decadenza del medesimo senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente dovrà comunicare al Settore Genio Civile la data di inizio e fine lavori con un anticipo di almeno 15 giorni e trasmettere copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto;
- il Concessionario, ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;
- Il Concessionario si obbliga a proprie cure e spese:
  - ad assumere la custodia delle aree demaniali in concessione, oltretutto delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
  - a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
  - a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione

- dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- o a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
  - o a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
  - o a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
  - o a non cedere la concessione né subconcedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- il Concessionario si obbliga sin d'ora di tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
  - il Concessionario è obbligato a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Settore Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
  - il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;
  - l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica in particolare nei casi di:
    - a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari e nel presente Decreto;
    - b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'area;
    - c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;
  - Al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute.
  - Alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca, rinuncia, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, i luoghi, nel termine assegnato.
  - Qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che su istanza di quest'Amministrazione concedente non ritenga di esonerarlo, nel qual caso il Concessionario non avrà diritto a

compensi od indennizzi di sorta, e fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'amministrazione.

- Per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati.

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art.2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 19 (diciannove) la durata della concessione, che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F;

DATO ATTO che:

- il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;
- ai sensi del D.Lgs. 259 del 01.08.2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche) non è dovuto il canone per l'occupazione demaniale;

DECRETA

1. DI AUTORIZZARE la società Open Fiber S.p.A., con sede legale a Milano in Viale Certosa 2, C.F.09320630966, all'esecuzione delle opere, ai soli fini idraulici ai sensi e per gli effetti dell'art.2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e dell'art. 93 del R.D. 523/1904, così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;

2. DI STABILIRE che l'autorizzazione all'esecuzione delle opere ha validità di anni 3 dalla data del presente atto e che la realizzazione delle opere sia sottoposta alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte del Settore Genio Civile;
3. DI ACCORDARE alla società Open Fiber S.p.A. la concessione per l'occupazione demaniale delle aree indicate nelle premesse, che si intendono qui richiamate;
4. DI DARE ATTO che ai sensi del D.Lgs. 259 del 01.08.2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche) non è dovuto il canone per l'occupazione demaniale;
5. DI DARE ATTO che l'intervento sopra descritto interessa suoli censiti al NCT del Comune di Zeri (MS) e comporta l'utilizzo di area del demanio idrico, afferente ai corsi d'acqua così come sono indicati nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
6. DI STABILIRE che la concessione ha durata di anni 19 (diciannove), dalla data del presente atto, secondo le condizioni e le clausole previste in premessa;
7. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi;
8. DI DARE ATTO che il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
9. DI DARE ATTO che il Concessionario è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente autorizzazione non possono iniziare i lavori;
10. DI NOTIFICARE il presente atto all'indirizzo pec della Società Openfiber S.p.A.;
11. DI DARE ATTO che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

*Allegati n. 1*

*A*

*Elenco interferenze idrauliche*

*229dcbb2738f402b8f030a7b956f3f69e4d391cc2bd99ebee074d0fea5c564d8*

## ALLEGATO A

## Elenco Interferenze Idrauliche

N°	Rif.Tavola	Corso D'acqua	Attraversamenti	Coordinate (WGS 84)
1	1	TN2887	SI	44.3834, 9.7579
2	2	TN3331/RIO DELLA FAGGIA	SI	44.3797,9.7591
3	3	TN3331/RIO DELLA FAGGIA	SI	443780,9.7612
4	3	TN3332	SI	443766,9.7591
5	4	TN3370	SI	443735,9.7591
6	4	TN3369/TORRENTE FIUME	SI	443736,9.7591
7	5	TN4270	SI	443576,9.7588
8	6	TN4156	SI	44.3565,9.7486
9	6	TN4175	SI	443564,9.7512
10	7	TN4254	SI	443542,9.7588
11	7	TN4253/RIO VACCARECCIA	SI	44.3543,9.7578
12	8	TN4858/RIO VACCARECCIA	SI	443493,9.7617
13	9	TN4865/TORRENTE GORDANA	SI	44.3454,9.7609
14	9	TN4858/RIO VACCARECCIA	SI	44.3468,9.7621
15	10	TN4741	SI	443492,9.7693
16	10	TN4741	SI	443486,9.7701
17	11	TN4221	SI	443573,9.7216
18	12	TN4309/TORRENTE ADELANO	SI	443546,9.7243
19	13	TN4307	SI	443538,9.7274
20	14	TN4280	SI	443546,9.7308
21	15	TN4523	SI	443508,9.7370
22	15	TN4523	SI	443505,9.7377
23	15	TN4523	SI	44.3501,9.7383
24	16	TN4597	SI	443487,44.3487
25	17	TN4701	SI	443475,9.7442
26	17	TN4817/TORRENTE CEDOLO	SI	443470,9.7449
27	18	TN5396	SI	443456,9.7475
28	19	TN5396	SI	443406,9.7484
29	20	TN5138	SI	443433,44.3433
30	20	TN5138	SI	443434,9.7552
31	21	TN5437	SI	443424,9.7580
32	21	TN5340	SI	443420,9.7577
33	21	TN5340	SI	443415,9.7608
34	21	TN5340	SI	443413,9.7609
35	22	TN5362/TORRENTE DORGIOLA	SI	443411,9.7658
36	23	TN5686	SI	443361,9.7451
37	23	TN5745	SI	443348,9.7444
38	24	TN5801	SI	443333,9.7437
39	24	TN5927	SI	443325,9.7433
40	25	TN6164/FOSSO DELLA FERDANA	SI	443280,9.7424
41	26	TN5608/CANALE MALPASSO	SI	443364,9.7843
42	26	TN5336	SI	443357,9.7854
43	26	TN5923/FOSSO DEL TIGLIO	SI	44.3345,9.7868
44	27	TN6118/FOSSO DEL TIGLIO	SI	443303,9.7923
45	28	TN6079/FOSSO DEL SOLARO	SI	443293,9.7952
46	28	TN6078	SI	443292,9.7957

47	29	TN6040/FOSSO DELLA CROSA	SI	443288,9.7876
48	29	TN6041	SI	443295,9.7887
49	29	TN6040/FOSSO DELLA CROSA	SI	443296,9.7887
50	30	TN6555	SI	443266,9.7861
51	31	TN6404	SI	443258,9.7829
52	32	TN6290	SI	443257,9.7783
53	32	TN6290	SI	44.3260,9.7787
54	32	TN6331	SI	443247,9.7775
55	32	TN6406	SI	443254,9.7794
56	32	TN6332	SI	443246,9.7774
57	33	TN6555	SI	443243,9.7870
58	33	TN6555	SI	443240,9.7872
59	33	TN6555	SI	44.3238,9.7872
60	34	TN6555	SI	443214,9.7872
61	35	TN6706	SI	443191,9.7889
62	36	TN6750/TORRENTE TEGLIA	SI	443176,9.7903
63	36	TN6914/FOSSO TABACCO	SI	443166,9.7913
64	37	TN7161/FOSSO DEI CASSINELLI	SI	443114,9.7961
65	37	TN7175	SI	443099,9.7968
66	38	TN7313	SI	443072,9.7983
67	38	TN7348	SI	443065,9.7991
68	39	TN7401	SI	443049,9.7957





**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

**Responsabile di settore Gennarino COSTABILE**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

**Numero adozione: 1004 - Data adozione: 24/01/2023**

Oggetto: T.U. 11/12/33 n. 1775 - Concessione di acque pubbliche con captazione da n. 1 pozzo ubicato nel comune di Firenze (FI), in terreni individuati al N.C.T foglio di mappa n. 124 particella n. 27 - Sidit n. 4529/21

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 25/01/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD001261

## IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici”;

VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana 25 gennaio 2005 n. 6 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”;

VISTA la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56”;

VISTA la L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;

VISTI i regolamenti della Regione Toscana:

- 21 aprile 2015, n. 51/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni”;

- 16 agosto 2016, n. 61/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 25 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R.51/R/2015”.

VISTA la delibera della Giunta regionale n.1219 del 02/11/2022 “Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l’annualità 2022, ai sensi dell’articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80”;

VISTA la delibera della Giunta regionale 21.01.2019 n. 58, pubblicata nel BURT il 30.01.2019, recante “Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l'individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di Gestione delle Acque delle Autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana”;

VISTA l’istanza in data 08/11/2021 prot. n. 432348 con cui MG PROPERTY s.r.l. con sede in Firenze (FI) Via Pasquale Villari n. 9, C.F. 06878780482 ha richiesto l’ autorizzazione alla ricerca e concessione di acque pubbliche per uso CIVILE da prelevare mediante la realizzazione di n. 1 POZZO posto nel comune di FIRENZE (FI) Piazza Ferrucci e individuato nei mappali del N.C.T. al foglio di mappa n. 124 particella n. 27 di proprietà della società richiedente;

DATO ATTO l’avviso di istruttoria è stato pubblicato sull’Albo Pretorio del Comune di FIRENZE per quindici giorni consecutivi decorrenti dal 16/12/2021; sul B.U.R.T. n. 51 del 22/12/2021; sulla pagina web della Regione Toscana;

DATO ATTO che la conferenza istruttoria, ai sensi dell’ art. 48 del DPGR 61/R/2016, si è tenuta il giorno 12/01/2022, e che dal verbale conservato agli atti non emergono osservazioni né opposizioni;

RICHIAMATO il decreto dirigenziale n. 1808 del 07/02/2022 con il quale è stata autorizzata, ai sensi dell’art. 95 del RD 1775/1933, la ricerca di acque sotterranee;

VISTA la relazione tecnica in data 01/09/2022, comprendente le caratteristiche del pozzo e le relative prove di portata a firma del Dott. Geol. Paolo Bosco (n.420 Ordine dei Geologi della Toscana) agli atti del fascicolo, dalla quale evince che la quantità prelevabile è di mc 20.606,4;

CONSIDERATO che in base all' istruttoria svolta dal Settore Genio Civile Valdarno Superiore, Ufficio di Firenze, conclusa in data 14/09/2022, le caratteristiche della derivazione possono essere così sintetizzate: la quantità di acqua da prelevare è pari al fabbisogno annuo di 20.606,4 mc/anno, per una portata media annua di concessione (PMA) di 0,65 l/s, destinata ad uso civile (condizionamento);

DATO ATTO che la società richiedente:

- ha costituito il deposito cauzionale di €. 366,57; ha versato € 91,64 quale canone 2022 (3 mensilità mesi compresi tra ottobre e dicembre), ha versato €.40,00 quale contributo ex art. 7 RD 1775/1933;
- ha assolto all'imposta di bollo sul disciplinare e sul presente atto, mediante bonifico bancario di € 48 agli atti del fascicolo;
- in data 20/09/2022 ha sottoscritto il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche, redatto in conformità allo schema approvato con D.G.R. n 194 del 16/03/2016;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il titolare di posizione organizzativa "Procedure tecnico autorizzative in materia di acqua - Valdarno Superiore", Ing. Carmelo Cacciatore;

#### DECRETA

1. di rilasciare la concessione di acque pubbliche in favore della società MG PROPERTY s.r.l. con sede in Firenze (FI) Via Pasquale Villari n. 9; C.F. 06878780482, per uso civile (condizionamento) entro i limiti di disponibilità della risorsa e fatti salvi i diritti di terzi; la captazione avverrà a mezzo di n. 1 pozzo ubicato nel Comune di Firenze (FI), in terreno censito al foglio di mappa n. 124 particella n. 27 di proprietà della società richiedente;
2. la concessione è valida fino al 31/12/2042;
3. di approvare, quale parte integrante del presente decreto, il disciplinare (All. A) redatto in conformità allo schema approvato con D.G.R. n 194 del 16/03/2016 e sottoscritto in data 20/09/2022 dalla società richiedente, recante gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche;
4. di stabilire che, ai sensi del DPGR 61/R/2016, della DGR 1219/2022, il canone di concessione è definito in €. 366,57;
5. di precisare che la concessione di acque pubbliche ex R.D. 1775/1933 non riguarda aspetti qualitativi della risorsa idrica prelevata;
6. di trasmettere il presente atto alla società richiedente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

*Allegati n. 1*

*A*            *disciplinare firmato*  
*5f10fbb69a1ee63e61558c916a7ca9101726802665905cf4143f59eb765fdf55*



**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

**Responsabile di settore Enzo DI CARLO**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

**Numero adozione: 1005 - Data adozione: 24/01/2023**

Oggetto: R.D. 523/1904 - L. 37/1994 - Reg. 60/R/2016 - L.R. 41/2018 - L.R. 50/2021 - Pratica idraulica n. 3551 - Pratica SIDIT n. 253/2023. Concessione idraulica in sanatoria relativa alla regolarizzazione di scarichi di acque reflue con recapito in vari corsi d'acqua del Reticolo Idrografico tramite procedura semplificata ai sensi dell'art. 4 comma 4 della L.R. 50/2021, siti nel Comune di San Romano in Garfagnana (LU).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 25/01/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD001277

## IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93,95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994”;

VISTA la L.R. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l’art. 2 lett. i);

VISTA la DGRT n. 888 del 07/08/2017 “determinazione dei canoni per l’uso del demanio idrico” e ss.mm.ii;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014”;

## RICHIAMATI:

- il DPGR 60/R del 12/08/2016 “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell’8/8/2017;
- il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri).”
- l’Accordo sostitutivo di provvedimenti concessori relativi ad occupazioni del demanio idrico ad opera di impianti e reti di approvvigionamento idropotabile gestite dalla Società GAIA S.p.A., sottoscritto in data 29/12/2021;

VISTA la Legge regionale 24 dicembre 2021, n. 50 “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di occupazioni del demanio idrico da parte dei gestori del servizio idrico integrato. Modifiche alla l.r. 77/2016”;

VISTA la D.C.R.T. n. 103 del 06/12/2022: “Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 28 luglio 2021, n.81.”;

VISTA l’istanza acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 0399468 del 20/10/2022 a cui è stato attribuito il numero di pratica idraulica 3551 e numero pratica SIDIT 253/2023 presentata dall’Ing. Gianfranco Degl’Innocenti, in qualità di Dirigente Servizi Ingegneria della Società GAIA S.p.A., avente sede legale in via G. Donizetti n. 16 nel Comune di Pietrasanta (LU) - C.F.:01966240465, tramite il tecnico incaricato Ing. Matteo Bertoneri, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Massa Carrara al n. 669, con allegate le seguenti Dichiarazioni asseverate in formato digitale:

- scarico n. 307 rif. id n. 41F01SC01 nell’allegato 2 della DGRT 428/2019;
- scarico n. 308 rif. id n. 41F03SC01 nell’allegato 2 della DGRT 428/2019;
- scarico n. 309 rif. id n. 41F04SC01 nell’allegato 2 della DGRT 428/2019;
- scarico n. 311 rif. id n. 41F06SC01 nell’allegato 2 della DGRT 428/2019;
- scarico n. 312 rif. id n. 41F07SC01 nell’allegato 2 della DGRT 428/2019;
- scarico n. 313 rif. id n. 41F09SC01 nell’allegato 2 della DGRT 428/2019;
- scarico n. 315 rif. id n. 41F12SC01 nell’allegato 2 della DGRT 428/2019;
- scarico n. 316 rif. id n. 41F13SC01 nell’allegato 2 della DGRT 428/2019;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Francesco Scatena nominato con Ordine di Servizio n. 23 del 25/11/2022;

PRESO ATTO che nelle Dichiarazioni inoltrate il tecnico, Ing. Matteo Bertoneri, assevera la compatibilità idraulica dell’occupazione del demanio idrico delle seguenti opere:

- scarico in PVC , 20 cm di diametro, con recapito nel corso d'acqua Covezza di San Romano (cod. TN15177), Loc. San Romano di Garfagnana, nel Comune di San Romano di Garfagnana (LU), Coord.Gauss Boaga - X= 1608020.641 Y= 4891273.405, Fogli 19 tra le particelle 219-220;
- scarico in PVC , 30cm di diametro, con recapito nel corso d'acqua senza nome (cod. TN12841), Loc. Orecchiella, nel Comune di San Romano di Garfagnana (LU), Coord.Gauss Boaga - X= 1607980.20 Y= 4895354.26, Fogli 9 particella 216;
- scarico in PVC, 40cm di diametro, con recapito nel corso d'acqua Fosso delle Fontanelle (cod. TN16099), Loc. Sillicagnana, nel Comune di San Romano in Garfagnana (LU), Coord.Gauss Boaga - X= 1608585.882 Y= 4890391.502, Foglio 20 Particella 569;
- scarico in PVC, 30cm di diametro, con recapito nel corso d'acqua Canale della Villetta (cod. TN16963), Loc. Villetta Bacciano, nel Comune di San Romano in Garfagnana (LU), Coord.Gauss Boaga - X= 1609640.39 Y= 4888928.93, Foglio 23 tra le Particelle 385-386;
- scarico in PVC, 14cm di diametro, con recapito nel corso d'acqua Canale della Villetta (cod. TN16963), Loc. Villetta, nel Comune di San Romano in Garfagnana (LU), Coord.Gauss Boaga - X= 1609613.30 Y= 4888940.32, Foglio 23 Particella 383;
- scarico in PVC , 20cm di diametro, con recapito nel corso d'acqua Fosso della Tana (cod. TN14027), Loc. Caprignana, nel Comune di San Romano in Garfagnana (LU), Coord.Gauss Boaga - X= 1605476.21 Y= 4893965.11, Foglio 11 Particella 169;
- scarico in cemento, 30cm di diametro, con recapito nel corso d'acqua senza nome (cod. TN14026), Loc. Vibbiana, nel Comune di San Romano in Garfagnana (LU), Coord.Gauss Boaga - X= 1606740.22 Y= 4893232.46, Foglio 13 Particella 436;
- scarico in cemento, 30cm di diametro, con recapito nel corso d'acqua senza nome (cod. TN134712), Loc. Orzaglia, nel Comune di San Romano in Garfagnana (LU), Coord.Gauss Boaga - X= 1605217.99 Y= 4893424.13, Foglio 11 Particella 589;

DATO ATTO che le suddette opere rientrano in una delle fattispecie di cui all'Accordo sostitutivo di provvedimenti concessori sopra richiamato e pertanto ai sensi dell'art. 13 comma 1, lettera c), del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i si può procedere ad assegnazione diretta dell'area demaniale senza procedura in concorrenza;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R, la concessione può essere rilasciata senza il disciplinare;

DATO ATTO che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra questa Amministrazione e il concessionario;

DATO ATTO che la documentazione che descrive le caratteristiche più significative delle opere con evidenziate le aree demaniali impegnate e la sussistenza dei presupposti di legge per l'occupazione di tali aree, è quella agli atti del procedimento n. 3551, pratica SIDIT n. 253/2023;

PRESO ATTO che il tecnico incaricato assevera che l'opera:

- non altera il buon regime delle acque;
- non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
- non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
- non aggrava il rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
- non aggrava il rischio per le persone;

DATO ATTO che, nella gestione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e le prescrizioni generali, che vengono di seguito specificate:

**PRESCRIZIONI TECNICHE:**

- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale del Genio Civile Toscana Nord od altro da tale Ente individuato, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;

**PRESCRIZIONI GENERALI:**

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente le opere asseverate, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione
- con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ordinari che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;

- il concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

STABILITO che ai sensi dell'art. 22 del DPGR 60/R del 12/08/2016, il Concessionario si obbliga:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a ripristinare, a proprie spese i luoghi alla scadenza della concessione per decorrenza del termine di durata sotto indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art.38, comma 1, del Regolamento 60/R/2016 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni della l.r.80/2015, del Reg. 60/R/2016 sulle opere idrauliche, nonché delle ulteriori prescrizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di.

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;
- b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
- c) opere difformi da quanto asseverato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;



RICORDATO che:

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi;
- nel caso di mancato rilascio è eseguito il ripristino dello stato dei luoghi a carico del concessionario;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, fatte salve le sanzioni penali per l'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporta il pagamento di una sanzione, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsto dall'articolo 9 della l.r.80/2015;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 19 (diciannove) la durata della concessione che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine della concessione;

DATO ATTO che nel periodo di validità della concessione, il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia, il pagamento del canone è dovuto fino alla data di presentazione della relativa richiesta;

RICHIAMATO l'articolo 1 della L.R. 30/12/1971 n. 2, che istituisce l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione commisurandola al 50% del canone di concessione;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 28 comma 6 del Regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 60/R per le concessioni di durata superiore ad un anno il canone sarà aggiornato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

RISCONTRATO che il richiedente ha versato la somma, per oneri istruttori, di € 75,00 (euro settantacinque/00) su c/c IBAN n. IT8900760102800001031575820 a favore Regione Toscana in data 28/12/2022 ed ha assolto all'imposta per il bollo di € 16,00 (euro sedici/00) per presentazione istanza con dichiarazione sostitutiva del 19/10/2022, mediante bollo virtuale di cui all'Autorizzazione n. 18493 del 01/04/2005 dell'Agenzia dell'Entrate;

DATO ATTO che l'imposta di bollo sul presente atto è stata anticipata dal richiedente a mezzo di dichiarazione sostitutiva del 19/10/2022, mediante bollo virtuale di cui all'Autorizzazione n. 18493 del 01/04/2005 dell'Agenzia dell'Entrate;

DATO ATTO che il presente decreto è soggetto a registrazione fiscale, ai sensi di legge (art. 5 D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131);

DATO ATTO infine che il richiedente ha provveduto in data 28/12/2022 al versamento a favore della Regione Toscana dei seguenti importi:

- € 1.713,60 (euro millesettecentotredici/60) a titolo di deposito cauzionale definitivo infruttifero mediante versamento sul conto codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 1.713,60 (euro millesettecentotredici/60) a titolo di primo canone concessorio relativo all'annualità 2022 mediante versamento sul conto codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 856,80 (euro ottocentocinquantesi/80) a titolo di imposta pari al 50% del canone versato mediante versamento sul conto codice IBAN IT70 J 0760102800 000011899580;
- € 699,17 (euro seicentonovantanove/17) a titolo di imposta di registro mediante modello F24 in data 28/12/2022;

DATO ATTO che il presente atto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DECRETA

1. DI PRENDERE ATTO delle dichiarazioni asseverate a firma del tecnico incarico ing. Matteo Bertoneri, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Massa Carrara al n. 669, così come descritto in narrativa e di conseguenza autorizzare il mantenimento delle opere ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e del R.D. 523/1904;
2. DI ACCORDARE alla società richiedente GAIA S.p.A., avente sede legale in Via G. Donizzetti, n. 16 a Pietrasanta (LU) - C.F. 01966240465, la Concessione per l'occupazione del demanio idrico delle seguenti opere:
  - a) Scarico in PVC , 20 cm di diametro, con recapito nel corso d'acqua Covezza di San Romano (cod. TN15177), Loc. San Romano di Garfagnana, nel Comune di San Romano di Garfagnana (LU), Coord.Gauss Boaga - X= 1608020.641 Y= 4891273.405, Fogli 19 tra le particelle 219-220;
  - b) Scarico in PVC , 30cm di diametro, con recapito nel corso d'acqua senza nome (cod. TN12841), Loc. Orecchiella, nel Comune di San Romano di Garfagnana (LU), Coord.Gauss Boaga - X= 1607980.20 Y= 4895354.26, Fogli 9 particella 216;
  - c) Scarico in PVC, 40cm di diametro, con recapito nel corso d'acqua Fosso delle Fontanelle (cod. TN16099), Loc. Sillicagnana, nel Comune di San Romano in Garfagnana (LU), Coord.Gauss Boaga - X= 1608585.882 Y= 4890391.502, Foglio 20 Particella 569;
  - d) Scarico in PVC, 30cm di diametro, con recapito nel corso d'acqua Canale della Villetta (cod. TN16963), Loc. Villetta Bacciano, nel Comune di San Romano in Garfagnana (LU), Coord.Gauss Boaga - X= 1609640.39 Y= 4888928.93, Foglio 23 tra le Particelle 385-386;
  - e) Scarico in PVC, 14cm di diametro, con recapito nel corso d'acqua Canale della Villetta (cod. TN16963), Loc. Villetta, nel Comune di San Romano in Garfagnana (LU), Coord.Gauss Boaga - X= 1609613.30 Y= 4888940.32, Foglio 23 Particella 383;
  - f) Scarico in PVC , 20cm di diametro, con recapito nel corso d'acqua Fosso della Tana (cod. TN14027), Loc. Caprignana, nel Comune di San Romano in Garfagnana (LU), Coord.Gauss Boaga - X= 1605476.21 Y= 4893965.11, Foglio 11 Particella 169;
  - g) Scarico in cemento, 30cm di diametro, con recapito nel corso d'acqua senza nome (cod. TN14026), Loc. Vebbiana, nel Comune di San Romano in Garfagnana (LU), Coord.Gauss Boaga - X= 1606740.22 Y= 4893232.46, Foglio 13 Particella 436;
  - h) Scarico in cemento, 30cm di diametro, con recapito nel corso d'acqua senza nome (cod. TN134712), Loc. Orzaglia, nel Comune di San Romano in Garfagnana (LU), Coord.Gauss Boaga - X= 1605217.99 Y= 4893424.13, Foglio 11 Particella 589;
3. DI STABILIRE che la concessione ha durata di anni 19 (diciannove) a decorrere dall'1/1/2022 e che il canone di concessione è pari a € 1.713,60 (euro millesettecentotredici/60), secondo quanto riportato al p.to 6.4 dell'allegato a della D.G.R.T. n. 888/17, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni emanate dalla regione toscana, da pagarsi entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, sino alla scadenza della presente concessione anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione;
4. DI DISPORRE che la gestione dell'area demaniale sia sottoposta alle prescrizioni individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
5. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del r.d. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
6. DI NOTIFICARE per via telematica il presente provvedimento al richiedente;
7. DI DARE, ALTRESÌ, ATTO che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

**Responsabile di settore Gennarino COSTABILE**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

**Numero adozione: 1006 - Data adozione: 24/01/2023**

Oggetto: RD nr. 523/1904 - LR nr. 80/2015. Concessione porzione di area demaniale del torrente Levisone (Id. MV16912) nel Comune di Scarperia e San Piero (FI) per l'esecuzione di ponteggio provvisorio per intervento di miglioramento funzionale del "Ponte di Sasso" situato lungo viale Kennedy. Pratica SiDIT 52/2023

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 25/01/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD001292

## IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 93 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r.91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994";

VISTA la D.C.R.T. n. 103 del 6/12/2022: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 28 luglio 2021, n.81.";

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell'8/8/2017;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 888 del 07/08/2017 "determinazione dei canoni per l'uso del demanio idrico" e ss.mm.ii;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1555 del 27/12/2022 "Aggiornamento dei canoni per l'uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del d.p.g.r. n. 60/R/2016";

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)."

PREMESSO che:

- con Decreto n. 23685 del 30/11/2022 questo Settore ha rilasciato al Comune di Scarperia e San Piero, C.F. 06403950485, autorizzazione idraulica per la realizzazione un intervento di miglioramento funzionale del ponte denominato "Ponte di Sasso", situato lungo viale Kennedy nel comune di Scarperia e San Piero (FI), in attraversamento del torrente Levisone;
- nel sopracitato Decreto si prescriveva, prima dell'inizio dei lavori, la presentazione di apposita domanda per l'occupazione del demanio idrico con le opere di cantierizzazione previste (ponteggi ecc.);

VISTA l'istanza di concessione del demanio idrico di cui alla pratica SiDIT n. 52/2023 acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 6258 del 04/01/2023 presentata dalla richiedente E.L. Srl, C.F. 06510110486, con sede legale in Comune di Barberino di Mugello (FI), Via Pian della Fonda n. 34, successivamente integrata con PEC prot. n. 30405 del 18/01/2023, e l'allegata documentazione progettuale costituita dai seguenti elaborati in formato digitale:

- Schema ingombri ponteggio – piante e sezioni (scale 1:50 e 1:100)

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Piero Paliotta nominato con Ordine di Servizio n. 19 del 14/11/2022;

PRESO ATTO che il progetto prevede lavori nelle pertinenze idrauliche del torrente Levisone (Id. MV16912) nel Comune di Scarperia e San Piero (FI), per la realizzazione di un'area di cantiere (ponteggio provvisorio) per l'effettuazione di un intervento di miglioramento funzionale del ponte carrabile denominato "Ponte di Sasso" situato lungo viale Kennedy, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;

CONSIDERATO che le opere e attività sopra descritte comportano l'utilizzo di porzione di area del demanio idrico del suddetto corso d'acqua e precisamente:

- opera 13782 - Porzione di alveo del torrente Levisone (Id. MV16912), loc. "Ponte di Sasso" nel Comune di Scarperia e San Piero (FI), da occuparsi con ponteggio provvisorio per intervento di miglioramento funzionale del ponte carrabile situato lungo viale Kennedy.

DATO ATTO che le suddette opere rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 comma 1 del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i e pertanto si può procedere ad assegnazione diretta dell'area demaniale senza procedura in concorrenza;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R, la concessione può essere rilasciata senza il disciplinare;

DATO ATTO che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra questa Amministrazione e il concessionario;

DATO ATTO che la documentazione progettuale che descrive l'esecuzione dei lavori e le caratteristiche più significative delle opere con evidenziate le aree demaniali impegnate e la finalità dell'occupazione, è quella agli atti del procedimento n. 98/2023;

ACCERTATO che:

- il progetto presenta i requisiti per esser autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate in quanto:
  - non altera il buon regime delle acque;
  - non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
  - non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
  - non vi è aggravio del rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
  - non vi è aggravio del rischio per le persone;
- la realizzazione dei lavori non è in contrasto con la disciplina dal Capo VII del R.D 523/1904 e con la normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

**PRESCRIZIONI TECNICHE:**

- dovranno essere adottati gli accorgimenti necessari atti ad impedire che il ponteggio possa costituire ostacolo al deflusso delle acque; le parti del ponteggio realizzate in area golenale, sia a monte che a valle del ponte, dovranno essere protette con opportuna carenatura che, in caso di piena del corso d'acqua, impedisca che il materiale trasportato in sospensione si possa incastrare fra gli elementi che ne compongono la struttura;
- il ponteggio dovrà essere ancorato in modo tale che sia comunque garantita la stabilità e laddove si verificano eventi meteorologici e di piena eccezionali sia idoneo a supportare eventuali urti da materiale flottante
- il ponteggio non dovrà in alcun modo danneggiare le sponde del corso d'acqua, né modificarne la dimensione e la forma;
- è assolutamente vietato lo stoccaggio in alveo, anche temporaneo, di materiale utilizzato nelle lavorazioni e/o proveniente dalle stesse;
- si dovrà porre particolare cautela affinché non vi sia caduta di materiale in alveo e nel caso dovesse accidentalmente accadere lo stesso dovrà essere immediatamente rimosso;
- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'officiosità idraulica del corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua e dovranno essere comunque rimosse prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative;
- le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati da questo Ufficio;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di questo Ufficio e del Consorzio di Bonifica o altri da tali Enti individuati, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- il richiedente è tenuto a tenersi costantemente informato sulle previsioni meteo e sugli eventuali stati d'allerta emessi dal Centro Funzionale di Monitoraggio Meteo Idrologico - Idraulico della Regione Toscana;

- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguite in condizioni meteorologiche favorevoli mentre in previsione di condizioni meteo avverse, (codice arancione o rosso così come emesso dal Centro Funzionale Regionale <http://www.cfr.toscana.it/>), dovranno essere interrotte per tutta la durata dell'avviso, dovrà essere ridotta al minimo l'interferenza del ponteggio con la corrente fluviale, e comunque al termine di ogni giornata lavorativa dovrà essere sgombrato il tratto di alveo interessato dai lavori da tutti i materiali di risulta, mezzi d'opera e quant'altro possa ostacolare il libero deflusso delle acque.
  - i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
  - al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree interessate dal passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- non è consentito il transito dei mezzi pesanti su argini imbibiti;

#### PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;
- i lavori dovranno iniziare entro due mesi dalla data di rilascio del presente atto pena la perdita di validità dello stesso. Nel caso in cui le opere non fossero ancora iniziate entro tale scadenza, l'autorizzazione deve essere considerata automaticamente decaduta senza ulteriore comunicazione da parte dello scrivente Ufficio;
- l'autorizzazione di cui al presente atto ha validità di quattro mesi dalla data del presente atto a pena di decadenza senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente Ufficio salvo richiesta di rinnovo da presentarsi almeno 30 giorni prima della scadenza ;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio e fine lavori con un anticipo di almeno 5 giorni ciò al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza tra quanto previsto e quanto realizzato e trasmettere, entro sessanta giorni dal termine dei lavori, copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto;
- il Richiedente, ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;
- con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ordinari che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;
- il concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

STABILITO che ai sensi dell'art. 22 del DPGR 60/R del 12/08/2016, il Concessionario si obbliga:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento

- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazione di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a ripristinare, a proprie spese i luoghi alla scadenza della concessione per decorrenza del termine di durata sotto indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l' Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di.

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;
- b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
- c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi;
- nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua

interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, fatte salve le sanzioni penali per l'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporta il pagamento di una sanzione, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsto dall'articolo 9 della l.r.80/2015;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in mesi quattro la durata della concessione e potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine della concessione;

DATO ATTO che nel periodo di validità della concessione, il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia, il pagamento del canone è dovuto fino alla data di presentazione della relativa richiesta;

RICHIAMATO l'articolo 1 della L.R. 30/12/1971 n. 2, che istituisce l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione commisurandola al 50% del canone di concessione;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 28 comma 6 del Regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 60/R per le concessioni di durata superiore ad un anno il canone sarà aggiornato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato;

RITENUTO non necessaria la costituzione di una garanzia finanziaria a copertura delle spese di ripristino dei luoghi in ragione della tipologia di opera autorizzata con il presente atto;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che l'imposta di bollo virtuale sul presente atto, che sarà assolta a cura dell'Amm.ne Regionale, è stata anticipata dal richiedente a mezzo bonifico sul conto corrente postale codice IBAN IT 89 0 07601 02800 001031575820 in data 04/01/2023.

DATO ATTO infine che il richiedente ha provveduto al versamento a favore della Regione Toscana dei seguenti importi:

- € 234,00 a titolo di canone concessorio, riferito al 2023 mediante versamento, effettuato in data 04/01/2023, sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 117,00 a titolo di imposta regionale sul canone di concessione mediante versamento, effettuato in data 20/01/2023, sul conto Banco Posta codice IBAN IT70 J 0760102800 000011899580 .

Tutto ciò premesso e considerato

#### DECRETA

1. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e dell' art. 93 del R.D. 523/1904 così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;
2. di stabilire che l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori ha validità di quattro mesi dalla data del presente atto, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di rinnovo da parte del richiedente;
3. di accordare alla richiedente E.L. Srl, C.F. 06510110486, con sede legale in Comune di Barberino di Mugello (FI), Via Pian della Fonda n. 34 la Concessione per l'occupazione di:
  - opera 13782 - Porzione di alveo del torrente Levisone (Id. MV16912), loc. "Ponte di Sasso" nel Comune di Scarperia e San Piero (FI), da occuparsi con ponteggio provvisorio per intervento di miglioramento funzionale del ponte carrabile situato lungo viale Kennedy.
4. di stabilire che la concessione ha durata di quattro mesi dal presente atto e che il canone di concessione è pari a € 234,00 (duecentotrentaquattro/00), secondo quanto riportato al p.to 13 dell'Allegato A della D.G.R. 888/17;
5. di disporre che la realizzazione dell'opera e la gestione dell'area demaniale siano sottoposte alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
6. di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura fissa di Euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte del concessionario, in caso d'uso, ai sensi del suddetto articolo, di provvedere alla sua registrazione;
7. di dare atto che:
  - il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque



pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti.

- il Concessionario è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente autorizzazione non possono iniziare i lavori.

8. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento agli indirizzi pec [el-srl@pec.it](mailto:el-srl@pec.it);

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

**Responsabile di settore Enzo DI CARLO**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

**Numero adozione: 1009 - Data adozione: 24/01/2023**

Oggetto: R.D. 523/1904, L.R. 41/2018, L.R.50/2021. Pratica idraulica n. 3587, pratica Sidit n. 254/2023. Concessione di aree demaniali, di pertinenza di vari corsi d'acqua, nel comune di Comano (MS), occupate dagli scarichi n. 151-152-153-155-156-158-159-161-163-165-167.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 25/01/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD001334

## IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L.R. 2/1971 " Istituzione dei tributi propri della Regione" emanata ai sensi dell'art. 2 della legge 16/05/1970 n. 281 con cui è istituita l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione, e s.m. e i.;

VISTA la L. 37/1994 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs 112/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il D.Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di Consorzi di Bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R.91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994” e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

RICHIAMATA la D.G.R.T. 1341/2015 “Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell'art. 9 comma 4) della L.R. 22/2015”;

RICHIAMATO il Decreto della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile 463/2016 “Approvazione degli schemi di decreto per l'esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e tutela della costa, di competenza della Direzione Difesa del suolo e Protezione Civile”;

RICHIAMATA la D.G.R.T. 194/2016 di approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da D.G.R. 29 dicembre 2015 n. 1341 ed ulteriori disposizioni per istruttoria e rilascio;

RICHIAMATO il Regolamento emanato con DPGR 60/R/2016 “Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, e successiva modifica con regolamento emanato con D.P.G.R. 08/08/2017 n. 45/R;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010 n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni) modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014”;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della L.R. 28 dicembre 2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri”;

RICHIAMATA la D.G.R.T 1414/2018 “Disposizioni in materia di concessioni per l'occupazione del demanio idrico - Modifiche alla D.G.R.T. 888/2017”;

VISTA la L.R. 7/2020 “Disposizioni in materia di rischio alluvioni – Modifiche alla L.R. 41/2018”;

VISTA la L.R. 50/2021 “Disposizioni urgenti in materia di occupazioni del demanio idrico dei gestori del servizio idrico integrato;

RICHIAMATA la D.C.R.T. 103/2022: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 28 luglio 2021, n.81";

RICHIAMATA la D.G.R.T 1555/2022 “Aggiornamento dei canoni per l'uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del d.p.g.r. n. 60/R/2016”;

VISTA l' istanza inviata da GAIA S.p.A., di seguito denominata “concessionario”, C.F. 01966240465, con sede legale a Marina di Pietrasanta (LU) in via G. Donizetti n.16, acquisita agli atti di questo Settore con protocollo n°410026 del 27/10/2022, con la quale sono stati trasmessi i seguenti elaborati tecnici, a firma dell'ing. Luca Giannechini:

- estratto CTR
- estratto di mappa catastale
- documentazione fotografica
- sezione
- estratto del Reticolo Idrografico della Regione Toscana;

DATO ATTO che la società richiedente ha provveduto al pagamento:

- degli oneri istruttori di € 75,00, mediante bonifico bancario (iban: IT8900760102800001031575820) intestato a Regione Toscana, in data 17.01.2023,
- dell'imposta di bollo (16,00 euro) per l' istanza, mediante bollo virtuale (autorizzazione n. 18493 del 01.04.2005),
- dell'imposta di bollo (16,00 euro) per il decreto, mediante bollo virtuale (autorizzazione n. 18493 del 01.04.2005);

PREMESSO che la Società GAIA S.p.A., gestore del S.I.I. per i comuni afferenti l'A.T.O. 1 Toscana Nord, ha presentato, con un'unica istanza, la documentazione tecnica finalizzata alla regolarizzazione di n.11 scarichi di acque reflue urbane, tramite la procedura semplificata ai sensi dell'art. 4 comma 4 della L.R. 50/2021 “*Ulteriori disposizioni urgenti in materia di occupazioni del demanio idrico da parte dei gestori del servizio idrico integrato. Modifiche alla l.r. 77/2016*”, con recapito in vari corsi d'acqua nel Comune di Comano (MS);

PRESO ATTO che gli undici scarichi, descritti e dettagliati nelle rispettive relazioni tecniche presentate, compilate secondo l'allegato B della L.R. 50/2021, con allegata, per ogni relazione, la documentazione tecnica (estratto di mappa catastale, corografia, sezione, estratto del reticolo idrografico e la documentazione fotografica), rientrano tra gli scarichi di cui all'allegato A, tipologia C, della L.R. 50/2021, che individua gli scarichi esistenti, occupanti aree demaniali, privi del titolo concessorio;

RILEVATO che gli scarichi fanno parte dell'elenco di cui all'allegato 2 della deliberazione della Giunta Regionale 1 aprile 2019, n. 428 “*Accordo di Programma per l'attuazione di un programma di interventi relativi al Settore fognatura e depurazione del servizio idrico integrato attuativo delle disposizioni di cui all'art. 26 della L.R.20/2006 e all'art. 19 ter del Regolamento Regionale n. 46/2008*”, afferenti alla tipologia “scarichi acque reflue”;

- scarico n. 151 rif. id n. 14F04SC01 nell'allegato 2 della DGRT 428/2019;
- scarico n. 152 rif. id n. 14F05SC01 nell'allegato 2 della DGRT 428/2019;
- scarico n. 153 rif. id n. 14F06SC01 nell'allegato 2 della DGRT 428/2019;
- scarico n. 155 rif. id n. 14F09SC01 nell'allegato 2 della DGRT 428/2019;
- scarico n. 156 rif. id n. 14F09SC02 nell'allegato 2 della DGRT 428/2019;
- scarico n. 158 rif. id n. 14F12SC01 nell'allegato 2 della DGRT 428/2019;
- scarico n. 159 rif. id n. 14F13SC01 nell'allegato 2 della DGRT 428/2019;
- scarico n. 161 rif. id n. 14F17SC01 nell'allegato 2 della DGRT 428/2019;
- scarico n. 163 rif. id n. 14F23SC01 nell'allegato 2 della DGRT 428/2019;
- scarico n. 165 rif. id n. 14F21SC01 nell'allegato 2 della DGRT 428/2019;
- scarico n. 167 rif. id n. 14F24SC01 nell'allegato 2 della DGRT 428/2019.

RILEVATO che gli scarichi oggetto di regolarizzazione non sono afferenti ad aree protette della Natura e pertanto non è necessario il parere del Settore regionale competente;

PRESO ATTO che per gli undici scarichi esistenti (scarichi n. 151-152-153-155-156-158-159-161-163-165-167), il tecnico incaricato da GAIA S.p.A. ha asseverato la compatibilità idraulica, ai sensi dell'art. 3 comma 3 del DPGR 42/R/2018 e ai sensi dell'art. 3 comma 5 della L.R. 41/2018;

DATO ATTO che l'istanza inoltrata è finalizzata al rilascio della concessione delle aree demaniali occupate con gli scarichi meglio descritti nella tabella che segue:

Rif. Scarico GAIA	Località	Coordinate (EPSG 3003)		Catastale confinante		Reticolo		Descrizione
		X	Y	Foglio	Mappale	Codice	Denominazione	
151	Cassetana	1586043	4905396	45	276	TN7832		Scarico acque reflue del paese di Cassetana con tubo in PVC DN200 in sponda sinistra
152	La Greta	1586161	4904981	46	201	TN7980	Rio di Monselvano	Scarico acque reflue dell'abitato di La Greta con tubo in PVC DN160 in sponda sinistra
153	Montale	1586154	4905240	45	317	TN7917	Rio di Monselvano	Scarico acque reflue dell'abitato di Montale con tubo in PVC DN125 in sponda sinistra
155	Crespiano	1587650	4904427	47	521	TN8267	Rio di Cataria	Scarico acque reflue di porzione dell'abitato di Crespiano con tubo in PVC DN200 in sponda sinistra
156	Crespiano	1587279	4904289	47	758	TN8347	Torrente Taverone	Scarico acque reflue dal depuratore con tubo in cemento DN500 in sponda destra
158	Pieve di Crespiano	1587971	4904424	47	566	TN8265	Torrente Taverone	Scarico acque reflue di porzione dell'abitato di Crespiano con tubo corrugato in PEAD DN200 in sponda destra
159	Scarico Piagneto	1588043	4904590	48	321	TN8215		Scarico acque reflue dell'abitato di Piagneto con tubo in PVC DN200 alla sommità iniziale del corso d'acqua
161	Castello 1	1590900	4905688	40	241	TN7812	Canale di Ardenasso	Scarico acque reflue di porzione dell'abitato di Castello con tubo in PVC DN200 in sponda sinistra
163	Croce	1590373	4905566	39	549	TN7709	Rio di Moschedo	Scarico acque reflue di porzione dell'abitato di Croce con tubo in PVC DN200 in sponda destra
165	Cattognano	1586289	4905589	45	541	TN7735		Scarico acque reflue dell'abitato di Cattognano con tubo in PVC DN125 in sponda destra
167	Croce 2	1590457	4905562	39	419	TN7708		Scarico acque reflue di porzione dell'abitato di Croce con tubo in PVC DN200 alla sommità iniziale del corso d'acqua

VISTA l'istruttoria presente agli atti del Settore;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Francesco Scatena, nominato con Ordine di servizio n. 23 del 25/11/2022 e che alla pratica idraulica è stato dato il n. 3587, pratica SIDIT n. 264/2023;

DATO ATTO che la concessione può essere rilasciata con assegnazione diretta in quanto rientra tra quelle previste dall'art. 13 del Regolamento 60/R/2016 e successiva modifica;

VISTO in particolare l'art. 24, comma 6, del succitato Regolamento, ai sensi del quale la concessione è rilasciata senza il disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra Amministrazione concedente e concessionario;

RILEVATO che gli elaborati progettuali nella loro stesura finale, quelli che descrivono l'esecuzione delle opere per la richiesta in oggetto ed ai quali si riferisce il presente provvedimento, sono agli atti del Settore;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in 19 anni, a partire dal 01/01/2022, come stabilito al comma 8 art. 4 della L.R. 50/2021, la durata della concessione che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine della concessione;

DATO ATTO che la richiesta presenta i requisiti per il rilascio della concessione, rispettando le prescrizioni di seguito riportate e le disposizioni disciplinate dal Capo VII del R.D 523/1904 e dalla normativa nazionale e regionale di riferimento;

#### PRESCRIZIONI TECNICHE

- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale del Genio Civile Toscana Nord od altro da tali Ente individuato, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- le opere dovranno risultare conformi a quanto rappresentato negli elaborati grafici presenti;

#### PRESCRIZIONI GENERALI

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente le opere asseverate, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione
- con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ordinari che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;
- il concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;
- i lavori di manutenzione, eventualmente previsti, dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli; è fatto divieto di svolgere lavorazioni in occasione delle piene dei corsi d'acqua interessati ed in occasione di allerta meteo con codice giallo/arancione/rosso per criticità idrauliche, idrogeologiche, piogge intense e temporali diramato dalla Protezione Civile Regionale per la zona L Lungiana (zona di allerta di riferimento per il Comune di Comano come da delibera di giunta regionale n. 395 del 07/04/2015);

STABILITO che ai sensi dell'art. 22 del DPGR 60/R del 12/08/2016, il Concessionario si obbliga:

- ad assumere la custodia delle aree demaniali in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione delle aree e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a ripristinare, a proprie spese i luoghi alla scadenza della concessione, per decorrenza del termine di durata sotto indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art.38, comma 1 del Regolamento 60/R/2016 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevute intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire

- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni della l.r.80/2015, del Reg. 60/R/2016 sulle opere idrauliche, nonché delle ulteriori prescrizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di.

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;
- b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale delle aree;
- c) opere difformi da quanto asseverato.

Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi;
- nel caso di mancato rilascio è eseguito il ripristino dello stato dei luoghi a carico del concessionario;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, fatte salve le sanzioni penali per l'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporta il pagamento di una sanzione, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsto dall'articolo 9 della l.r.80/2015;

CONSIDERATO che al soggetto richiedente, per il rilascio della concessione, è stato chiesto, con nota prot 432156 dell' 11/11/2022, il versamento delle seguenti somme, le cui ricevute di pagamento sono state inoltrate con pec e protocollate da R.T. con n. 0031802 il 19/01/2023:

- € 2.356,20 di canone anno 2022
- € 2.356,20 di deposito cauzionale
- € 1.178,10 di imposta regionale anno 2022,
- € 943,36 di spese di registrazione;



DATO ATTO che, a partire dall'annualità 2023, verrà applicato il canone stabilito dall'allegato A alla delibera regionale n. 1555 del 27/12/2022;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria competente;

tutto ciò premesso e considerato,

#### DECRETA

- di prendere atto di tutta la documentazione tecnica, allegata all'istanza e delle dichiarazioni asseverate a firma del tecnico incarico da GAIA S.p.A. così come descritto in narrativa e di conseguenza autorizzare il mantenimento delle opere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e del R.D. 523/1904;

- di rilasciare a GAIA S.p.A., C.F. 01966240465, con sede legale a Marina di Pietrasanta (LU) in via G. Donizetti n.16, la concessione idraulica delle aree demaniali, di pertinenza dei corsi d'acqua in narrativa elencati, occupate dagli scarichi n. 151-152-153-155-156-158-159-161-163-165-167, nel comune di Comano (MS);

- di stabilire che la concessione, rilasciata con il presente atto, avrà la durata di anni 19 (diciannove), a decorrere dal 01/01/2022 e che il canone di concessione di € 2.356,20 stabilito dall'Allegato A alla D.G.R. 888/17 sarà soggetto ad aggiornamento e modifica, in ragione delle disposizioni emanate dalla Regione Toscana, da pagarsi entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, sino alla scadenza della presente concessione anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione;

- di disporre che la gestione delle aree demaniali sia sottoposta alle prescrizioni individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

- di dare atto che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904 e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;

- di procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta, per l'intera durata della concessione, risulta superiore alla misura fissa di € 200,00;

- di trasmettere per via telematica il presente provvedimento al Concessionario;

- di dare atto che, contro il presente provvedimento, è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente, nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

**Responsabile di settore Gennarino COSTABILE**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

**Numero adozione: 1025 - Data adozione: 24/01/2023**

Oggetto: R.D. 1775/1933, artt. 7 e 95. Voltura/Subentro nella titolarità della concessione di derivazione di acque pubbliche nel Comune di Sansepolcro, Via Senese Aretina Km 180,97, per uso civile, rilasciata dalla Provincia di Arezzo con D.D. n. 172/DS del 02/04/2015. Pratica SiDIT n. 1934/2020 (Codice locale n. ACS2001\_00015).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 25/01/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD001213

## IL DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 11/12/1933, n. 1775 “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici”;
- il D.Lgs. 12/07/1993 n. 275, riordino in materia di concessione di acque pubbliche;
- il D.Lgs. del 03/04/2006 n.152, artt. 95 e 96;
- la L.R.T. 22/2015 Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56;
- la L.R. n. 80 del 28/12/2015, “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 16/08/2016 n. 61/R/2016 e al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015 come modificati dalla D.G.R. n. 830 del 31/07/2017;
- le delibere della Giunta Regionale del 1 ottobre 2018 n. 1068 "Delibera di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque per l'annualità 2018" e del 2 novembre 2022 n. 1219 "Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l'annualità 2022";

VISTI:

- il provvedimento di concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee rilasciato dalla Provincia di Arezzo alla ditta F.lli Giunti S.n.c., C.F. 01364180511, con determinazione dirigenziale n. 172/DS del 02/04/2015 ed il relativo disciplinare di concessione registrato con Rep. n. 294/2015;
- l'istanza acquisita al protocollo della Regione Toscana in data 14/12/2022 al numero 48371 con cui la ditta Ghignoni Nicola impresa individuale, con sede in Comune di Sansepolcro (AR), P.IVA 02400200511, chiede la voltura a proprio favore della concessione di derivazione di acque pubbliche sopra citata relativa a n. 2 pozzi, individuati al catasto terreni del Comune di Sansepolcro (AR), Via Senese Aretina Km 180,97, nel terreno individuato al N.C.T nel foglio n. 57, particelle n. 165-1099 ad uso civile, già intestata alla ditta F.lli Giunti S.n.c., C.F. 01364180511 (soggetto cedente), di cui alla pratica SiDIT n. 1934/2020, codice locale n. ACS2001\_00015, alle stesse condizioni di cui alla concessione rilasciata per un volume di prelievo pari a 1.500 mc/anno;

CONSIDERATO CHE il richiedente ha corrisposto il deposito cauzionale di € 251,55 e le spese di istruttoria come da attestazioni agli atti dell'Ufficio;

DATO ATTO CHE l'imposta di bollo relativa al presente atto è stata regolarmente assolta;

DATO ATTO CHE che a seguito dell'esperita istruttoria non sono state ravvisate condizioni ostative all'accoglimento della istanza di variazione di titolarità dell'intestatario della concessione di derivazione di acque pubbliche richiesta;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il titolare di posizione organizzativa "Procedure tecnico autorizzative in materia di acque", Ing. Carmelo Cacciatore;

Tutto ciò premesso e considerato

## DECRETA

1. di riconoscere a tutti gli effetti di legge, la variazione di titolarità della concessione di derivazione di acque pubbliche rilasciata dalla Provincia di Arezzo con determinazione dirigenziale n. 172/DS del 02/04/2015 relativa a n. 2 pozzi individuati al catasto terreni del Comune di Sansepolcro (AR), Via Senese Aretina Km 180,97, nel terreno individuato al N.C.T nel foglio n. 57, particelle n. 165-1099 ad uso civile, di cui alla pratica SiDIT n. 1934/2020, codice locale n.

ACS2001\_00015, dalla ditta F.lli Giunti S.n.c., C.F. 01364180511 (soggetto cedente) alla ditta Ghignoni Nicola impresa individuale, con sede in Comune di Sansepolcro (AR), P.IVA 02400200511, per un volume di prelievo pari a 1.500 mc/anno;

2. di dare atto che la ditta Ghignoni Nicola impresa individuale, P.IVA 02400200511, subentra in ogni obbligo e responsabilità stabiliti dalla determinazione dirigenziale n. 172/DS del 02/04/2015 rilasciata dalla Provincia di Arezzo e dal relativo disciplinare di concessione registrato con Rep. n. 294/2015;
3. di confermare la scadenza della concessione al 01/03/2025;
4. di trasmettere copia del presente decreto al richiedente e al Comune di Sansepolcro.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO INFERIORE

**Responsabile di settore Francesco PISTONE**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

**Numero adozione: 1058 - Data adozione: 24/01/2023**

Oggetto: Pratica SIDIT 1206/2022 (codici locali PI663-PI701-PI2031) GCVI - Acque.  
Concessione di derivazione acque pubbliche sotterranee nel Comune di Santa Croce  
Sull'Arno (PI). Richiedente CONCERIA SETTEBELLO SPA.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 25/01/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD001326

## IL DIRIGENTE

## VISTI:

- il R.D. 11/12/1933 n. 1775 “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici”;
- il D.Lgs. 12/07/1993 n.275, riordino in materia di concessione di acque pubbliche;
- il D.P.R. n.238 del 18/02/1999;
- il D.L.vo n.112 del 31/03/1998;
- il D.Lgs. del 03/04/2006 n.152, artt. 95 e 96;
- la L.R. 22/2015 Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56;
- la L.R. n. 80 del 28/12/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 16/08/2016 n. 61/R/2016 e al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015 come modificati dalla D.G.R. 830 del 31/07/2017;
- il Piano di Gestione del distretto idrografico dell’Appennino settentrionale approvato con DPCM 27/10/2016;
- il Decreto Direttoriale n. 29/STA del 13/02/2017 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- la Direttiva Derivazioni della Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale approvata in Conferenza Istituzionale permanente con Delibera n. 3 del 14/12/2017, pubblicata su G.U. n. 43 del 21/2/2018 ed in particolare l’Allegato B, primo aggiornamento del dicembre 2018.
- la D.G.R. n. 58 del 21/01/2019 “indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l’individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di Gestione delle Acque delle Autorità di Distretto idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana”;
- il secondo aggiornamento del Piano di Gestione delle Acque dell’Appennino Settentrionale e le relative misure di salvaguardia adottato in Conferenza Istituzionale Permanente con delibera n. 25 del 20 dicembre 2021 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 4 gennaio 2022;
- l’Accordo di Programma Quadro Tutela delle Acque e Gestione Integrata delle Risorse Idriche sottoscritto - Accordo Integrativo per la tutela delle risorse idriche del Basso Valdarno e del Padule di Fucecchio attraverso la riorganizzazione della depurazione del comprensorio del cuoio e del Circondario Empolese, della Valdera, della Vald’Elsa e della Val di Nievole, (d’ora in avanti AdP) siglato in data 8/04/2013 da Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Regione Toscana, Autorità di Bacino del Fiume Arno, Province di Pisa, Pistoia, Unione dei Comuni del Circondario dell’Empolese Valdelsa, Comuni di Fucecchio, Castelfranco di Sotto, San Miniato, Santa Croce sull’Arno, Autorità Idrica Toscana, Associazione dei Conciatori dei Santa Croce sull’Arno, Consorzio dei Conciatori di Ponte a Egola;
- la domanda, acquisita al protocollo della Provincia di Pisa n. 67054 del 13/05/2005, presentata dalla Conceria Nebraska P.IVA 01437340506 con sede in via Caravaggio n. 2 in Comune di Santa Croce sull’Arno di concessione preferenziale di derivazione di acque pubbliche mediante 3 pozzi, derivazioni n. 5198-5199-5200, ubicati presso l’unità lavorativa di via XXV Luglio, n. 38 in Comune di Santa Croce sull’Arno per un quantitativo complessivo di 46200 mc/anno ad uso industriale, pc PI663;
- la domanda, acquisita al protocollo della Regione Toscana n. 1824 del 03/02/1997, presentata dalla Conceria Settebello Spa C.F. 00125360503 con sede in via XXV Luglio,

- n. 32 in Comune di Santa Croce sull'Arno di concessione di derivazione di acque pubbliche mediante 1 pozzo, derivazione n. 2246, per un quantitativo complessivo di 11.658 mc/anno ad uso industriale, pratica PI701;
- la domanda, acquisita al protocollo della Provincia di Pisa in data 15/04/2004, presentata dalla Conceria Settebello spa C.F. 00125360503 con sede in via XXV Luglio, n. 32 in Comune di Santa Croce sull'Arno di concessione preferenziale di derivazione di acque pubbliche mediante 1 pozzo, derivazione n. 2260, per un quantitativo complessivo di 36000 mc/anno ad uso industriale, PI2031;
  - la domanda, acquisita al protocollo n. 1065 del 02/01/2018, presentata dalla Conceria Settebello Spa C.F. 00125360503 di variante sostanziale in aumento della istanza di concessione preferenziale di derivazione di acque pubbliche di cui alla pratica pc PI701 attuata mediante 1 pozzo per un incremento del quantitativo complessivo a 36.000 mc/anno ad uso produzione beni e servizi;
  - la domanda, acquisita al protocollo n. 0277993 del 05/07/2021, presentata dalla Conceria Settebello Spa C.F. 00125360503 di voltura a proprio favore della istanza di concessione preferenziale di derivazione di acque pubbliche di cui alla pratica pc PI663 attuata mediante 3 pozzi;
  - la domanda, acquisita al protocollo n. 0085950 del 03/03/2022, presentata dalla Conceria Settebello Spa C.F. 00125360503 di variante non sostanziale per accorpamento istanze di concessione di cui alle pratiche PI663, PI701 e PI2031 attuata mediante 5 pozzi, (derivazioni nn. 5198, 5199 e 5200 ex pc PI663, derivazione n. 2260 ex PI2031 e derivazione n. 2246 ex PI701) per un quantitativo complessivo di 93.859 mc/anno ad uso produzione beni e servizi.

**CONSIDERATO:**

- la necessità di conformare il presente atto a quanto di seguito riportato dalle previsioni dell'Accordo di Programma Quadro Tutela delle Acque e Gestione Integrata delle Risorse Idriche sottoscritto - Accordo Integrativo per la tutela delle risorse idriche del Basso Valdarno e del Padule di Fucecchio attraverso la riorganizzazione della depurazione del comprensorio del cuoio e del Circondario Empolese, della Valdera, della Vald'Elsa e della Val di Nievole, (d'ora in avanti AdP) siglato in data 8/04/2013 da Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Regione Toscana, Autorità di Bacino del Fiume Arno, Province di Pisa, Pistoia, Unione dei Comuni del Circondario dell'Empolese Valdelsa, Comuni di Fucecchio, Castelfranco di Sotto, San Miniato, Santa Croce sull'Arno, Autorità Idrica Toscana, Associazione dei Conciatori dei Santa Croce sull'Arno, Consorzio dei Conciatori di Ponte a Egola;
- l'art. 5 comma 2 dell'AdP con il quale le Associazioni dei Conciatori s'impegnano alla sostituzione delle acque dolci di falda utilizzate nei processi produttivi delle industrie del comprensorio del cuoio con acque reflue urbane depurate ed affinate nell'apposito impianto di trattamento realizzato, per un volume annuo minimo di 6 milioni di m3 e in ogni caso per eliminare l'emungimento da falda;
- l'art. 8 del detto AdP con il quale il soggetto competente alla gestione del Demanio Idrico (all'epoca le Amministrazioni Provinciali, adesso la Regione), si impegna a ridurre progressivamente, in relazione alle quantità di reflui urbani effettivamente convogliati, i volumi delle concessioni al prelievo anche al fine di attuare l'obiettivo di azzeramento dei prelievi di cui all'art. 5 dell'AdP, assicurando, comunque, un approvvigionamento idrico complessivo di acque reflue depurate e acque primarie necessario al mantenimento della capacità produttiva;
- che la realizzazione degli acquedotti duali che dovranno rifornire di acque reflue depurate

ed affinate le aziende conciarie è attualmente prevista per il 31/12/2023, ma che ritardi, comunque da concordarsi con una rimodulazione delle date di cronoprogramma dell'AdP, sono possibili in considerazione delle difficoltà introdotte dalla pandemia Covid19 e sofferte dall'intero comparto;

- che la concessione che si rilascia con il presente atto deve ottemperare agli impegni presi da questa amministrazione nel citato AdP e che quindi non può consentire il prelievo da falda in presenza della fornitura di acque reflue depurate ed affinate;
- che l'articolo 4 comma 2 del D.P.G.R. 61/R/2016 e s.m.i. prevede come condizione ostativa al rilascio della concessione la possibilità di soddisfare integralmente, in termini di qualità e quantità, il proprio fabbisogno idrico mediante l'impiego d'acqua erogata da un acquedotto pubblico o consortile dedicato ad usi diversi dal potabile, ivi compresi acquedotti che distribuiscono acqua reflua recuperata;

**RITENUTO:**

- che la disponibilità di fornitura di acque reflue depurate ed affinate sia da considerarsi come condizione di revoca della concessione ai sensi di quanto previsto nel AdP e nel rispetto dei contenuti dell'art. 75 del D.P.G.R. 61/R/2016 e s.m.i;
- di fissare in anni cinque (5) la durata della presente concessione calcolati a decorrere dalla data del presente atto;

**VISTO:**

- il Disciplinare, conforme allo schema tipo di disciplinare approvato con D.G.R.T. n.194 del 16/03/2016, sottoscritto digitalmente in data 20/12/2022 dal Sig. Brogi Marco in qualità di legale rappresentante della "Conceria Settebello spa C.F. 00125360503 con sede in via XXV Luglio, n. 32 in Comune di Santa Croce sull'Arno, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione di acqua pubblica, "Allegato A" al presente decreto che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

**DATO ATTO CHE:**

- il Richiedente in data 23/02/2022 ha corrisposto la somma di € 16,00 a titolo di imposta di bollo per istanza assolta in modo virtuale ai sensi dell'art. 15 del DPR 642/72 e smi, sul conto corrente bancario IBAN IT70J07601028000011899580;
- il Richiedente in data 23/02/2022 ha corrisposto la somma di € 75,00 a titolo di spese istruttorie sul conto corrente IBAN IT89O0760102800001031575820;
- il Richiedente in data 19/12/2022 ha corrisposto la somma di € 32,00 a titolo di imposta di bollo per rilascio atto assolta in modo virtuale ai sensi dell'art. 15 del DPR 642/72 e smi, sul conto corrente bancario IBAN IT88Z0760102800001020546857;
- il concessionario in data 19/12/2022 ha corrisposto il canone per l'annualità 2022 di importo pari a € 3.837,29 oltre al contributo di cui all'art. 7 del R.D. 1775/1933 pari ad € 95,93, per un importo complessivo di euro € 3.933,22, con bonifico sul c/c della Regione Toscana IT41X0760102800001031581018;
- il concessionario in data 19/12/2022 ha versato la somma di € 4.796,61 per la costituzione della cauzione prevista dall'art. 60 del DPGR 61/R/2016 e s.m.i. con bonifico sul c/c della Regione Toscana IT41X0760102800001031581018;
- i canoni per le annualità pregresse risultano versati;
- i canoni per le annualità successive al 2022 verranno richiesti dalla Regione Toscana con le modalità da essa previste;
- a seguito dell'esperita istruttoria è possibile concedere alla Conceria Settebello spa C.F.



00125360503 con sede in via XXV Luglio, n. 32 in Comune di Santa Croce sull'Arno la concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee, pratica SIDIT 1206/2022 (codici locali n. PI663, PI701 e PI2031), attuata mediante cinque (5) pozzi (derivazioni nn. 5198, 5199 e 5200 ex pc PI663, derivazione n. 2260 ex PI2031 e derivazione n. 2246 ex PI701) ubicati nel comune di Santa Croce Sull'Arno (PI) ad uso produzione beni e servizi, per un volume annuo massimo di metri cubi 93.859 alle condizioni contenute Disciplinare allegato al presente atto;

- il Responsabile del Procedimento è il Dott. Geol. Giovanni Testa;

Tutto ciò premesso e considerato

#### DECRETA

1. di riconoscere alla Conceria Settebello spa C.F. 00125360503 con sede in via XXV Luglio, n. 32 in Comune di Santa Croce sull'Arno la concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee, pratica SIDIT 1206/2022 (codice locale n. PI663, PI701 e PI2031), attuata mediante cinque (5) pozzi (derivazioni nn. 5198, 5199 e 5200 ex pc PI663, derivazione n. 2260 ex PI2031 e derivazione n. 2246 ex PI701) ubicati nel comune di Santa Croce Sull'Arno (PI) ad uso produzione beni e servizi, per un volume annuo massimo di metri cubi 93.859 alle condizioni alle condizioni e prescrizioni contenute nel Disciplinare di seguito richiamato;
2. di approvare il Disciplinare sottoscritto digitalmente in data 20/12/2022 dal Sig. Brogi Marco in qualità di legale rappresentante della "Conceria Settebello spa C.F. 00125360503 con sede in via XXV Luglio, 32 in Comune di Santa Croce sull'Arno, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione di acqua pubblica, "Allegato A" al presente decreto che ne costituisce parte integrante e sostanziale contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione di acqua pubblica, "Allegato A" al presente decreto che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di stabilire la durata della concessione in anni cinque (5) a decorrere dalla data del presente atto;
4. di stabilire che la disponibilità di fornitura di acque reflue depurate ed affinate previste dall'AdP sia da considerarsi come condizione di revoca della concessione ai sensi di quanto previsto nel AdP stesso e nel rispetto dei contenuti dell'art. 75 del D.P.G.R. 61/R/2016 e s.m.i.;
5. di dare atto che il pagamento del canone per le annualità future è dovuto per anno solare e dovrà essere corrisposto, con le modalità e nei termini previsti in sede di richiesta, anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione;
6. di dare atto che per ogni effetto di legge il richiedente elegge il proprio domicilio presso il Comune di Santa Croce Sull'Arno (PI);
7. di dare atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
8. di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che

l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura fissa di euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del DPR 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte dei concessionari, in caso d'uso, ai sensi del suddetto articolo, di provvedere alla sua registrazione.

9. di trasmettere il presente atto al richiedente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

*Allegati n. 1*

**A**

**DISCIPLINARE**

*52d6556acd98e74dcd9f0689961812f41a5cc4a07c6daecaa7870095e3baa77ed*



**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

**Responsabile di settore Gennarino COSTABILE**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

**Numero adozione: 1187 - Data adozione: 26/01/2023**

Oggetto: R.D. 1775/1933, artt. 7 e 95. Voltura/Subentro nella titolarità della concessione di derivazione di acque pubbliche nel Comune di Chiusi (SI), Località Quattro Poderi, per uso agricolo, rilasciata dalla Provincia di Siena con disposizione dirigenziale n. 2536 del 30/09/2014. Pratica SiDIT n. 860/2016 (Codice locale n. 21362\_SI).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 26/01/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD001392

## IL DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 11/12/1933, n. 1775 “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici”;
- il D.Lgs. 12/07/1993 n. 275, riordino in materia di concessione di acque pubbliche;
- il D.Lgs. del 03/04/2006 n.152, artt. 95 e 96;
- la L.R.T. 22/2015 Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56;
- la L.R. n. 80 del 28/12/2015, “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 16/08/2016 n. 61/R/2016 e al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015 come modificati dalla D.G.R. n. 830 del 31/07/2017;
- le delibere della Giunta Regionale del 1 ottobre 2018 n. 1068 "Delibera di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque per l'annualità 2018" e del 2 novembre 2022 n. 1219 "Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l'annualità 2022”;

VISTI:

- il provvedimento di concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee rilasciato dalla Provincia di Siena alla ditta Frigo Luigi, P.IVA 00942920521, con disposizione dirigenziale n. 2536 del 30/09/2014 ed il relativo disciplinare di concessione registrato in data 02/02/2015 Rep. n. 9;
- l'istanza acquisita al protocollo della Regione Toscana in data 17/01/2022 al numero 26690 con cui la ditta I Meletti Società Agricola con sede in Comune di Chiusi (SI), C.F. 01536610528, chiede la voltura a proprio favore della concessione di derivazione di acque pubbliche sopra citata relativa a n. 1 pozzo, individuato al catasto terreni del Comune di Chiusi (SI), Località Quattro Poderi, nel terreno individuato al N.C.T nel foglio n. 11, particella n. 179 ad uso agricolo, già intestata alla ditta Frigo Luigi, P.IVA 00942920521, (soggetto cedente), di cui alla pratica SIDIT n. 860/2016 - codice locale n. 21362\_SI, alle stesse condizioni di cui alla concessione rilasciata per un volume di prelievo pari a 7.200 mc/anno;

CONSIDERATO CHE la ditta richiedente ha corrisposto il deposito cauzionale, i canoni pregressi e le spese di istruttoria come da attestazioni agli atti dell'Ufficio;

DATO ATTO CHE l'imposta di bollo relativa al presente atto è stata regolarmente assolta;

DATO ATTO CHE che a seguito dell'esperita istruttoria non sono state ravvisate condizioni ostative all'accoglimento della istanza di variazione di titolarità dell'intestatario della concessione di derivazione di acque pubbliche richiesta;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il titolare di posizione organizzativa "Procedure tecnico autorizzative in materia di acqua", Ing. Carmelo Cacciatore;

Tutto ciò premesso e considerato

## DECRETA

1. di riconoscere a tutti gli effetti di legge, la variazione di titolarità della concessione di derivazione di acque pubbliche rilasciata dalla Provincia di Siena con disposizione dirigenziale n. 2536 del 30/09/2014 relativa a n. 1 pozzo, individuato al catasto terreni del Comune di Chiusi (SI), Località Quattro Poderi, nel terreno individuato al N.C.T nel foglio n. 11, particella n. 179 ad uso agricolo, di cui alla pratica SIDIT n. 860/2016 - codice locale n. 21362\_SI, dalla ditta Frigo Luigi, P.IVA 00942920521 (soggetto cedente) alla ditta I Meletti Società Agricola con sede in Comune di Chiusi (SI), C.F. 01536610528, per un volume di prelievo pari a 7.200 mc/anno;

2. di dare atto che la ditta I Meletti Società Agricola, C.F. 01536610528, subentra in ogni obbligo e responsabilità stabiliti dalla disposizione dirigenziale n. 2536 del 30/09/2014 della Provincia di Siena e dal relativo disciplinare di concessione registrato in data 02/02/2015 Rep. n. 9;
3. di confermare la scadenza della concessione al 01/02/2030;
4. di trasmettere copia del presente decreto al richiedente e al Comune di Chiusi;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

## **MODALITÀ TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE**

Con l'entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 "Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)", cambiano le tariffe e le modalità per l'invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.

Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. **L'invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell'ambito della infrastruttura di Cooperazione Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.Lgs. 82/2005) devono obbligatoriamente contenere nell'oggetto ESCLUSIVAMENTE la dicitura "PUBBLICAZIONE BURT", hanno come allegato digitale l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. Per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico, per i soggetti privati e le imprese la trasmissione elettronica deve avvenire esclusivamente tramite posta certificata (PEC) all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it**

Il materiale da pubblicare deve pervenire all'Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il mercoledì della settimana successiva.

**Il costo della pubblicazione è a carico della Regione.**

**La pubblicazione degli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati obbligatoria per previsione di legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l'ente o il soggetto interessato.**

I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti formali:

### **SPECIFICHE TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI AL B.U.R.T**

I documenti che dovranno pervenire ai fini della pubblicazione sul B.U.R.T. devono seguire i seguenti parametri

**FORMATO**

A4

Verticale

Times new roman

Corpo **10**

Interlinea esatta **13 pt**

Margini **3 cm** per lato

Il CONTENUTO del documento deve essere poi così composto

**NOME ENTE**

**TIPOLOGIA ATTO** (DELIBERAZIONE-DECRETO-DETERMINAZIONE-ORDINANZA- AVVISO ...)

**NUMERO ATTO e DATA** (se presenti)

**OGGETTO** dell'atto

**TESTO** dell'atto

**FIRMA** dell'atto in fondo allo stesso

**NON DEVONO** essere inseriti numeri di pagina e nessun tipo di pièdipagina

Per il documento che contiene allegato/allegati, è preferibile che gli stessi siano inseriti nello stesso file del documento in ordine progressivo (allegato 1, allegato 2...). In alternativa potranno essere inseriti in singoli file nominati con riferimento all'atto (<nomefile\_atto>\_Allegato1.pdf, <nomefile\_atto>\_Allegato2.pdf, ", ecc.)

**ALLEGATI:** FORMATO PAGINA A4 girato in verticale - MARGINI 3cm PER LATO

**IL FILE FINALE** (testo+allegati) deve essere redatto in **formato PDF/A**